SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2014.

Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha introdotto, con il Capo IV-*bis*, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Visto l'articolo 17-*septies* introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012, concernente il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il quale prevede, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, l'approvazione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale infrastrutturale che ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime;

Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 17-*septies* il quale stabilisce che tale Piano deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013, recante l'approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013);

Vista la delibera del CIPE 14 febbraio 2014, n.13 - registrata alla Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801 - con la quale il Comitato ha approvato il suddetto Piano che costituisce parte integrante della delibera medesima;

Considerato che nella detta delibera sono riportati i profili finanziari aggiornati delle risorse da destinare all'attuazione del Piano, nonché i criteri e le modalità di aggiornamento e di monitoraggio del Piano medesimo;

Considerato che il Piano definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 13 del 14 febbraio 2014 richiamata in premessa - registrata alla Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801 - e della quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'attuazione del Piano, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, verrà realizzata attraverso la stipula di appositi accordi di programma che saranno approvati — ai sensi dell'articolo 17-*septies*, comma 5, introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012 — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente alla richiamata delibera del CIPE n. 13/2014 e al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad essa allegato.

Roma, 26 settembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 2787

ALLEGATO

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 17-*septies* del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012). (Delibera n. 13/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle città, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico dei veicoli al momento del loro acquisto;

Visto il regolamento (CE) n.443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissando tra l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» che, relativamente all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, individua tra le misure per la modernizzazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti anche la realizzazione di «infrastrutture grid» di mobilità elettrica e la promozione di «veicoli verdi», incentivando la ricerca, definendo standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di «decarbonizzazione» del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica;

Visto il libro bianco COM(2011)144 «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea il 28 marzo 2011, che prevede tra l'altro il superamento della dipendenza dal petrolio nel settore trasporti a fronte del quale la medesima Commissione si è impegnata ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, fissando un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti — da conseguire entro il 2050 — rispetto ai livelli del 1990, sviluppando e diffondendo eco-tecnologie ed incentivando l'uso di mezzi «puliti»;

Vista la relazione del «gruppo di alto livello CARS 21» presentata alla Commissione europea il 6 giugno 2012, nella quale viene posto in evidenza che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con tali combustibili e ne ritarda i benefici per l'ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2012) 636 dell'8 novembre 2012 dal titolo «Cars 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», con la quale la stessa Commissione ha fatto proprie le principali raccomandazioni del «Gruppo di alto livello CARS 21» e ha presentato un piano d'azione basato su queste ultime;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha introdotto, al Capo IV-*bis*, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Visto l'articolo 17-*septies* del citato decreto-legge n. 83/2012 che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, prevede che debba essere approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale infrastrutturale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime;

Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 17-*septies*, che stabilisce che detto Piano deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

Considerato che il citato Piano deve inoltre definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione del traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17 del 24 gennaio 2013, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, concernente l'«Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi», nella quale sono prese in esame le principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, al fine di contribuire anche alla riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e in cui viene altresì proposto un elenco organico di misure indicando anche l'elettricità tra le principali opzioni energetiche in materia di combustibili alternativi al petrolio per promuovere la loro diffusione sul mercato europeo;

Vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2013) 18 del 24 gennaio 2013 concernente la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di tale infrastruttura al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti e che definisce i requisiti minimi per la sua realizzazione e specifiche tecniche comuni, anche in materia di punti di ricarica per i veicoli elettrici;

Visto inoltre l'articolo 3 della suddetta proposta con la quale la Commissione europea chiede agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura, al fine di promuovere la diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e creare l'infrastruttura minima necessaria per tali combustibili;

Vista la proposta n. 25156 del 2 agosto 2013 del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale, d'ordine del Ministro, è stato trasmesso il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), unitamente alla relazione istruttoria della competente Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, Piano successivamente trasmesso dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), in data 20 settembre 2013, alla Conferenza unificata per l'acquisizione della prescritta intesa;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013 — repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013 – trasmessa con nota n. 4585 del 23 ottobre 2013 e recante l'approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella versione che recepisce sia le integrazioni proposte dalle Regioni nella riunione tecnica del 10 ottobre 2013, sia la richiesta formulata dall'ANCI e diramata dalla Conferenza con nota n. CSR4483 del 16 ottobre 2013, volta ad integrare il capitolo 7 del Piano;

Vista la nota della Conferenza unificata n. 4542 del 21 ottobre 2013 con la quale sono state trasmesse al DIPE le precisazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto — di cui alla nota n. 23841 del 17 ottobre 2013 — concernenti lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 17-*septies* del citato decreto-legge n. 83/2012 per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale (PNIRE), nonché quello destinato alle agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, di cui all'articolo 17-*undecies* del medesimo decreto-legge, oggetto di riduzioni in attuazione di provvedimenti legislativi;

Considerato che, nella seduta dell'8 novembre 2013, questo Comitato ha deciso di rinviare ad altra seduta l'esame del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici iscritto al relativo ordine del giorno;

Vista la nota n. 44075 del 23 dicembre 2013 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto di iscrivere all'ordine del giorno del CIPE l'esame del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per la conseguente approvazione;

Vista la successiva nota n. 7621 del 30 gennaio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale sono state segnalate ulteriori riduzioni degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio a seguito di recenti provvedimenti legislativi;

Tenuto conto che, a seguito di tutti gli aggiornamenti intervenuti, le disponibilità del capitolo 7119/MIT risultano pari a euro 18.417.176 per il 2013, a euro 14.297.133 per il 2014 e a euro 14.915.000 per il 2015, mentre le disponibilità del capitolo 7322/MISE risultano pari a euro 36.385.329 per il 2013, a euro 31.363.943 per il 2014 e a euro 40.392.276 per il 2015;

Tenuto conto delle valutazioni congiunte del Tavolo tecnico del 4 febbraio 2014, istituito in esito all'esame del Piano nella seduta preparatoria del CIPE del 28 gennaio 2014, cui hanno partecipato i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE, riportate rispettivamente nelle note n. 250/SG del 7 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Segretariato generale e n. 3603 del 13 febbraio 2014 del Ministero dello sviluppo economico - Gabinetto;

Vista inoltre la nota n. 5101 del 6 febbraio 2014 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha nuovamente chiesto di inserire all'ordine del giorno della seduta preparatoria del CIPE in pari data, l'esame del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica per la sua approvazione nella successiva seduta di questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista l'odierna nota n. 693-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Delibera:

È approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-*septies* del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, presentato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

1. Modalità attuative del Piano

1.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e della Direzione generale per la motorizzazione, promuove la stipula di appositi accordi di programma, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

1.2 Tali accordi di programma, ai sensi dell'art.17-*septies*, comma 5, saranno approvati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

2. Istituzione del Tavolo tecnico (MISTEG)

2.1 In tempo utile per il primo aggiornamento del Piano fissato al 30 giugno 2014 dall'articolo 17-*septies*, comma 2, del citato decreto-legge n. 83/2012 andrà costituito, presso la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Tavolo tecnico (MISTEG) tra il detto Ministero, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, esteso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche ai fini dell'aggiornamento del Piano medesimo.

2.2 Al fine di migliorare la realizzazione dei programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e di favorire la possibile associazione tra province e comuni (ex comma 6 del richiamato articolo 17-*septies*), è necessario individuare per la selezione di tali programmi, nell'ambito del citato Tavolo tecnico (MISTEG), idonei criteri generali modulati anche in funzione del livello di cooperazione inter-istituzionale.
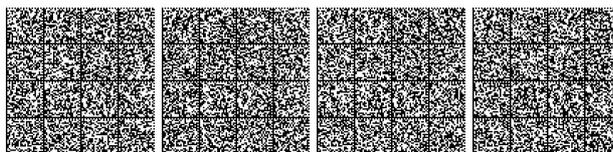
3. Copertura finanziaria

3.1 Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, le risorse sono quelle individuate nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7119, con una dotazione che, allo stato, risulta pari a complessivi euro 47.629.309, di cui euro 18.417.176 per l'anno 2013, euro 14.297.133 per l'anno 2014 ed euro 14.915.000 per l'anno 2015.

3.2 A valere sulle risorse di cui al punto precedente, il Ministero delle infrastrutture partecipa al cofinanziamento, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle Regioni e dagli Enti locali, relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente punto 1.1.

3.3 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 — convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 — una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore di ciascuna regione sarà erogata a condizione che la regione stessa abbia adottato apposite misure di riduzione dei costi della politica.

3.4 Le agevolazioni relative all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, previste al punto 8.5 del Piano nazionale, trovano copertura a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 7322 del Ministero dello sviluppo economico, che, allo stato, ammontano a complessivi euro 108.141.548, di cui euro 36.385.329 per il 2013, euro 31.363.943 per il 2014 e euro 40.392.276 per il 2015.

3.5 Il Piano, nelle varie fasi della sua realizzazione, dovrà essere ricondotto nel limite delle effettive disponibilità iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio indicati ai punti 3.1 e 3.4.

4. Attività di monitoraggio

4.1 Nel quadro delle attività del Tavolo tecnico di cui al precedente punto 2.1, al fine di migliorare la base conoscitiva funzionale ad una programmazione maggiormente mirata ed efficace della relativa strategia di intervento, si rende necessario effettuare, nell'ambito delle risorse disponibili, anche:

a) il monitoraggio degli adempimenti posti in capo alle Regioni e ai Comuni in termini di adeguamento delle normative di rispettiva competenza (articolo 17-*ter*, comma 1; articolo 17-*quinquies*, commi 1-*ter* e 1-*quater*; articolo 17-*sexies*, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 83/2012);

b) l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati concernenti i parametri individuati come significativi per l'assegnazione del relativo livello di priorità a ciascuna delle aree candidate agli interventi di infrastrutturazione;

c) la realizzazione di un sistema informativo in grado di monitorare i progressi del Piano nazionale e le criticità riscontrate in corso di realizzazione, anche ai fini delle comunicazioni dello Stato italiano alla Commissione europea, in linea con la proposta di direttiva COM(2013)18;

d) al fine di assicurare maggiore efficienza al sistema di monitoraggio, è opportuno che il Tavolo tecnico (MISTEG) individui anche idonei meccanismi premiali per i soggetti virtuosi nell'alimentare il flusso informativo verso la Piattaforma unica nazionale (PUN) prevista al capitolo 6.3 del Piano e, viceversa, sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti.

5. Aggiornamento del Piano

5.1 Ai sensi dell'articolo 17-*septies*, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 83/2012, il Piano nazionale in esame sarà oggetto di aggiornamenti annuali, a partire sin dall'anno 2014, entro il 30 giugno di ciascun anno.

5.2 Con riferimento alle ulteriori linee guida previste dal Piano, finalizzate a dettare le indicazioni di base per l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, le stesse dovranno essere definite in occasione del primo aggiornamento del Piano medesimo.

5.3 I dati quantitativi contenuti nel Piano, relativi al numero di infrastrutture di ricarica da realizzare entro il 2020, costituiscono una stima non vincolante suscettibile di aggiornamenti. Pertanto, già in occasione della prima revisione del Piano (30 giugno 2014), andranno rivisti gli obiettivi quantitativi relativi al numero di infrastrutture di ricarica, alla luce di quanto emergerà dalla direttiva comunitaria in corso di adozione sullo sviluppo delle infrastrutture di rifornimento dei veicoli alternativi e in coerenza con il trend di sviluppo del parco veicoli elettrici circolante nel nostro Paese, nonché sulla base di altri parametri che potranno emergere dal Tavolo tecnico (MISTEG).

5.4 Per gli aspetti relativi all'ambiente, l'aggiornamento del Piano dovrà incentrarsi sui seguenti temi:

a) strategia al 2030 secondo i nuovi obiettivi UE concernenti la riduzione dei gas ad effetto serra, l'incremento delle fonti energetiche rinnovabili ed il miglioramento della qualità dell'aria ambiente;

b) uso dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica con priorità di provenienza da fonti rinnovabili, attraverso una corretta modalità di gestione delle reti;

c) progetti di finanziamento del Piano con priorità nei confronti degli Enti locali che hanno sviluppato interventi finalizzati all'efficienza energetica, all'uso delle fonti rinnovabili e alla gestione del traffico attraverso la mobilità sostenibile, a valere su finanziamenti già concessi dal Ministero dell'ambiente e dagli altri Ministeri competenti in materia;

d) fissazione dei criteri di valutazione dei progetti regionali e dei punti di ricarica considerando, tra gli altri, lo sviluppo della rete di gas naturale, la produzione di biometano (decreto interministeriale Ministeri sviluppo economico, ambiente e politiche agricole del 5 dicembre 2013) e la situazione del territorio in termini di inquinamento atmosferico;

e) in considerazione del notevole impatto ambientale correlato allo smaltimento degli accumulatori con cui sono alimentati i veicoli a trazione elettrica, è necessario che il Tavolo tecnico (MISTEG) di cui al punto 2.1 indichi un percorso temporale e metodologico per la creazione di un Pubblico Registro degli Accumulatori tale da consentire la tracciabilità degli stessi, sia nella fase di loro utilizzo che in quella di smaltimento.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1801

Legge 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese
(*Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171*)

Art. 17 septies
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Piano Nazionale Infrastrutturale
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica

Testo finale

Roma, 9 luglio 2013

1. LA LEGGE N. 134 DEL 7 AGOSTO 2012: CONTESTO E OBIETTIVI DI RIFERIMENTO (NORMATIVE EUROPEE)

1.1 Il contesto normativo

La definizione del Piano Nazionale ha utilizzato come base normativa una serie di studi, direttive, regolamenti e Comunicazioni che la Commissione Europea, ad oggi, ha realizzato per regolare e dare impulso allo sviluppo del settore.

Nello specifico:

- **Strategia "*Europa 2020*"** che mira a promuovere i veicoli "verdi" incentivando la ricerca, fissando standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria. Nello specifico nella comunicazione intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la Commissione ha illustrato misure per migliorare la competitività e garantire la sicurezza energetica mediante un uso più efficiente dell'energia e delle risorse.
- **Strategia "*Trasporti 2050*"**, una Roadmap per un settore trasporti competitivo e obiettivi ambiziosi di sostenibilità:
    - riduzione del 60% delle emissioni di CO2 nei trasporti
    - forte impegno sul fronte dei veicoli 100% elettrici e ibridi a basse emissioni
    - presenza preponderante di veicoli ecologici nelle città europee
- **Direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico** nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria (in particolare nelle città). La stessa Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha fissato un obiettivo del 10% per quanto riguarda la quota di mercato delle energie rinnovabili presenti nei combustibili per il trasporto.
- **Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture** nuove da raggiungere entro il 2015 (*sarà riesaminato entro il 2013 con obiettivo 2020: 95 g CO2/km*)
- **"Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico" del 28 aprile 2010**
    - Indica linee di azione per i veicoli verdi, tra i quali i veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida
    - Sostegno alla ricerca e all'innovazione (recupero di competitività europea - profili occupazionali)
    - Incentivi esistenti troppo diversificati tra gli Stati membri
    - Standardizzazione dell'interfaccia veicolo/rete (anche sotto il profilo della comunicazione/negoziazione)
    - Potenziamento dell'infrastruttura di ricarica (impegno della Commissione ad "assumere un ruolo guida" e a definire forme di finanziamento per gli investimenti)
    - Integrazione con le politiche pro-fonti rinnovabili
- Il **Libro bianco "*Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile*"** del **28 marzo 2011** ha esortato a mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti. Di conseguenza la Commissione si è impegnata a elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura. Il Libro bianco ha fissato

inoltre un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da conseguire entro il 2050.

- La **relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012** ha indicato che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per l'ambiente. La comunicazione della Commissione dal titolo "***CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa***" ha fatto proprie le principali raccomandazioni del gruppo di alto livello CARS 21 e ha presentato un piano d'azione basato su quest'ultime.

Inoltre sono state prese in considerazioni le analisi e gli spunti propositivi avanzati da:

- **European Automobile Manufacturers' Association** nel Position Paper del 4 maggio 2012;
- l'**Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas** nelle memorie del
  - 21 gennaio 2011 – Indagine conoscitiva sullo sviluppo della mobilità elettrica - Memoria per le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera dei Deputati
  - 7 giugno 2012 (241/2012/I/eel) - VIII Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati
- **Commissione Italiana Veicoli Elettrici a Batteria, Ibridi e a Celle a combustione** (CIVES) del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) nel Position Paper del 18 dicembre 2012 sul sostegno alla mobilità stradale sostenibile con veicoli a tecnologia elettrica
- dell'Unione dell'Industria dell'elettricità Europea **EURELECTRIC nel Position Paper** *"Facilitating e-mobility: EURELECTRIC views on charging infrastructure"* del marzo 2012

1.2 La visione europea

Il 24 gennaio 2013 la Commissione Europea ha pubblicato una *proposta di Direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi*.

La proposta si basa sulla comunicazione della Commissione su una strategia europea per i combustibili alternativi che esamina le principali opzioni disponibili in materia di combustibili alternativi per sostituire il petrolio, contribuendo al contempo a ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco organico di misure per promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti.

Le principali opzioni in materia di combustibili alternativi sono costituite dall'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale, in forma di gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL), o gas naturale in prodotti liquidi (GTL), e gas di petrolio liquefatto (GPL).

L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura è considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori.

Inoltre, l'assenza di uno sviluppo armonizzato dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e la mobilità diffusa all'interno dell'UE sul versante della domanda. È necessario costruire nuove reti infrastrutturali, in particolare per l'elettricità.
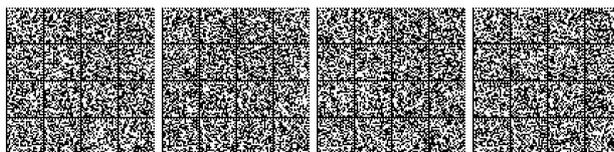
L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare per favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica (elettrici puri / ibridi Plug in), compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.

La proposta di direttiva mira a garantire la costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e l'attuazione nell'Unione europea delle specifiche tecniche comuni per tale infrastruttura, con l'obiettivo di facilitare il lavoro delle forze del mercato e di contribuire con questa iniziativa alla crescita economica in Europa.

La proposta di direttiva stabilisce le prescrizioni per l'elaborazione di quadri strategici nazionali al fine di promuovere la diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e creare l'infrastruttura minima necessaria per tali combustibili, compresa l'applicazione di specifiche tecniche comuni.

Si propone di rendere obbligatoria la copertura infrastrutturale minima per l'elettricità, l'idrogeno e il gas naturale (GNC e GNL), in quanto elemento essenziale per garantire l'accettazione da parte dei consumatori di tali combustibili alternativi (diffusione sul mercato) e sostenere lo sviluppo e la diffusione della tecnologia da parte dell'industria.

La proposta prevede che ciascuno Stato membro si doti di un numero minimo di punti di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica (elettrici puri / ibridi Plug in), **il 10% dei quali sia accessibile a tutti**. Essa definisce il numero minimo di tali punti di ricarica per Stato membro sulla base degli obiettivi nazionali in materia di veicoli ad alimentazione elettrica (elettrici puri / ibridi Plug in) già fissati in molti Stati membri e un'estrapolazione relativa al numero totale atteso per l'intera Unione europea. Ci si aspetta che il numero di veicoli ad alimentazione elettrica (elettrici puri / ibridi Plug in) sarà superiore negli Stati membri con un tasso di urbanizzazione più elevato, in quanto i veicoli elettrici saranno utilizzati prevalentemente negli agglomerati urbani, dati i limiti di percorrenza e il notevole impatto positivo sulla riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore. I veicoli, inoltre, devono poter contare su due punti di ricarica per veicolo disponibili per una ricarica completa e su un certo numero di punti di ricarica pubblicamente accessibili per un'eventuale ricarica complementare per evitare agli utenti il timore di rimanere senza la sufficiente carica.

1.2.1 I contenuti della Proposta

La proposta della Commissione Europea mira a fornire i seguenti punti cardine generali:

- definire l'ambito di applicazione della direttiva e richiedere l'attuazione di specifiche tecniche comuni e la costruzione di un'infrastruttura minima per l'elettricità, il gas naturale (GNC e GNL) e l'idrogeno in quanto combustibili alternativi per i trasporti;
- chiedere agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di cooperazione tra Stati membri e sugli obblighi di rendicontazione nei confronti della Commissione e sulla successiva valutazione da parte di quest'ultima dei quadri strategici nazionali;
- fissare i requisiti relativi al numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici di cui ciascuno Stato membro si deve dotare e le specifiche tecniche comuni di questa infrastruttura;
- definire gli elementi comuni delle informazioni destinate ai consumatori - che devono figurare nelle stazioni di rifornimento, nei manuali dei veicoli e sui veicoli - in materia di combustibili e di compatibilità con i veicoli;
- illustrare la tempistica ed il contenuto delle relazioni degli Stati membri e della Commissione;
- definire i termini per il recepimento della direttiva e la procedura di notifica delle misure nazionali di recepimento.
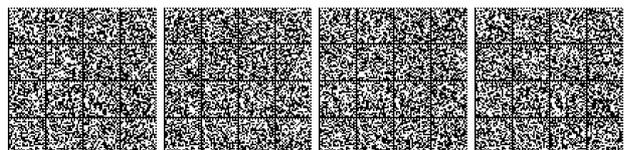
Per quanto riguarda la fornitura di elettricità per il trasporto su strada la Proposta di Direttiva si concentra su alcune indicazioni, quali:

- garanzia di un numero minimo di punti di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica entro il 31 dicembre 2020 di cui una percentuale minima accessibile a tutti;
- conformità alle specifiche tecniche sia per i punti di ricarica lenti che quelli veloci;
- garanzia della presenza di contatori intelligenti per i punti di ricarica accessibili a tutti;
- garanzia che gli Stati membri si assicurino che i consumatori abbiano il diritto di sottoscrivere contratti per la fornitura di elettricità contemporaneamente con più fornitori in modo che la fornitura di elettricità per un veicolo ad alimentazione elettrica possa essere oggetto di un contratto distinto;
- garanzia che gli Stati membri si assicurino che qualsiasi persona possa aprire o gestire punti di ricarica accessibili a tutti e che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con tale persona;
- garanzia che gli Stati membri si assicurino che i prezzi praticati nei punti di ricarica accessibili a tutti siano ragionevoli e non includano un sovrapprezzo o oneri proibitivi per la ricarica di un veicolo ad alimentazione elettrica da parte di un utente che non abbia una relazione contrattuale con il gestore del punto di ricarica. I punti di ricarica accessibili a tutti non rientrano attualmente nelle attività regolamentate del gestore del sistema di distribuzione, quali definite al capo VI della Direttiva 2009/72/CE.

1.3 I contenuti della Legge

La **Legge del 7 agosto 2012, n. 134** - ha dedicato un Capo specifico (Capo IV bis) alla predisposizione di disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

I principali elementi per i quali occorre fornire un lessico da condividere per il prosieguo del Piano sono:

a) **reti infrastrutturali** per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, compresa la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;

b) **veicoli a trazione elettrica**, veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

c) **veicoli a trazione ibrida**, i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo:

   I. i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (**funzionamento ibrido**);

   II. i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (**funzionamento ibrido bimodale**);

III. i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (**funzionamento ibrido multimodale**)

Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, **la realizzazione delle reti infrastrutturali nel territorio nazionale** costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

1) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
2) interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
3) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
4) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
5) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali perseguono l'obiettivo di tutela della salute e dell'ambiente, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

In tal senso si colloca il **Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**, che riprende l'articolo 3 della Proposta di Direttiva Europea con la quale la Commissione Europea chiede agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura.

Il Piano nazionale ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

Il Piano nazionale **definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale**, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.

L'articolo 17-septies della succitata legge evidenzia come al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica debba essere redatto un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che dovrà prevedere:

a) l'istituzione di un **servizio di ricarica dei veicoli**, a partire dalle **aree urbane**, applicabile nell'**ambito del trasporto privato e pubblico** e conforme agli **omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea**, al fine di **garantirne l'interoperabilità** in ambito internazionale;
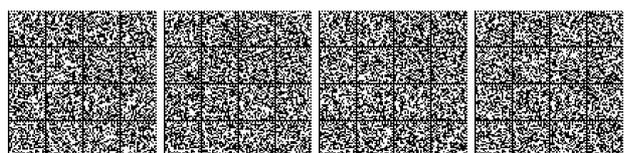
b) l'introduzione di **procedure di gestione del servizio di ricarica** di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, con particolare attenzione:

   I. all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

   II. alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

   III. alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico.

c) l'**introduzione di agevolazioni**, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica;

d) la **realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti**

e) la **promozione della ricerca tecnologica** volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

2. IL PERCORSO IDENTIFICATO

Al fine di giungere ad un risultato quanto più condiviso con i principali stakeholder del settore, che permetta di fornire impulso allo sviluppo della mobilità elettrica e, al contempo, supportare enti locali, società di distribuzione dell'energia elettrica e imprese del settore attraverso specifici accordi di programma per lo sviluppo di progetti in determinati contesti territoriali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato un piano di attività così definito:

1. Incontri bilaterali con i principali stakeholders della mobilità ad alimentazione elettrica nel Paese e raccolta materiale informativo, oltre che acquisizione di informazioni, pareri e viste tecnico/tecnologiche;
2. Definizione di un indice e di una struttura di massima del Piano;
3. Redazione delle linee guida;
4. Attivazione di una consultazione pubblica delle Linee Guida;
5. Acquisizione di osservazioni e pareri;
6. Redazione del documento finale del Piano.

Nello specifico gli incontri effettuati si sono concentrati sui principali soggetti ad oggi interessati dalla tematica della mobilità elettrica e che sono coinvolti, a vario titolo, in progetti pilota sul territorio nazionale.

E' fondamentale sottolineare che tali consultazioni non vogliono ritenersi esaurienti, ma rappresentare un punto di partenza; per questo motivo il Ministero ha poi deciso di attivare una consultazione pubblica aperta a tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti.

I soggetti interessati nella prima fase di consultazioni sono stati:

1) **ENEL S.p.A.**
2) **A2A S.p.A.**
3) **Federazione Anie** (*Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche*)
4) **AEEG** (*Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas*)
5) **CEI-Cives** (*Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, Ibridi e a Celle a combustione - sezione italiana dell'AVERE, European Association for Battery, Hybrid and Fuel cell Electric Vehicles promossa dalla CEE nel 1978*) nell'ambito del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
6) **ENEA** (*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*)

Nell'ambito della realizzazione del percorso sopra citato si colloca la Proposta di Direttiva della Commissione Europea del 24 gennaio 2013 la cui maggioranza di indicazioni erano già considerate all'interno del Piano ma hanno richiesto un allineamento con le indicazioni fornite, ancora in forma di Proposta, dall'UE.

Il Piano sarà poi oggetto di **aggiornamenti annuali** che terranno conto degli sviluppi della rete, della diffusione dei veicoli e del consolidamento degli standard tecnologici.

Nell'ambito di questi aggiornamenti si provvederà ad individuare anche tutte le informazioni funzionali alla redazione del **Quadro Strategico Nazionale** richieste dalla Commissione Europea in merito a:

- la valutazione degli interventi attuati dai singoli Stati membri;
- la valutazione degli effetti della presente direttiva sull'andamento del mercato dei combustibili alternativi e del suo impatto sull'economia e l'ambiente;
- informazioni sul progresso tecnico e l'andamento del mercato dei combustibili alternativi di cui alla presente direttiva e di qualsiasi altro combustibile alternativo.

3. STRUTTURA E FASI DEL PIANO

La carenza di combustibili fossili e le problematiche ambientali legate alle emissioni di CO2 sono questioni con le quali il globo terrestre deve confrontarsi ogni giorno. Nel nostro paese il settore dei trasporti incide per circa il 30% dei fabbisogni energetici e origina il 30% delle emissioni di CO2. L'industria dell'auto ha risposto a tal proposito iniziando la produzione di veicoli ad alimentazione elettrica ed i primi risultati concreti sono visibili a tutti. Le case automobilistiche hanno già in produzione auto ad alimentazione elettrica ed ibride che hanno autonomia e prestazioni sufficienti a sostituire i veicoli a propulsione tradizionale, almeno per le aree metropolitane e per gli spostamenti sistematici degli italiani.

La diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica nel mercato automobilistico deve essere accompagnata da un'adeguata predisposizione della rete di distribuzione, potenziandola dove necessario, in particolar modo dovranno essere realizzate apposite stazioni di ricarica.

Tra i punti più importanti, sottolineati dalla Commissione Europea, c'è quello che sostiene che per i veicoli ad alimentazione elettrica dovrà esserci uno standard che permetterà di effettuare le ricariche in ogni parte d'Europa, incoraggiando "i punti di ricarica pubblicamente accessibili".

Il riuscire a rendere disponibile l'accesso all'energia per ricaricare gli autoveicoli ad alimentazione elettrica, ovunque e in qualsiasi momento, risulta quindi indispensabile per la futura diffusione dei veicoli elettrici stessi.

La Commissione suggerisce poi che i centri di ricarica siano creati su tutto il territorio dell'Unione, in collegamento con reti elettriche intelligenti (*smart*), in grado di "comunicare" con i centri di fornitura e distribuzione energetica, per ottimizzare l'uso dell'energia e ridurne gli sprechi. La proposta di Direttiva infine sottolinea l'importanza della ricerca nel miglioramento dei sistemi di riciclo delle batterie, che altrimenti rischierebbero di ridurre la sostenibilità dei veicoli ad alimentazione elettrica.

Si richiama inoltre l'indicazione che nel predisporre l'infrastruttura per i veicoli ad alimentazione elettrica è necessario tenere conto dell'interazione di tale infrastruttura con il sistema elettrico come pure della politica dell'Unione in materia di energia elettrica. È necessario che la creazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici siano realizzati con le modalità di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate alla creazione o alla gestione di infrastrutture di ricarica. I veicoli elettrici potrebbero contribuire alla stabilità della rete elettrica ricaricando le batterie in periodi di domanda generale di elettricità ridotta e reimmettendo nella rete l'elettricità contenuta nelle batterie in fasi di elevata domanda generale di elettricità. Per questo i punti di ricarica dovrebbero essere dotati di contatori intelligenti e il prezzo dell'elettricità nei punti di ricarica dovrebbe essere basato sul mercato, in modo da promuovere un consumo (e uno stoccaggio) flessibile dell'elettricità grazie a una tariffazione dinamica.

In tale scenario si colloca il Piano Nazionale che, viste le odierne caratteristiche del mercato della mobilità elettrica ancora non consolidata ma bensì in fase di sviluppo e sperimentazione sia lato infrastrutture di ricarica che lato veicoli, individua la necessità di dividere il periodo di sviluppo in due fasi principali e consequenziali che portano, attraverso aggiornamenti annuali del Piano, ad una politica consolidata e condivisa della mobilità elettrica con un orizzonte temporale fino al 2020:

- ***Fase 1*** *(Definizione e Sviluppo)* - rappresentata dal periodo in corso fino all'approvazione di norme condivise a livello europeo. Nello specifico questa fase è intesa come una fase preparatoria che pone le basi per l'introduzione di una dimensione minima di veicoli ad alimentazione elettrica nell'UE anche grazie ad una infrastrutturazione di base che garantisca gli spostamenti all'interno della città e gli spostamenti pendolari che coinvolgono le aree metropolitane nazionali;

- ***Fase 2*** *(Consolidamento)* - il periodo in cui verranno emanate norme comuni e condivise tra Stati Membri in accordo con le Case Automobilistiche e gli enti di standardizzazione/normazione. Tali norme armonizzate dovranno essere individuate nel breve periodo in modo da fornire alle industrie

automobilistiche il tempo necessario per attuare le disposizioni all'interno dei programmi di sviluppo per i propri veicoli e adeguare le infrastrutture di ricarica. In questa fase sarà necessario completare la rete delle infrastrutture di ricarica in modo da coprire l'intero territorio nazionale e consentire una diffusione su larga scala dei veicoli ad alimentazione elettrica.

In termini temporali la prima fase si inquadra nel **periodo 2013-2016** nell'ambito della quale dovrà essere favorita l'immissione di veicoli ad alimentazione elettrica e definite le norme europee di riferimento (standard per le infrastrutture di ricarica) sulla base degli aggiornamenti tecnologici pervenuti dagli organismi tecnici di riferimento (per l'Italia il Comitato Elettrotecnico Italiano); la seconda fase sviluppata nel **periodo 2017-2020** sarà di consolidamento degli standard e di diffusione su larga scala dei veicoli elettrici.

Fase	Periodo Temporale	Obiettivi generali
Fase 1 Definizione e Sviluppo	**2013-2016**	- Introduzione di una dimensione minima di veicoli elettrici - Introduzione di una infrastrutturazione di base di punti di ricarica pubblici e privati - Concertazione e definizione di standard tecnologici - Definizione, sviluppo e implementazione di policy che favoriscano lo sviluppo della mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo tecnologico
Fase 2 Consolidamento	**2017-2020**	- Emanazione di norme comuni e condivise tra Stati Membri - Diffusione su larga scala di veicoli ad alimentazione elettrica (puri e ibridi Plug In) - Completamento e consolidamento della rete di infrastrutture di ricarica pubblica (e privata) - Incentivo allo sviluppo tecnologico

La fase di "*Definizione e Sviluppo*" sarà quella che fornirà le indicazioni di base per lo sviluppo futuro della mobilità elettrica in ambito nazionale senza tralasciare gli aspetti di compatibilità tecnologica a livello europeo che concorrono a garantire l'interoperabilità a livello comunitario.

Questa fase, meglio descritta nel seguito del documento, individuerà:

1. **Criteri e filoni per lo sviluppo di una rete di ricarica elettrica nazionale,** sia in termini di quantità che di localizzazione delle infrastrutture di ricarica, caratteristiche delle stesse e filoni di sviluppo, tra i quali flotte pubbliche, private, mezzi a due ruote e aree residenziali;
2. **Modelli di riferimento** sui quali basare la diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica;
3. **Caratteristiche minime standard dei componenti del processo di ricarica** costituite principalmente da prese e modi di ricarica, protocolli di comunicazione e forme/strumenti per l'accesso alle infrastrutture;
4. **Policy che incentivino lo sviluppo della mobilità** elettrica insistendo sui seguenti filoni:
    - revisione Piani Urbanistici,
    - incentivo all'acquisto dei veicoli,
    - incentivo alla partecipazione a progetti europei,
    - favorire il coinvolgimento degli utilizzatori finali attraverso campagne informative e politiche di condivisione delle strategie nazionali e regionali del settore.

Gli elementi individuati costituiranno la base per poter testare e diffondere reti di ricarica elettrica integrate con il territorio (*con un ottica di tipo Smart Grids*) anche grazie a progetti integrati sviluppati da Regioni, Comuni e/o società di distribuzione insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sosterrà un programma operativo fondato sull'implementazione di progetti co-finanziati e di iniziative pubblico/private e private nella direzione dello sviluppo e della ricerca di tecnologie e strutture organizzative idonee alla mobilità elettrica.
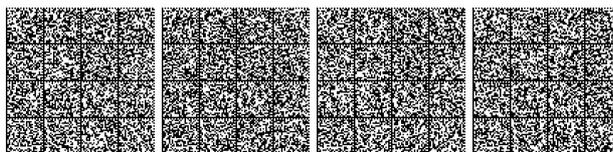
La fase di "*Consolidamento*", che si fonda sugli elementi di base individuati nella fase di "*Definizione e Sviluppo*" e sulle revisioni effettuate nell'ambito degli aggiornamenti annuali del Piano che dovranno valutare il reale stato d'avanzamento della mobilità elettrica sia in termini di diffusione dei veicoli che di infrastrutturazione dei punti di ricarica, in linea con le indicazione fornite da ACEA (*European Automobile Manufacturers' Association*), vedrà un consolidamento degli standard comunitari ed uno sviluppo tecnologico in grado di fornire una base strutturata per le case automobilistiche e quindi la loro produzione di massa dei veicoli ad alimentazione elettrica con l'individuazione di filiere produttive dedicate. Inoltre in questa fase, sulla base degli studi sulle abitudini e le esigenze degli utenti elettrici verrà consolidata (e adeguata laddove necessario) la rete di ricarica elettrica presente sul territorio nazionale.
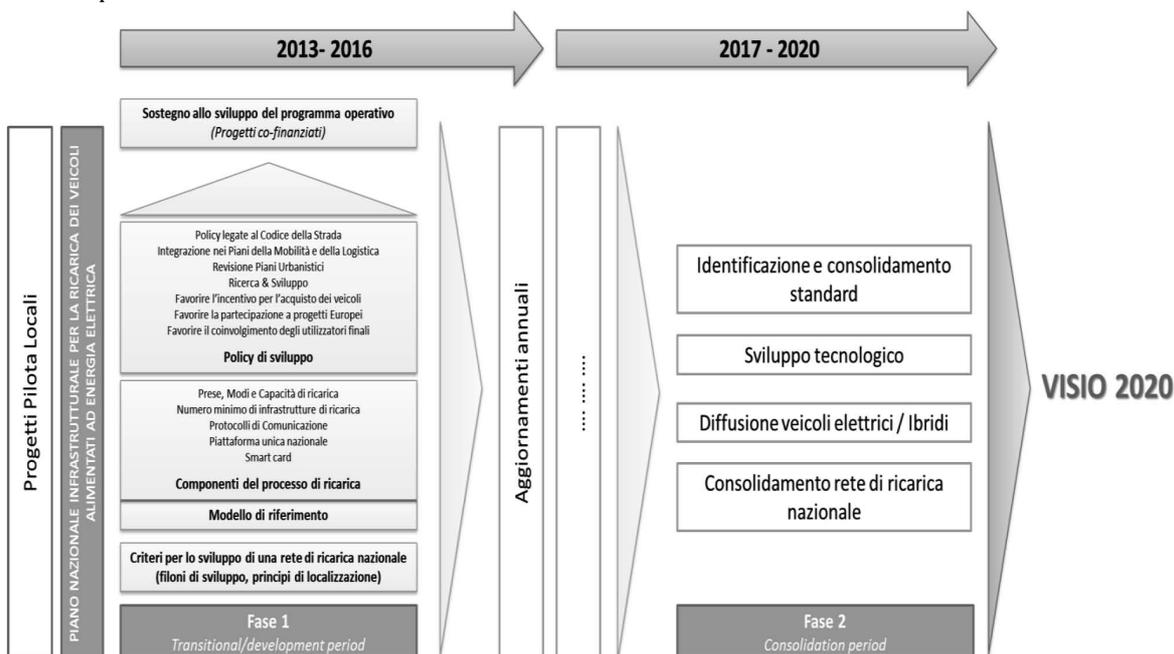
- Fasi e struttura del Piano Nazionale -

Con riferimento allo sviluppo della **Prima Fase**, sulla base delle classificazioni realizzate da Cives ed Eurelectric, il Piano Nazionale individua le seguenti classi di infrastrutture di ricarica sulla base della capacità di erogazione dell'energia:

- Normal power (Slow charging) - fino a 3,7 kW
- Medium power (Quick charging) - da 3,7 fino a 22 kW
- High power (Fast charging) - superiore a 22 kW (*ad oggi le sperimentazioni diffuse su scala nazionale sono quelle a 43 kW in corrente alternata e 50 kW in corrente continua*)
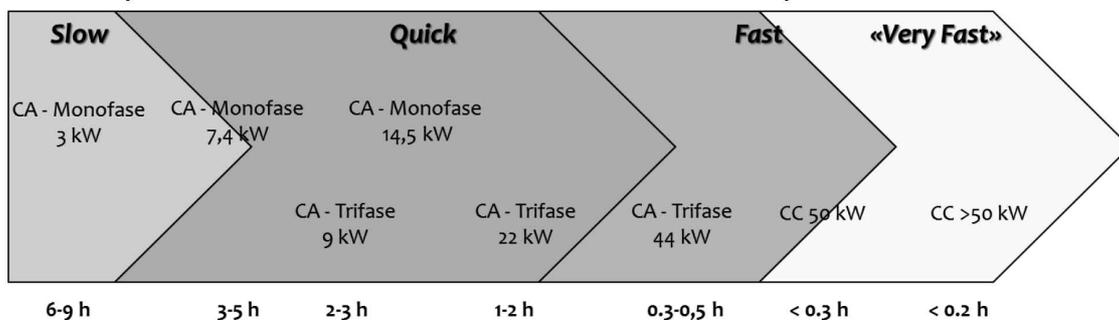
- Classi di infrastrutture di ricarica -
CA: Corrente Alternata ; CC Corrente Continua

4. CRITERI E FILONI PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI RICARICA ELETTRICA NAZIONALE

4.1 I criteri adottati per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica

Il piano di infrastrutturazione elettrica, nel breve periodo (1-2 anni) fornisce priorità all'infrastrutturazione delle aree urbane ed ai fenomeni di pendolarismo ad esse connessi , per ampliare l'attenzione sulle aree extraurbane e autostradali nel medio-lungo periodo (3-5 anni) anche con la dotazione di punti ricarica elettrica di tipo "fast" (*ossia in grado di garantire una ricarica in meno di 30 minuti*) sia in ambito pubblico che presso i distributori di carburante. Tale aspetto andrà valutato in futuro anche in virtù dello sviluppo tecnologico delle infrastrutture e delle batterie che permetterà di aumentare l'autonomia delle vetture e diminuire i tempi di ricarica.

La normativa tecnica corrente non evidenzia restrizioni circa la necessità di presidio dei punti di ricarica di tipo fast che pertanto non devono necessariamente essere installati in aree presidiate; rimane altresì inteso che per gli apparati di ricarica fast e, soprattutto, very fast, è fortemente auspicabile che questi siano allestiti in aree presidiate, in particolar modo nei pressi degli attuali distributori di carburante, anche per garantire la persistenza di punti di riferimento già acquisiti da parte dei conducenti di veicoli.

Per le principali aree individuate, si condivide la strutturazione nelle seguenti macro-categorie:

- pubblico (accessibile da tutti)
- privato (accessibile solo a privati)
- privato accessibile al pubblico (accessibili da tutti, ad esempio in determinate ore e/o giorni)

Si evidenzia l'importanza di dotare la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Centro Commerciali e Cinema di infrastrutture di ricarica al fine di permette di rispettare le tempistiche e lo stile di vita degli utenti senza stravolgere le abitudini del conducente medio.

Discorso ancora più pregnante per le attuali stazioni di rifornimento, già percepite come punto di riferimento e con caratteristiche pregnanti tra le quali localizzazione in funzione della domanda reale, video-sorveglianza, connessione alla rete elettrica, dotate per lo più di spazi di parcheggio, mappate nei sistemi di navigazione. Risulta strategica anche la predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli per le autorimesse ed i parcheggi multipiano. Per tutte le autorimesse, parcheggi privati e parcheggi pubblici in generale si auspica la predisposizione di un numero adeguato (*e coerente con la dimensione del parcheggio*), di stalli da allestire con infrastrutture di ricarica elettrica. In caso di nuova costruzione tale predisposizione dovrà essere indicata in sede di progetto e garantire una percentuale dei posti dedicati ai veicoli elettrici pari almeno al 5% del numero complessivo dei posti messi a disposizione.

L'infrastrutturazione delle aree urbane e metropolitane deve prevedere un giusto rapporto tra le infrastrutture residenziali e quelle di carattere pubblico.

Al fine di minimizzare l'impatto sull'utilizzo del suolo pubblico ogni infrastruttura di ricarica, fatte salve le capacità della rete elettrica presente, dovrà permettere la ricarica simultanea di due veicoli. Tale disposizione è da intendersi in tutte quelle aree caratterizzate da disponibilità di almeno due stalli adiacenti.

L'infrastrutturazione con punti di ricarica deve essere funzionale al servizio da fornire al parco elettrico presente nelle diverse aree del Paese; in tal senso, nella decisione di infrastrutturare una determinata area sarà indispensabile considerare sia il parco veicoli ad alimentazione elettrica già esistente sia l'acquisizione di vetture prevista nel medio periodo.
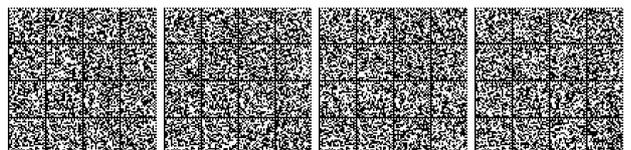
Inoltre, risulta fondamentale considerare in tutti i progetti una adeguata strutturazione dei siti residenziali (garage, parcheggi residenziali, ecc.) che, nella prima fase di sviluppo della mobilità elettrica, deve garantire una proporzione che non superi il rapporto *1 (Infrastrutture Pubbliche)* a *8 (Infrastrutture Private)*. In questo rapporto non sono presi in considerazione gli attuali (o prevedibili) impianti di distribuzione del carburante.

Il rapporto tra punti di ricarica di tipo slow e/o quick e punti di ricarica di tipo fast non viene preso in considerazione nel rapporto tra infrastrutture pubbliche e private ma viene tenuto in conto nello sviluppo dei progetti che dovranno motivare la scelta sul tipo di ricarica per l'area che ne dovrà essere dotata. In tal senso il Ministero, con le Regioni ed i Comuni provvederà a monitorare le caratteristiche dell'infrastrutturazione proprio nell'ottica di trovare il giusto compromesso tra miglioramento dell'accessibilità pubblica e riduzione del numero di colonnine "potenzialmente inutili".

Tra gli elementi che creano barriere allo sviluppo della mobilità elettrica è stata riscontrata anche la mancanza di tempistiche certe imposte, in particolare:

- al DSO (Distribution System Operator) per la connessione delle colonnine di ricarica al sistema elettrico;
- agli Enti Locali per il rilascio della concessione per l'installazione delle colonnine su suolo pubblico.

Nelle more delle particolarità territoriale e nel rispetto delle normative di settore vigenti, si indicano come tempi massimi per la concessione delle previste autorizzazioni da parte degli enti locali per l'installazione delle colonnine di ricarica su suolo pubblico quelli di 30 giorni, *fatta salva la situazione in cui risulta necessario avviare il percorso della Conferenza dei Servizi, in quel caso dovranno essere seguite le tempistiche indicate dalla normativa di settore* e previa richiesta di eventuali integrazioni alla documentazione trasmessa.

In merito ai tempi di connessione alla rete elettrica si rimanda alla normativa vigente. Nell'ambito del tavolo tecnico di lavoro MIT, MiSE e AEEG, si valuterà se sarà opportuno identificare delle tempistiche diverse per le connessioni relative alla mobilità elettrica.

4.2 I filoni per lo sviluppo di una rete di ricarica nazionale

L'infrastrutturazione dovrà seguire i seguenti filoni (o aggregazioni di essi):

1. **Mobilità sostenibile in ambito urbano/metropolitano** *(Distribuzione territoriale a servizio degli spostamenti sistematici e occasionali)*

   Progetti tematici a servizio di aree specifiche della città (città d'arte, città balneare, ecc.).

   Tipologia di ricarica auspicata:
   <u>Infrastrutture di ricarica slow/quick</u> in aree di scambio.
   <u>Infrastrutture di ricarica fast</u> nelle altre localizzazioni (previa specifica analisi di mobilità e della sosta).

2. **Flotte pubbliche e private**

   Aziende/Flotte ossia flotte aziendali e/o di enti pubblici, servizi di car sharing, servizi navetta per scuole, turismo, disabili o categorie svantaggiate, flotte per il trasporto delle merci (consegna ultimo miglio) con lo sviluppo di adeguati punti di consegna della merce (compresi progetti di city logistics che prevedono l'utilizzo di mezzi elettrici per la gestione dell'ultimo miglio).

   Tipologia di ricarica auspicata:
   <u>Infrastrutture di ricarica slow/quick</u>

3. **Impianti di distribuzione del carburante** sulla base del servizio che viene fornito in una tratta extraurbana / autostradale con determinate caratteristiche di traffico/viabilità.

   Tipologia di ricarica auspicata:
   Infrastrutture di ricarica fast

4. **Mezzi a due ruote (motocicli)** con apposite aree dedicate.

   Tipologia di ricarica auspicata:
   Infrastrutture di ricarica quick/fast che permettano la ricarica totale o di più della metà della batteria in al più 30 minuti di tempo.

5. **Aree residenziali** - il comune può farsi carico di collazionare una serie di richieste provenienti da più aree residenziali (ad esempio più condomini) presenti sul proprio territorio.

   Tipologia di ricarica auspicata:
   Infrastrutture di ricarica slow

Al fine di non limitare gli investimenti in questa prima fase di sviluppo della mobilità elettrica per i filoni individuati si fornisce un suggerimento, non vincolante, per la tipologia (Slow, Quick e Fast) di ricarica da utilizzare. Rimane inteso che ciascun piano di infrastrutturazione dovrà essere vagliato dapprima dall'ente locale ospitante e poi dal Ministero competente per evitare una infrastrutturazione non coerente con le caratteristiche dell'area scelta.

4.3 Numero minimo di infrastrutture di ricarica

Il presente Piano ha come obiettivo fondamentale quello di identificare una rete di ricarica che garantisca la circolazione dei veicoli ad alimentazione elettrica (o ibridi) senza soluzione di continuità a partire dalle aree comunali, per estendersi alle aree metropolitane fino agli ambiti regionali ed extraregionali.

Nello specifico in questa prima fase non si ritiene di fornire un numero indicativo di infrastrutture di cui l'Italia deve dotarsi[1] ma si preferisce indicare una serie di variabili che dovranno essere prese in considerazione per identificare il numero minimo di infrastrutture di ricarica (sia pubbliche che private) necessarie a coprire una determinata area geografica sul territorio nazionale.

In particolare, per ciascuna area di riferimento (Comune, Area Metropolitana, Provincia o Regione) sono stati individuati i seguenti **attributi**:

- Popolazione
- Densità abitativa
- Superficie
- Popolazione attiva

A questi vanno incrociati le **variabili**:

- Tasso di Motorizzazione
- % Parco Veicoli ad alimentazione elettrica (puri e ibridi Plug In) in un determinato orizzonte temporale (2015, 2020, ecc.)

Potranno inoltre essere considerati, qualora disponibili dei dati attendibili, i livelli di emissioni di CO2 presente nell'area considerata e i livelli di PM10 al fine di favorire le aree con un basso livello di qualità dell'aria il che porta a favorire le limitazioni della circolazione dei mezzi a combustione interna introdotte da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Al momento esistono dati non ancora affidabili sulla domanda prevista relativi alla

[1] La Proposta di Direttiva della Commissione Europea sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi indica che, entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici pari a 1.255.000 complessivi di cui almeno 125.000 accessibili a tutti.
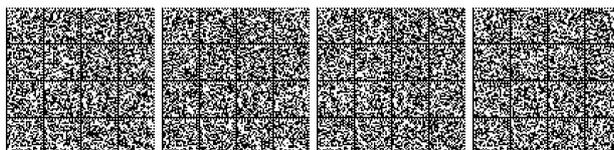
mobilità elettrica, in virtù di ciò non viene presa in considerazione la variabile "domanda potenziale". In ogni modo anche sulla base delle importanti azioni intraprese dal MISE in termini di incentivi che coinvolgono anche i veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida plug in, nell'ambito dell'aggiornamento del piano sarà possibile integrare tale elemento nella determinazione del numero di punti di ricarica utili sul territorio nazionale.

In merito al numero minimo di infrastrutture di ricarica pubbliche accessibili a tutti queste devono rappresentare almeno il 10% del numero complessivo delle infrastrutture presenti in un territorio.

Fornire una proporzione tra punti di ricarica accessibili a tutti e punti di ricarica accessibili solo ai privati si ritiene sia necessario ad evitare una eccessiva infrastrutturazione pubblica che non è esatta garanzia di diffusione dei veicoli elettrici. Inoltre soprattutto nella prima fase è importante capire i meccanismi adottati dai "conducenti elettrici" per poi, eventualmente, ovviare con una leggera modifica dei criteri di sviluppo della rete di ricarica elettrica. In tal senso sarà possibile tener conto dell'evoluzione del parco veicoli elettrici nel tempo e il grado di utilizzo delle stazioni di ricarica pubbliche.

D'altro canto, anche sulla base di quanto indicato dalla Commissione Europea nella proposta di Direttiva, con l'implementazione di almeno 125.000 punti di ricarica accessibili al pubblico, si indica un piano di evoluzione del numero di punti di ricarica, che potrà comunque essere rettificato nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Piano, qualora l'evoluzione della mobilità elettrica subisca dei bruschi cambiamenti.

Il Piano prevede i seguenti passi intermedi:

- OBIETTIVO 2016 - 90.000 punti di ricarica accessibili al pubblico
- OBIETTIVO 2018 - 110.000 punti di ricarica accessibili al pubblico
- OBIETTIVO 2020 - 130.000 punti di ricarica accessibili al pubblico

In ogni caso, il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico dovrà rispettare un piano coerente con le esigenze e i vincoli urbanistici e modulato monitorando sia la diffusione di autoveicoli elettrici derivante dal progresso tecnologico e dai nuovi modelli proposti dalle case automobilistiche, sia l'evoluzione dei comportamenti degli utenti rispetto all'utilizzo di mezzi pubblici collettivi o individuali. A tal fine sarà indispensabile una programmazione concordata tra il Comune, l'eventuale Provider e il Distributore.
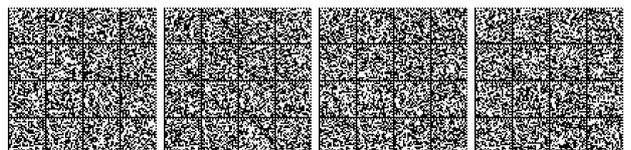
5. MODELLI DI RIFERIMENTO

Prendendo come riferimento i modelli di Business identificati dall'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) le cui sperimentazione sono ancora in corso di realizzazione, è possibile utilizzare il seguente lessico comune:

- **Modello distributore**: le infrastrutture di ricarica vengono installate e gestite dall'impresa distributrice nella propria area di concessione;
- **Modello service provider in esclusiva**: il servizio di ricarica è operato in regime esclusivo a seguito di gara o di concessione da parte dell'ente locale;
- **Modello service provider in concorrenza**: ricalca quello in vigore per le stazioni di rifornimento dei carburanti.

In questa prima fase **non si individua un modello di riferimento ma un elemento che deve essere garantito da tutti i sistemi/le reti** che si sviluppano a livello nazionale che è quello della competizione della vendita di energia. In altro senso, gli utenti devono potersi rivolgere sul mercato a qualunque società accreditata alla vendita di energia elettrica sul territorio nazionale, purché in possesso di un'offerta dedicata alla mobilità.

Deve essere contemplata la possibilità di coesistenza, sul territorio nazionale, di infrastrutture di ricarica pubbliche di proprietà di diversi operatori e che queste siano fra di esse aperte all'interoperabilità secondo standard condivisi.

Da una analisi delle esperienze maturate nel corso dei progetti pilota è emerso che al fine di poter realizzare una infrastrutturazione più capillare ed in tempi più rapidi per l'infrastrutturazione delle aree urbane/metropolitane il modello distributore risulta preferibile rispetto agli altri. Tuttavia tale modello, se non supportato da apposite analisi di traffico/mobilità a giustificazione delle localizzazioni prescelte, potrebbe presentare il rischio di una infrastrutturazione non funzionale alle reali esigenze del territorio e di mobilità. In tal senso il numero e l'ubicazione delle infrastrutture di ricarica dovrà essere stabilita in coerenza con i principi del piano e di concerto con le amministrazioni locali.

Rimane inteso che qualora un'amministrazione locale ha intenzione di mettere a bando i servizi di erogazione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici il distributore della zona è obbligato a provvedere all'allaccio della linea elettrica così come avviene per le attuali utenze domestiche di energia elettrica.

D'altro canto, in tale scenario, il soggetto vincitore della gara dovrà interfacciarsi preventivamente anche con il gestore di rete, per il tramite dell'amministrazione locale competente, nella fase di definizione di numero e ubicazione delle colonnine di ricarica, anche al fine di evitare la generazione di extra-costi legati ad un non efficiente sfruttamento delle attuali e future risorse della rete. Risulta quindi evidente come al fine di localizzare le infrastrutture di ricarica coerentemente con le esigenze di mobilità e i vincoli della rete elettrica, è quindi fondamentale una concertazione tra tutti i soggetti interessati, tra cui in particolare, a prescindere dal modello di business identificato:

- gli enti locali per la selezione dei migliori siti sulla base della conoscenza del territorio e per semplificare ed abbreviare le procedure autorizzative e
- il distributore per una verifica della rete elettrica e dei carichi della stessa al fine di minimizzare, laddove possibile, le opere necessarie e, quindi, preservare il territorio.

Tale principio non ricade per il modello service provider in concorrenza dove il punto di ricarica ricalca la struttura di una stazione di rifornimento dei carburanti. In questo caso per il sistema elettrico c'è un unico utente del dispacciamento e un solo cliente. Tale modello potrà essere applicato per l'ammodernamento/adeguamento degli impianti di rifornimento del carburante attraverso infrastrutture di ricarica elettrica "custodite" (*ossia che prevedono la presenza di personale ad hoc per accedere al servizio*).
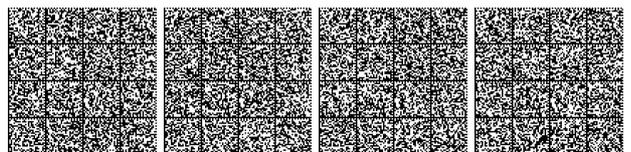
Nella prima fase è necessario privilegiare soluzioni aperte che, in particolare, permettano di considerare la "ricarica" non solo come "vendita" di energia ma anche come parte della fornitura di un servizio. In questo ambito, anche sulla scia della quasi totalità delle esperienze europee in corso, la vendita del kWh non rappresenta l'unica componente dell'intero servizio fatturato. Tale scenario supporta l'opportunità che molti operatori possano fornire un "servizio di mobilità" che includa anche, ad esempio l'installazione, la manutenzione e/o la gestione di infrastrutture di ricarica, nonché eventuali servizi aggiuntivi per l'utente della ricarica (per esempio servizi di geo-localizzazione, di informazione e reportistica sui costi sostenuti, ecc.).

E' emerso che garantire la competizione della vendita di energia è fonte di oneri gestionali per gli operatori che tentano di sviluppare il servizio di ricarica (gestione della fatturazione dei servizi di approvvigionamento, trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica sugli esigui volumi associati ai POD della colonnina) e di complessità che richiedono l'aggiornamento del quadro regolatorio del sistema elettrico (ad es. switching dei fornitori sui POD associati alla colonnina).

L'obiettivo della competizione della vendita di energia potrebbe essere raggiunto attraverso un assetto di mercato che preveda una pluralità di operatori attivi nell'attività di installazione e gestione delle colonnine su suolo pubblico e privato piuttosto che dalla possibilità, data a tutti i venditori di energia, di vendere energia elettrica tramite l'infrastruttura di ricarica pubblica sviluppata da altri operatori.

Tali aspetti verranno avanzati all'AEEG per le opportune valutazione e determinazioni di competenza.

In ogni caso, nella fase transitoria sarà costituito un tavolo tecnico (MISTEG) composto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con l'obiettivo di monitorare i prezzi praticati, i servizi erogati e definire le azioni utili a supportare la diffusione delle infrastrutture di ricarica evitando distorsioni del mercato legate alla iniziale inevitabile limitata disponibilità delle stazioni. Tale tavolo servirà anche a supportare le proposte che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri affinché quest'ultimo possa formulare indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito alla determinazione delle tariffe, fissazione di criteri specifici, riconoscimento e recupero dei costi sostenuti, opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato da quello pubblico e altro (*vedi paragrafo 8.8*).

Al fine di dettare le indicazioni di base per l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico saranno definite delle Linee Guida all'interno delle quali verranno elencate le caratteristiche della segnaletica (orizzontale e verticale), la collocazione delle infrastrutture di ricarica, documentazione tecnica minima necessaria, ecc..
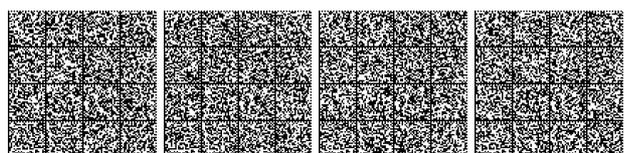
6. LE COMPONENTI DEL PROCESSO DI RICARICA: CARATTERISTICHE MINIME STANDARD

6.1 Modi, Prese e Spine

La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC)[2] ha definito 4 modi standard che riflettono i principali metodi di ricarica delle auto ad alimentazione elettrica (*puri e ibridi Plug In, PHEV*).

I modi di ricarica riguardano essenzialmente **il tipo di corrente ricevuta dal veicolo** (continua, alternata monofase oppure alternata trifase), **la sua tensione** (per la corrente alternata si spazia sostanzialmente fra i 110V monofase ai 480V trifase), la presenza o meno di **messa a terra** e **di linee di controllo** per consentire un dialogo mono o bidirezionale fra stazione di ricarica e veicolo, la presenza e ubicazione di un dispositivo di protezione.

I quattro modi sono brevemente descritti qui sotto:

- "**Mode 1**" - slow charging from a household-type socket-outlet
- "**Mode 2**" - slow charging from a household-type socket-outlet with an in-cable protection device
- "**Mode 3**" - slow or fast charging using a specific EV e PHEV socket-outlet with control and protection function installed
- "**Mode 4**" - fast charging using an external charger

Con riferimento alla messa a terra occorre che le soluzioni adottate siano coerenti con l'esercizio del neutro tipico delle reti di distribuzione dell'energia (sistema TT) e che garantiscano, in ogni modo, un livello adeguato di sicurezza dai pericoli di folgorazione.

Al momento i modi da 1 a 3, tutti a corrente alternata, trovano maggior diffusione. Il modo 4, a corrente continua, è però interessante anche per il vantaggio di *non richiedere un raddrizzatore a bordo dell'auto*, con vantaggi in termini di leggerezza e semplicità del veicolo, ed è quindi prevedibile che si diffonda in futuro.

In particolare per la ricarica a corrente continua (DC) sono stati definiti due sotto-modi di funzionamento:

- DC Level 1 (fino a 500V e 80A, potenza 40 kW)
- DC Level 2 (fino a 500 V e 200A, potenza 100 kW): con quest'ultima modalità si stima che il tempo tipico per una ricarica completa possa ridursi fino a soli 10 minuti circa.

Per quanto riguarda prese e spine la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC)[3] ha definito 3 tipologie di prese:

1. IEC 62196-2 "Type 1" - single phase vehicle coupler - reflecting the SAE J1772/2009 automotive plug specifications - **Yazaki**
2. IEC 62196-2 "Type 2" - single and three phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications - **Mennekes**
3. IEC 62196-2 "Type 3" - single and three phase vehicle coupler with shutters - reflecting the EV Plug Alliance proposal - **SCAME**

[2] CEI EN 61851-1 Ed.2 - Electric vehicle conductive charging system, Part 1: General requirements
[3] CEI EN 62196-2 - Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles.

La Society of Automotive Engineers (SAE) ha approvato la nuova generazione di serie J1772 di ricarica per auto elettrica: **Combo Connector** (o **Combo 2**).

Il consorzio SAE ha ritenuto che fosse preferibile puntare ad un unico connettore universale. Il **Combo Connector** (o **Combo 2**) abbina la ricarica rapida in corrente continua e la ricarica standard di 2 livello in una sola unità. La previsione è che la sua introduzione consentirà di ridurre il tempo di ricarica fino a circa 10 minuti.

Dal punto di vista delle modalità supportate, questa revisione del preesistente standard SAE J1772 consiste nell'aggiunta del supporto per la ricarica in continua secondo i modi DC Level 1 (fino a 500V e 80A per una potenza di 40 kW) e DC Level 2 (500 V, 200 A e 100 kW) - Modo 4, oltre ai già presenti modi di ricarica AC Level 1 e Level 2 per la ricarica in corrente alternata.

Sulla base dello stato dell'arte, delle indicazioni emerse dai documenti consultati e dagli incontri avuti con i principali stakeholders e dalle proposizioni della Direttiva , per quanto riguarda le prese e i modi di ricarica, il Piano individua le seguenti disposizioni:

a) Per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo Normal power (Slow charging) e Medium power (Quick charging) si individua il modo di ricarica "**Mode 3**" - slow or fast charging using a specific EV socket-outlet with control and protection function installed e il "**Tipo 2**" - single and three phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications.

   Per questa prima Fase (*transitional/developement period*), visto l'obiettivo della stessa, se l'ingresso del veicolo è di un tipo diverso da quello del connettore sul cavo fisso, il cliente deve essere in grado di utilizzare il proprio cavo fornito con il veicolo, quindi risulta importante che tutti i punti di ricarica pubblici che utilizzano i cavi collegati abbiano un ulteriore presa di tipo 2 (Tipo 3 ove richiesto). Tutti gli adattatori sul lato del veicolo sono vietati dalla norma IEC 61851 per motivi di sicurezza.

   I punti di ricarica elettrica (a corrente alternata) lenta per veicoli ad alimentazione elettrica ottemperano alle prescrizioni della EN 61851-1 e sono muniti, ai fini dell'interoperabilità, di prese di connessione di tipo 2, quali descritti nella norma EN 62196-2.

b) La ricarica conduttiva può essere ottenuta connettendo direttamente il veicolo ad alimentazione elettrica alla rete di alimentazione in **corrente alternata** (ricarica in AC), in tal caso il caricabatteria è montato sul veicolo ed effettua la conversione in **corrente continua** per le batterie, oppure utilizzando un carica batterie esterno al veicolo (ricarica in DC) che effettua la conversione della corrente alternata della rete nella corrente continua richiesta dal veicolo per le batterie.

Per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo **High power** (Fast charging) si individua il modo di ricarica "**Mode 3**" e il "**Tipo 2**" - single and three phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications.

Tuttavia lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture in ambito pubblico deve comunque prendere in considerazione la presenza di veicoli dotati di altri dispositivi di ricarica in corrente continua (quale ad esempio CHAdeMO - "**Mode 4**" - fast charging using an external charger e "**Tipo 2**" - single and three phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications) adottato per molte vetture prodotte da case automobilistiche giapponesi che sono produttori di veicoli (Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Peugeot e Citroen), anche molto presenti sul territorio nazionale.

A livello mondiale, nel settore automotive, i costruttori tedeschi (BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche) e quelli americani (Ford, GM, Chrysler) con lo standard di ricarica CCS/Combo2 hanno nella pipeline la ricarica rapida in corrente continua[4]. Questo significa, in una logica di interoperabilità transnazionale, che la soluzione

[4] Studio EURELECTRIC, marzo 2012

ricarica in corrente continua dovrà essere disponibile anche in Italia. In virtù di talune considerazioni per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo High power (Fast charging) si individua come riferimento per l'orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni) il Combo Connector (o Combo 2) che abbina la ricarica rapida in corrente continua e la ricarica standard di 2 livello in una sola unità.

Nel breve periodo (1-2 anni), prima di una definizione più chiara anche delle produzioni automobilistiche, gli apparati di ricarica veloce da installare saranno sia quelli dotati di sistemi di ricarica rapida in corrente continua (ad oggi fino a 50 kW di potenza) che sistemi che supportano la ricarica veloce in corrente alternata (ad oggi fino a 43 kW di potenza). In altri termini nel breve periodo il sistema di ricarica in corrente continua deve essere complementare al sistema di ricarica in corrente alternata.

In merito al tema contatori intelligenti tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici, il cui accesso non è soggetto a limitazioni, sono dotati di contatori intelligenti, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 28, della direttiva 2012/27/UE e rispettano i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale Direttiva (vedi proposta di Direttiva Europea).

Tutti i consumatori devono avere il diritto di sottoscrivere contratti per la fornitura di elettricità contemporaneamente con più fornitori in modo che la fornitura di elettricità per un veicolo elettrico possa essere oggetto di un contratto distinto.

Per quanto riguarda i veicoli leggeri quali motocicli e scooter il complesso "ricarica", che comprende a una estremità il connettore per il punto di ricarica, deve risultare leggero e poco ingombrante per poter essere immagazzinato nel veicolo leggero, la configurazione di tipo 2 non risulta adeguata a queste necessità.

Tali tipi di veicoli sono molto diffusi in Italia e realizzati da industrie nazionali. In ambito di mobilità elettrica urbana si prevede un enorme incremento del parco circolante (veicoli leggeri) nei prossimi 10 anni, decisamente superiore a quello degli autoveicoli. La potenza di ricarica di tali veicoli leggeri è diversa e decisamente minore da quella richiesta per i veicoli pesanti, quali le automobili.

La norma EN 62196-2 prevede anche la configurazione tipo 3. In particolare, dopo attento esame, il Comitato Tecnico CEI 312 "Componenti elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale" ha ritenuto la configurazione 3A adatta alle esigenze dei veicoli leggeri. Essa consente una ricarica sicura in ambiente pubblico, ha dimensioni e ingombri più contenuti rispetto alla configurazione 2, garantisce l'interoperabilità per tutti i veicoli leggeri.

Questo comporta punti di ricarica dedicati a questi tipi di veicoli, necessari in una nazione quale l'Italia dove i veicoli a due ruote sono prodotti dall'industria nazionale e utilizzati intensamente in tutte le stagioni.

In tal senso, i punti di ricarica elettrica (a corrente alternata) lenta per veicoli elettrici leggeri ottemperano alle prescrizioni della EN 61851-1 e sono muniti, ai fini dell' interoperabilità, di **prese di connessione di tipo 3A,** quali descritti nella norma EN 62196-2.

Il Piano nell'ambito del suo aggiornamento annuale terrà in considerazione degli indirizzi emersi nel corso delle sperimentazioni e dei progetti sviluppati, nonché delle determinazioni avanzate dagli enti di standardizzazione[5].

In ottemperanza a quanto previsto dalla filosofia del "nuovo approccio" nel presente Piano non si indica l'anno di emissione dell'atto legislativo altrimenti si rischia di "congelare" lo stato della tecnica all'anno di emissione della norma e di non consentire l'evoluzione normativa nonché l'innovazione tecnologica.

[5] Ad esempio, in ambito nazionale è in preparazione una proposta di revisione di tale norma, che verrà presentata in ambito europeo e mondiale, che consenta l'inserimento (se voluto) di dispositivi meccanici di protezione delle parti accessibili in tensione, comunemente denominati "shutter", all'interno delle prese, lato punti di ricarica (modifica dei fogli 2 della EN 62196-2:2012).
Una tale proposta, se accettata, consentirà l'utilizzo della configurazione 2 con possibilità o meno di inserimento degli shutter nelle prese in base alle decisioni dei Paesi che installeranno i punti di ricarica, consentendo sempre l'interoperabilità dei connettori di tipo 2, in tutta l'Europa.

Si valuteranno inoltre anche eventuali sperimentazioni e i risultati ottenuti nell'ambito di progetti incentrati sulla ricarica conduttiva attraverso comunicazione wireless, ossia senza l'utilizzo di dispositivi fissi presenti sul terreno. Per questi progetti sarà indispensabile evidenziare indicazioni di carattere tecnico su modalità di ricarica e tempi di ricarica oltre che sull'impatto che tali modi di ricarica hanno sull'ambiente.

L'impiego sempre più massiccio dei veicoli elettrici rappresenterebbe sicuramente un grande passo avanti verso un futuro green, ma non bisogna trascurare il problema legato allo smaltimento degli accumulatori che possono rappresentare una grande minaccia per l'ambiente. In tale senso viene valutata positivamente l'indicazione che richiama il bisogno di creare un meccanismo analogo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Per questo nell'ambito del prossimo aggiornamento del Piano verrà approfondito il tema dello smaltimento delle batterie.

Ad oggi, la normativa nazionale, tratta l'attività attraverso il COBAT – Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste. Verranno verificati gli elementi necessari per gli aggiornamenti delle attuali attività del COBAT al tema dello smaltimento delle batterie relative all'alimentazione dei veicoli elettrici e ibridi plug in.

6.2 Protocolli di Comunicazione

Per quanto concerne la comunicazione tra la vettura e l'infrastruttura di ricarica lo standard è IEC 61851-1. Tale dispositivo prevede un'elettronica di controllo che utilizza un sistema di comunicazione "universale" tra la stazione ed il veicolo attraverso un circuito PWM (Pulse width Modulation). Tale standard deve essere applicato su tutti i punti di ricarica.

La specifica della norma ISO / IEC 15118 (*BS ISO/IEC 15118-1 Road vehicles - Vehicle to grid communication interface*) consente una ricarica affidabile in diversi casi d'uso come l'integrazione delle smart grid, il roaming per la ricarica all'estero e garantisce anche la privacy, l'autenticazione e l'identificazione dei clienti.

La norma ISO / IEC 15118 descrive la comunicazione tra la vettura e l'infrastruttura (punto di ricarica) utilizzando il protocollo IEEE 1901 Profile Green PHY on CPLT/PE.

La norma **ISO / IEC 15118** propone una lista non esaustiva di soluzioni che permettono di descrivere diverse funzioni:

1. Inizio del processo di carica (dopo aver inserito la spina)
2. Setup della comunicazione
3. Gestione certificata (elemento di base per l'identificazione)
4. Identificazione, autenticazione e autorizzazione
5. Fissazione di obiettivi e pianificazione della carica (scambio dati, definizione del tempo, avvio carica batterie)
6. Controllare e ri-pianificare una carica
7. Uso di servizi a valore aggiunto (non ancora definiti)
8. Fine del processo di carica (elettrica)

Al momento questo risulta essere il solo protocollo standardizzato codificato secondo norme in vigore; tuttavia non rappresenta l'unico protocollo che può essere utilizzato in futuro. Una volta integrato in una rete intelligente, lo strumento di comunicazione dovrebbe permettere di raggiungere obiettivi quali:

- Controllare il processo di ricarica dalle infrastrutture e dai veicoli
- Fornire un livello di ricarica adeguata per tutti i clienti, ad esempio raggiungere un livello di ricarica affidabile anche in assenza del conducente
- Abilitare sistemi di pagamento e di fatturazione

- Sostenere la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

6.3 Piattaforma unica nazionale (PUN)

Al fine di fornire uno strumento di supporto agli organi competenti in termini di mobilità e trasporti e uno strumento di informazioni utili per gli utenti della mobilità elettrica il Piano prevede l'istituzione di una Piattaforma unica Nazionale sul quale convogliare le informazioni delle infrastrutture pubbliche presenti a livello nazionale.

Lo sviluppo della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) ha quindi l'obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, uniformità e omogeneità delle informazioni afferenti ai contenuti oggetto del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Tale piattaforma costituisce fonte primaria dell'informazione istituzionale rivolta ai Cittadini e agli Operatori del settore e, in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale, è strutturata per rispondere alle esigenze informative relative a:

- servizio di ricarica dei veicoli: funzionamento, esistenza e dislocazione sul territorio nazionale;
- procedure di gestione del servizio di ricarica, aventi ad oggetto ad. es. l'assegnazione univoca dei costi di ricarica al cliente che la effettua, il sistema tariffario, la regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica;
- agevolazioni in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti/realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- avvio di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico di edifici esistenti;
- iniziative istituzionali mirate alla promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

In relazione a tali obiettivi, il contesto naturale nel quale inserire la Piattaforma unica nazionale risulta essere quello del Portale dell'Automobilista, in quanto portale di servizi di e-government attraverso il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eroga, dal 2004, servizi informativi, di consultazione e di pagamento online.

Nell'ambito del Portale, attraverso un adeguato upgrade hardware e software da sviluppare nell'ambito delle prime attività del Piano (anno 2013), verrà aperta una **sezione dedicata** espressamente al Piano Nazionale per le Infrastrutture di ricarica elettrica che verrà gestita dalla Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Dipartimento delle Infrastrutture, degli Affari Generali e del Personale in stretta collaborazione con la Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici.

Nello specifico per quanto di competenza:

- **Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali** per quanto concerne gli aspetti relativi alla Pianificazione Territoriale, all'adeguamento tecnologico degli edifici, l'ammodernamento degli impianti di distribuzione del carburante, l'inserimento in programmi di sviluppo co-finanziati dalla Commissione Europea, i contatti con i Regolamenti comunitari in materia ed alla gestione di Accordi di Programma per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica in ambito nazionale,
- **Direzione Generale per la Motorizzazione** in merito alla regolamentazione delle aree di sosta per i veicoli ad alimentazione elettrica, delle informazioni sulla mobilità e della diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica sul territorio nazionale.

Il Portale è nato nel 2004 con l'obiettivo primario di consentire la totale dematerializzazione del pagamento delle pratiche automobilistiche, attraverso un sistema per la gestione del pagamento online delle pratiche in grado di garantire la sicurezza e un elevato livello di integrazione su vari canali. Nel corso del tempo si è progressivamente evoluto integrando le componenti informative e di servizio per tutte le tipologie di utenza coinvolte.

Nel corso del 2012 il Portale ha superato la quota di 3 milioni di Cittadini registrati; in seguito all'avvio del nuovo servizio Revisioni online (2009), la quasi totalità delle Officine (7.445) risulta ad oggi registrata al Portale e di queste la metà effettuano regolarmente pagamenti in modalità online. Gli Operatori Professionali (Officine, Agenzie pratiche auto, Autoscuole) registrati al Portale sono oltre 15.000.

Il Portale è in grado ad oggi di offrire all'utenza servizi quali:

- Servizi di consultazione (patente, veicoli, stato pratiche, compatibilità ambientale, limiti guida neopatentati, verifica copertura assicurativa) anche su canale Mobile
- Servizi di notifica multicanale (mail/SMS)
- Servizi informativi (es. Come fare per....)
- Servizi di ricerca e/o geolocalizzazione (Ricerca Uffici della Motorizzazione, Medici Certificatori, Officine autorizzate ad effettuare revisioni)
- Nuovi canali informativi (pagina Facebook)
- Servizio di pagamento
- Pubblicazione documenti (es. modulistica, risultati esami di teoria)

Nell'ambito dell'adeguamento di cui sopra dovranno essere tenute in forte considerazione le esperienze già maturate nel corso degli anni a partire da progetti a livello nazionale ed internazionali, in particolare, a livello nazionale risulta rilevante l'EMM - Electric Mobility Management che consente la supervisione e il controllo dell'intera infrastruttura di ricarica in ambiente pubblico e privato, e la gestione dell'intero e singolo processo di ricarica, acquisendo tutti i dati necessari per effettuare ulteriori elaborazioni. Nello specifico il sistema EMM è caratterizzato da un'intuitiva interfaccia grafica web-based, sia per gli operatori che per l'utente finale ed è composto di tre parti: il modulo di controllo della rete (*Power Grid Control*), il modulo di gestione dell'infrastruttura (*Infrastructure Management*) e quello di gestione dei contratti (*Contracts and Services*), quest'ultimo fortemente legato a policy aziendali e quindi non di interesse della Piattaforma Unica Nazionale.

La Piattaforma, gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, raccoglierà le informazioni fornite da ogni gestore pubblico di infrastrutture di ricarica che è tenuto a trasmettere le seguenti informazioni minime:

a) localizzazione,

b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e)

c) potenza

d) tipologia di ricarica

e) eventuale card necessaria per l'accesso

f) costi di ricarica

Per i gestori privati (per lo più aziende) tale comunicazione risulta facoltativa, seppur auspicabile, al fine di fornire un servizio il più completo possibile agli utilizzatori finali.

Al fine di poter aggiornare le politiche di incentivo allo sviluppo della mobilità elettrica e di adeguare la rete di ricarica elettrica nazionale ogni Regione è chiamata a trasmettere, con cadenza semestrale, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti il dato sul parco veicoli ad alimentazione elettrica ed ibridi immatricolato e presente sul territorio di competenza.

Tale Piattaforma si pone esattamente in linea con l'iniziativa europea della DG Move ed in particolare dell'**European Electro-mobility Observatory (HyER)** che prevede l'istituzione di una **piattaforma unica per il controllo ed il monitoraggio delle infrastrutture di ricarica pubbliche** finalizzato al controllo (*per gli enti gestori*) e alla fornitura di informazioni (*per gli utenti finali*) oltre che all'integrazione con le politiche di mobilità sostenibile da sviluppare a livello locale e nazionale. La Piattaforma PUN sarà attivata per fornire servizi informativi a tutti gli stakeholder interessati dallo sviluppo della mobilità elettrica. Per eventuali sviluppi futuri della stessa (*ad esempio integrando la funzione di accessibilità in tempo reale per la gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica destinati alla ricarica di veicoli elettrici*) si rimanda ad una fase successiva a seguito di studi ed approfondimenti anche in relazione alle caratteristiche di sviluppo delle infrastrutture e delle reti di ricarica elettrica.

In merito alle tempistiche, alla tipologia di informazioni, alle modalità di trasmissione delle informazioni e, in generale, alla possibilità di vagliare quali altre possibili e opportune informazioni sia necessario condividere a livello nazionale (*come ad esempio un monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani di Mobilità elettrica, ecc.*) nell'ambito della Piattaforma Unica Nazionale, il tavolo tecnico MISTEG viene esteso all'ANCI, all'UPI, alla Conferenza delle Regioni e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Tale tavolo è istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6.4 Accesso alle infrastrutture di ricarica

L'accesso alle infrastrutture di ricarica pubbliche dovrà essere garantito tramite l'utilizzo di **Smart Card** a qualsiasi utente senza soluzione di continuità su tutto il territorio nazionale. Le Smart Card adottate dovranno, in via evolutiva, essere compatibili con le Card già in uso per i servizi di trasporto pubblico e di mobilità in essere nelle aree urbane e metropolitane in modo da arrivare ad utilizzare un unico supporto per accedere ai diversi servizi di mobilità.

Sulla base dell'individuazione di standard nazionali per i servizi di bigliettazione elettronica, nel prossima aggiornamento del Piano Nazionale verrà indicata la tecnologia di riferimento da utilizzare per la realizzazione della Smart Card che permettono l'accesso al servizio di ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica.

Rimane intesa che l'accesso alle infrastrutture di ricarica pubbliche dovrà essere garantito in forma indiscriminata a qualunque "utente elettrico" per questo anche altre forme di pagamento potranno essere valutate nell'ambito dei progetti sperimentali da realizzarsi nell'ambito dei primi 3 anni (2013, 2014 e 2015), per esempio tag RF-Id basati su standard NFC inseriti in card ISO/IEC 7810 tipo ISO/IEC 14443, ISO/IEC 14443 B o JIS X6319-4. Nel medio periodo, andrà comunque garantito il pagamento e il micro-pagamento con carta di credito. L'orizzonte del medio periodo viene indicato solo per permettere una fase transitoria di studio delle tecnologie e per evitare delle criticità di accesso alle infrastrutture nell'immediato qualora le tecnologie già pronte non permettano l'accesso con tali tipologie di pagamento. Tale indicazione non vuole quindi far si che si sviluppino meccanismi e circuiti che impediscano tale forma di pagamento per il futuro, quindi tutte le realizzazioni ed i soggetti coinvolti dovranno lavorare e dimostrare di farlo nell'ottica sopra indicata.

Al fine di sviluppare l'interoperabilità per i sistemi di accesso alle infrastrutture di ricarica si richiama l'importanza di creare uno standard tecnologico nelle smart card abilitanti.

E' inoltre auspicabile l'integrazione con le modalità di accesso/pagamento dei mezzi pubblici, servizi per la città, ecc.. In tal senso il Ministero verificherà elementi di connessione con le azioni intraprese nell'ambito della definizione di regole tecniche necessarie al fine di attuare sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a

livello nazionale (cfr Decreto-legge recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" - SEZIONE II, AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO - articolo 8).

Ogni gestore di infrastruttura pubblica, di concerto con l'amministrazione locale territoriale di riferimento può implementare la possibilità di prenotazione via web (via pc o dispositivi mobili quali tablet e smartphone) della ricarica in un certo orario e/o in una certa posizione. Tale prenotazione potrà però essere ammessa solo per aree dove sono presenti almeno due infrastrutture di ricarica in modo da non penalizzare l'utente occasionale. In altri termini, almeno in questa prima fase, dovrà essere sempre garantita la disponibilità di una o più infrastrutture per l'utenza occasionale che non ha la possibilità di prenotare il servizio di ricarica.

Al fine di assicurare un più agevole accesso ad infrastrutture di ricarica pubblica da parte di utenti aventi contratti di vendita di energia con differenti società di vendita, è fondamentale la definizione di un protocollo di comunicazione per lo scambio di informazioni e quindi transazioni commerciali tra i soggetti interessati rendendo tali operazioni trasparenti all'utente, realizzando quindi meccanismi di interoperabilità tra i soggetti.

In tal senso il Tavolo tecnico di cui sopra (MISTEG composto da MiSE, MIT e AEEG) dovrà interfacciarsi con i principali player nazionali nel settore dell'energia elettrica ed in quello delle carte di pagamento, al fine di verificare gli elementi di criticità e proporre le migliori soluzioni percorribili in tal senso.

6.5 Standardizzazione (rif. Art. 17-quater. Normalizzazione)

Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, è consentita la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC).

Gli organismi nazionali di normalizzazione provvedono ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto dal presente Piano, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.

Di seguito si fornisce un quadro delle principali norme gestite/in gestione in ambito dei Comitati Tecnici CEI di riferimento (CT69, SC 23H, CT 21-35, CT 20, CT 64, ..).

ARGOMENTO	TITOLO	CEI	IEC
Conductive charging system	IEC 61851-1: Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements	Disponibile 2^ ed.	In sviluppo 3^ ed.
	IEC 61851-21: Electric vehicle conductive charging system - Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an A.C./D.C. supply	Disponibile 1^ ed.	In sviluppo 2^ ed.
	IEC 61851-21-1: Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1 Electric vehicle onboard charger EMC requirements for conductive connection to a.c./d.c. supply	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	IEC 61851-21-2: Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: EMC requirements for OFF board electric vehicle charging systems	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	IEC 61851-22: Electric vehicle conductive charging system - Part 22: A.C. electric vehicle charging station	Disponibile 1^ ed.	In sviluppo 2^ ed.
	IEC 61851-23: Electric vehicle conductive charging system – Part 23: D.C. electric vehicle charging station	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
Plugs, sockets	IEC 62196-1: Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements	Disponibile 1^ ed., 2^ ed. non ancora disponibile	In sviluppo 3^ ed.
	IEC 62196-2: Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for A.C. Pin and contact-tube accessories	Non ancora disponibile	Disponibile 1^ ed.
	IEC 62196-3: Plugs, socket-outlets, and vehicle couplers – conductive	Non disponibile	In sviluppo 1^

	charging of electric vehicles – Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for dedicated D.C. and combined A.C./D.C. pin and contact-tube vehicle couplers		ed.
Inductive charging	IEC 61980-1: Electric vehicle inductive charging systems	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
Communication	IEC 61851-24: Electric vehicle conductive charging system – Part 24: Digital communication between a D.C. EV charging station and an electric vehicle for control of D.C. charging	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	IEC 61850-8-1: Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3	Disponibile 2^ ed.	Disponibile 2^ ed.
	IEC 61850-8-2: Communication networks and systems for power utility automation – Part 8-2: Specific communication service mapping (SCSM) – Mappings to web-services	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	ISO/IEC 15118-1: Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 1: General information and use-case definition	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	ISO/IEC 15118-2: Road vehicles — Vehicle-to-Grid Communication Interface — Part 2: Technical protocol description and Open Systems Interconnections (OSI) layer requirements	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	ISO/IEC 15118-3: Road Vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 3: Physical layer and Data Link layer requirements	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
Batteries and supercapacitors	IEC 61982-1: Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Performance and endurance tests	Disponibile 1^ ed.	In sviluppo 2^ ed.
	IEC 62619: Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	IEC 62620: Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Secondary lithium cells and batteries	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
	IEC 62813: Electrical characteristics test methods of lithium ion capacitors for use in electric and electronic equipment	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
Environmental aspects	IEC 62542: Standardization of environmental aspects - Glossary of terms	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.
Safety	IEC 61140: Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment	Disponibile 1^ ed.	In sviluppo 4^ ed.
	ISO/CD 17409: Electrically propelled road vehicles – Connection to an external electric power supply – Safety specification	Non disponibile	In sviluppo 1^ ed.

Legenda:
Disponibile = in vigore
In sviluppo n^ ed. = in vigore (n-1)^ ed.
Nota:
La presente tabella non è esaustiva, ma riferita alle principali norme gestite/in gestione negli ultimi due anni dai Comitati Tecnici CEI di riferimento (CT69, SC 23H, CT 21-35, CT 20, CT 64, ..)

- Principali Norme gestite/in gestione in ambito dei Comitati Tecnici CEI di riferimento (CT69, SC 23H, CT 21-35, CT 20, CT 64, ..)-

L'ente di normazione nazionale è chiamato ad informare il MIT ogni semestre sugli stati d'avanzamento delle norme che possono coinvolgere il funzionamento degli apparati di ricarica dei veicoli elettrici. In questo modo l'Amministrazione potrà prendere atto delle nuove normative in corso di studio con i relativi miglioramenti che tali normative comportano in termini di efficienza energetica, sicurezza, ecc. e valutare se integrarli, qualora ritenuti congrui, nell'aggiornamento annuale del Piano.

Risulta necessario tenere conto delle evoluzioni normative previste a livello europeo (UE) per quanto riguarda la cogestione della grid a monte, con cui sarà necessario dialogare.
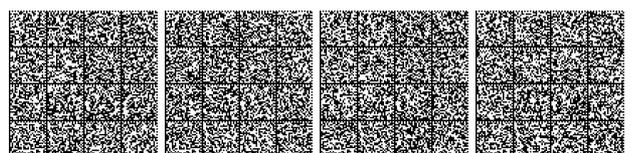
7. FINANZIAMENTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite delle *Direzioni Generali* per lo *Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali* e per *la Motorizzazione*, promuove la stipulazione di appositi Accordi di Programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli Accordi di Programma possono essere comunque approvati.

Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è stato istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti **presentati dalle regioni e dagli enti locali** relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli *Accordi di Programma* di cui sopra.

In fase di definizione della metodologia di riparto delle risorse messe a disposizione dal Fondo, dovranno essere valutate anche le esigenze specifiche delle città metropolitane, in modo da garantire coerenza e sussidiarietà all'interno degli Accordi di Programma, sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Regioni ed Enti Locali, e con le misure eventualmente previste dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile.

Per l'individuazione dei criteri di valutazione dei progetti che potranno concorrere al co-finanziamento di cui sopra, il tavolo tecnico MISTEG viene esteso all'ANCI, all'UPI, alla Conferenza delle Regioni e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Tale tavolo è istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I criteri individuati dal tavolo tecnico sopra citato verranno riportati all'interno del prossimo aggiornamento del presente Piano Nazionale.

In attuazione alla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese*) Art. 17 septies - comma 10, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destina la somma complessiva di euro 5 milioni, dei 20 milioni destinati per l'anno 2013, per il finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla **ripartizione di tale importo tra le regioni interessate** si provvede con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7.1 Caratteristiche degli interventi/progetti

Tutti gli interventi/progetti per i quali si richiede un co-finanziamento dovranno essere corredati di una relazione dettagliata con evidenziazione dell'attività per la quale si richiede il co-finanziamento e quella che, eventualmente, viene realizzata con fondi propri o con altre fonti di finanziamento pubbliche/private.

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- analisi socio-territoriale dell'area interessata;
- analisi di mobilità dell'area interessata con il dettaglio dei flussi di mobilità che caratterizzano l'eventuale scelta di localizzazione delle infrastrutture;
- analisi che permetta di evidenziare quale sia l'impatto ambientale del progetto in termini di riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico;

- rappresentazione geo-referenziata delle aree di copertura comprensiva delle eventuali infrastrutture già presenti sul territorio;
- popolosità e caratteristiche dell'area residenziale che si intende attrezzare (qualora trattasi di infrastrutturazioni in ambito residenziale);
- caratteristiche delle infrastrutture di ricarica (qualora già individuate);
- piano di gestione e manutenzione del parco infrastrutture da installare;
- piano di comunicazione/informazione;
- cronoprogramma procedurale e finanziario.

8. POLICY DI SVILUPPO

8.1 Policy legate al Codice della Strada

Una corretta politica di razionalizzazione del traffico stradale deve contemperare, come è noto, diverse esigenze, tutte ugualmente importanti, che vanno dalla scorrevolezza dei flussi veicolari ad un corretto piano di parcheggi, alla tutela delle esigenze degli utenti deboli, al rispetto dell'ambiente, alla tutela del patrimonio storico e paesaggistico.

Ovviamente, nella pianificazione del traffico bisogna tener conto principalmente delle risorse a disposizione degli amministratori addetti a tale compito.

È evidente che, negli ultimi anni, i maggiori volumi di traffico registrati nei grandi centri urbani sta creando, da una parte, situazioni di vera e propria paralisi della mobilità, mentre dall'altra sta avendo ripercussioni importanti sui livelli di emissioni di polveri sottili e sta determinando danni economici e sociali stimabili in milioni di euro.

Una corretta policy dei trasporti, soprattutto nelle grandi città, non può prescindere, tra le altre misure da intraprendere, energiche azioni in favore della diffusione dei veicoli elettrici.

Sarà necessario, oltre alla installazione razionale di tali colonne, prevedere anche stalli di sosta dedicati, nei quali deve prevedersi esplicito divieto di fermarsi per gli altri veicoli non interessati alle operazioni di ricarica. Questo fenomeno di "sosta selvaggia", non infrequente nei centri in cui le colonne sono installate, penalizza e disincentiva in maniera rilevante l'utilizzo di veicoli elettrici.

Si ricorda che, **attualmente, il codice della strada non prevede un esplicito divieto di sosta o di fermata davanti a dette colonnine di ricarica.** Nelle more di una eventuale prossima modifica dell'art. 158 del codice della strada (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli), **la fattispecie in argomento potrebbe essere direttamente regolamentata dagli enti proprietari delle strade, nell'esercizio delle prerogative loro attribuite dagli articoli 6 e 7 del codice stesso.**

Dovranno inoltre essere inserite norme sulla condivisione delle corsie preferenziali, definizione di ZTL permeabili alla mobilità elettrica. In tal senso una best practice da prendere in considerazione è quella attuata dalla Regione Emilia Romagna con i rispettivi Comuni capoluogo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si impegna, per quanto di competenza, ad aggiornare il Codice della Strada (cfr art. 158) al fine di regolamentare gli stalli di sosta dedicati alla ricarica di veicoli elettrici.

8.2 Integrazione nei Piani della Mobilità e della Logistica

Il disegno della rete infrastrutturale di ricarica **deve essere inserito** come parte integrante di una pianificazione integrata del trasporto urbano ed essere coerente con l'effettivo fabbisogno delle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili di congestione del traffico veicolare privato, e della criticità dell'inquinamento atmosferico.

Al fine di integrare la mobilità elettrica nell'ambito dei Piani di Mobilità e della Logistica risulta indispensabile sviluppare un piano della mobilità elettrica all'interno dei succitati Piani di settore.

Nello specifico ogni Piano della Mobilità **dovrà essere integrato** da una sezione dedicata alla mobilità elettrica o, altresì dovrà essere realizzato un Piano ad hoc relativo alla mobilità elettrica. In ogni caso tale Sezione/Piano **dovrà essere coerente** con i contenuti dei Piani della mobilità ed i Piani sulla Qualità dell'Aria a livello regionale.

Così come il Piano Regionale della Mobilità Elettrica dovrà seguire le indicazioni riportate nel presente Piano Nazionale, allo stesso modo gli indirizzi del Piano redatto a livello regionale dovranno essere richiamati all'interno dei Piani Comunali (cfr Piano Urbano dei Trasporti, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) in modo
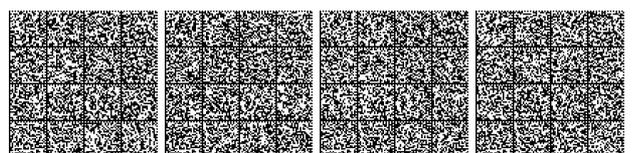
da garantire uno sviluppo coordinato ed integrato a livello regionale, fermo restando le caratteristiche di unicità dei singoli territori comunali.

I Piani, siano essi Regionali che Comunali, **dovranno contenere almeno** un piano di allestimento delle infrastrutture di ricarica sulla base dei principi che recepiscono le informazioni contenute nel presente piano in termini di distribuzione territoriale, piani della sosta ed eventuali servizi (es. car sharing, city logistics, ecc.) dedicati, caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica, principi localizzativi delle infrastrutture pubbliche e private.

In linea con le principali caratteristiche urbanistiche delle aree coinvolte risulta auspicabile che il Piano preveda , per i mezzi alimentati ad energia elettrica e ibridi plug-in (o solo per gli elettrici puri), l'utilizzo di corsie preferenziali, aree di sosta gratuite dedicate, possibilità di accesso alle ZTL.

In fase di pianificazione della localizzazione degli apparati di ricarica, risulta altresì indispensabile la collaborazione con il distributore del servizio elettrico che dovrà assicurare l'adeguatezza della rete di distribuzione in funzione dei carichi e della dislocazione sul territorio.

8.3 Revisione Piani Urbanistici: incentivi e obblighi

Il presente Piano incentiva la **realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti**.

Per la migliore realizzazione dei programmi integrati, i comuni e le province possono associarsi ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.

I comuni possono altresì accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Gli aspetti fondamentali per la realizzazione dei suddetti programmi sono racchiusi nei due seguenti elementi:

- **Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica**
- **Disposizioni in materia urbanistica**

a) Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica (rif. Art. 17-quinquies)

Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:

1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia **obbligatoriamente prevista**, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, **l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli** idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
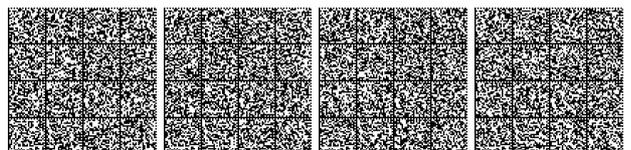
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, **le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.**

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile

b) Disposizioni in materia urbanistica (rif. Art. 17-sexies)

Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale.

Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

8.4 Ricerca & Sviluppo (rif. Art. 17-octies. Azioni di sostegno alla ricerca)

Ai fini della **promozione della ricerca tecnologica** a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:

a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

d) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;

e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano;

f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
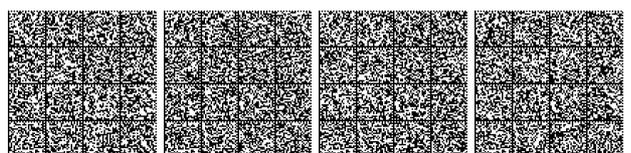
8.5 Favorire l'incentivo per l'acquisto dei veicoli elettrici/ibridi (rif. Art. 17-decies. Incentivi per l'acquisto di veicoli)

La Legge Sviluppo (n. 134/2012) prevede una misura per **promuovere la mobilità sostenibile** anche mediante contributi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive (BEC).

Le agevolazioni per l'acquisto di veicoli sono operative nel triennio **2013-2015**, con uno stanziamento globale di **120 milioni di euro**. La misura, con finalità ambientale e carattere sperimentale, è rivolta prevalentemente ai veicoli aziendali e a quelli ad uso pubblico. In tal senso il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il seguente sito: **www.bec.mise.gov.it**.

In ogni caso, anche le consultazioni effettuate hanno evidenziato l'importanza di destinare una parte dei fondi come incentivi esclusivi per l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici per scongiurare che tali fondi siano cannibalizzati dai veicoli caratterizzati da altre tipologie di alimentazione.

8.6 Favorire la partecipazione a progetti Europei

Al fine di confrontare le esperienze con gli altri paesi europei e reperire ulteriori fondi a sostegno della mobilità elettrica a livello nazionale, risulta fortemente auspicabile la partecipazione di enti locali, società di distribuzione e aziende del settore a progetti europei e/o progetti di rilevanza internazionale (vedi programmi PON - Programmi Operativi Nazionali, POR - Programmi Operativi Regionali, IEE - Intelligent Energy Europe Programme, le iniziative Civitas, ecc..). Si identifica altresì l'importanza da parte dei soggetti sopra richiamati nella produzione di proposte progettuali nella tematica della mobilità elettrica orientata agli spostamenti sostenibili.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella, si richiamano alcuni dei progetti europei di rilevanza nazionale sviluppati e/o in corso di realizzazione che vedono anche la presenza di alcuni partner nazionali.

Titolo	Descrizione
E-Mobility Italy	Lanciato nel 2008, il progetto di mobilità elettrica varato da Enel e Smart prevede la consegna di 100 smart elettriche e di oltre 400 punti di ricarica in luoghi pubblici e privati tra Roma, Milano e Pisa. La consegna dei 100 veicoli, ai guidatori selezionati tra oltre 2mila candidati, e alle aziende che hanno aderito al progetto è ormai nella fase finale così come l'installazione delle infrastrutture necessarie per la ricarica, domestica, pubblica e nei luoghi di lavoro. A partire dall'estate e negli ultimi mesi del 2010 gli abitanti di tutte e tre le città hanno iniziato a ricevere le smart elettriche insieme alla card che permette il riconoscimento del cliente e la ricarica garantita presso il proprio garage e presso tutte le colonnine pubbliche. La smart elettrica ha un'autonomia di 160 km, perfettamente in linea con le esigenze di mobilità urbana, e una velocità autolimitata di 100 km/h. Insieme alla consegna dell'auto elettrica il progetto prevede la fornitura dell'infrastruttura di ricarica intelligente dedicata ai guidatori delle 100 smart for two electric drive. Sono Home station e Public station in grado di dialogare con le vetture, di riconoscerle e di ricaricarle.
Green eMotion	Il progetto Green eMotion mira ad accumulare esperienza nell'alimentazione elettrica e ibrida di autovetture, autobus e veicoli a due ruote. In particolare, in alcune regioni pilota le sperimentazioni comprendono stazioni di scambio batteria e ricarica DC (in corrente continua), oltre all'integrazione delle reti intelligenti, il traffico transfrontaliero, diversi sistemi di pagamento e la sperimentazione di modelli di business alternativi. L'iniziativa prevede la creazione di un mercato virtuale che permetta ai singoli protagonisti di Green eMotion di interagire, promuovere un nuovo stile di trasporto più sostenibile e rendere evidenti ai consumatori i vantaggi ambientali della mobilità elettrica: la riduzione dell'inquinamento, dei particolati e delle polveri sospese con conseguente miglioramento della qualità dell'aria e della vivibilità della città. Green eMotion si propone inoltre di diffondere su larga scala la consapevolezza dei benefici dell'auto elettrica e di offrire ai decision-maker un modello di riferimento per la diffusione della mobilità elettrica in Europa. Nell'ambito dell'iniziativa Green eMotion, Enel Distribuzione, il gestore della rete di distribuzione del Gruppo Enel, è a capo della Commissione di Coordinamento regionale che sovrintende le attività di sperimentazione a livello regionale. Inoltre, Enel Distribuzione ha l'incarico di progettare e implementare l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in Italia, coordinare i progetti sperimentali italiani e collaborare a gran parte delle attività di ricerca grazie all'esperienza acquisita in precedenti iniziative nel settore. - **Industries:** ALSTOM, T&D, Better Place, Bosch, IBM, SAP, Siemens - **Utilities:** Dansk Energy, EDF, Endesa, **Enel**, ESB, Eurelectric, Iberdrola, RWE, PPC - **Electric Vehicle Manufacturers:** BMW, Daimler, **Micro-Vett**, Nissan, Renault - **Municipalities:** Berlin, Barcelona, Bornholm, Cork, Copenhagen, Dublin, Malaga, Malmö, **Rome**

	- **Research Institutions and Universities:** Cartif, Cidaut, DTU, ECN, Imperial, IREC, **RSE**, TCD, TECNALIA - **EV Technology Institutions:** DTI, FKA, TÜV Nord
G4V	La necessità di una IdR (Infrastrutture di Ricarica) smart è la raccomandazione principale del progetto G4V, partito a Gennaio 2009 e terminato a Giugno 2011. Il progetto, che ha visto coinvolti i principali DSO europei, incluso Enel Distribuzione, con la collaborazione di alcune delle più prestigiose università e centri di ricerca europei, ha avuto l'obiettivo di analizzare in dettaglio l'impatto sulle reti elettriche di una introduzione di massa dei veicoli elettrici ed identificare le soluzioni migliori per la diffusione degli stessi. La simulazione di oltre 200 reti con differenti strategie di ricarica e differenti livelli di penetrazione dei veicoli elettrici, ha mostrato che sarà possibile evitare rinforzi per le reti e quindi ridurre gli investimenti necessari per le stesse, adottando strategie di ricarica che vedono un ruolo attivo del DSO, che dovrà avere la possibilità di influenzare e modificare la ricarica in caso di limitazioni di rete. Smart meter e strumenti per il monitoraggio della rete dovranno essere adottati per fornire al DSO una conoscenza dettagliata dello stato della rete istante per istante e consentirgli di integrare l'infrastruttura di ricarica nelle future Smart Grid.
Internet of Energy	Il progetto Internet of Energy all'interno del consorzio inter-industriale ARTEMS si pone l'obiettivo di sviluppare una piattaforma di comunicazione che possa integrare i veicoli elettrici con la rete secondo diversi schemi di gestione. Per il settore dei veicoli elettrici e della ricarica in AC con sistemi di misura integrati nell'infrastruttura di ricarica, Enel Distribuzione guida le attività di sviluppo e dimostrazione di un dispositivo integrato che garantisca la gestione smart – grid dei veicoli elettrici: MUSA, MUlti purpose Smart Architecture. L'attività di Enel Distribuzione coinvolge quattro differenti tematiche all'interno di Internet Of Energy, in cooperazione con gli altri partner della supply chain italiana (ad eccezione del punto 3): 1. Definizione requisiti, metodologie e soluzioni del progetto Internet of Energy. 2. Consulenza sullo sviluppo dei requisiti dell'architettura del dimostrativo. 3. Sviluppo requisiti della piattaforma di comunicazione (nel seguito indicata come MUSA, Multi purpose Smart Architecture"). 4. Analisi di modelli di business per la mobilità elettrica. 5. Sviluppo e field-test di MUSA nel dimostrativo generale di IoE.
PRIME	P.R.I.M.E. (Progetto di Ricarica Intelligente per la Mobilità Elettrica) è la prima iniziativa strutturata in Italia con l'obiettivo di produrre una valutazione quantitativa del benefici ambientali, energetici ed economici, che potranno derivare da una penetrazione significativa dei veicoli elettrici nel sistema della mobilità stradale. Il Progetto, che prevede un investimento complessivo di tre milioni di euro, è cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente ed è realizzato con la partnership di Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Mercedes-Benz Italia SpA, Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell'Energia e dei Sistemi, Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, CEI-CIVES e Igeam Developpement Durable S.r.l. P.R.I.M.E. fa leva sulla piattaforma sviluppata per "e-mobility Italy", che prevede la realizzazione e la sperimentazione nelle città di Milano, Pisa e Roma di una infrastruttura di ricarica innovativa e il coinvolgimento di reali utilizzatori di veicoli elettrici. In parallelo, sarà condotta anche una simulazione della sperimentazione nella città di Lecce e test su prototipi a trazione ibrida plug-in. Individuati degli scenari di riferimento per lo sviluppo del settore, sarà valutato l'impatto sul sistema elettrico della domanda addizionale di energia dovuta alla ricarica delle auto elettriche. Infine, la divulgazione dei risultati ottenuti e l'individuazione di best practices amministrative e regolamentari consentiranno l'implementazione di un processo di diffusione dei modelli individuati, efficace e razionale. Tutto questo, nell'ottica di contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale, affrontando in forma sistematica la sfida al miglioramento della qualità della vita di tutti e all'utilizzo delle più avanzate tecnologie e procedure disponibili in Europa.
Progetto MOBI.E	Il **progetto MOBI.E** portoghese nasce dal piano nazionale di efficienza energetica, che ha come obiettivo la riduzione del 10% del consumo energetico entro il 2015 (ricordiamo che tra i paesi europei il Portogallo è quello che ricorre maggiormente all'utilizzo di energie rinnovabili, con una quota che supera il 40%). Non è localizzato in una città o in un'area metropolitana: le città che si sono unite per la prima fase sono venticinque, tra le più coinvolte si possono annoverare Lisbona, Cascais, Coimbra. Il programma per la mobilità elettrica, lanciato nel giugno del 2009, ha portato all'installazione del primo punto di ricarica nel giugno 2010 a Lisbona. L'installazione di tutti i 1350 punti progettati avverrà entro luglio 2011; ad essi sarà aggiunto un numero ancora indefinito di punti di ricarica presso centri commerciali, parcheggi, hotels e garage privati. Il consorzio MOBI.E che coordina le città aderenti al progetto vede la partecipazione (al 51%) della principale società elettrica del paese (EDP), mentre il governo portoghese ne detiene una quota pari al 10%. Sempre un consorzio di imprese prevalentemente portoghesi ha provveduto al design e alla realizzazione dei punti di ricarica. A differenza degli altri progetti presi in considerazione, nel caso portoghese sono disponibili due tipi di ricarica: (i) normale, con un tempo di ricarica che oscilla tra le sei e le otto ore, e (ii) veloce, che richiede dai venti ai trenta minuti. Il metodo di ricarica mancante è quello intermedio, in grado di ricaricare la batteria in un tempo approssimativo da un minimo di due a un massimo di tre ore. Per quanto riguarda la metodologia di tariffazione adottata per la ricarica in luoghi ad accesso pubblico, si ricorre a una carta prepagata dalla quale viene sottratto l'importo della fornitura elettrica più, eventualmente, il costo del servizio. Nella seconda fase del progetto pilota il prezzo dell'energia sarà fissato all'interno degli schemi del mercato libero.

Live - Logistica per l'Implementazione del Veicolo Elettrico	Il progetto **Live** - Logistica per l'Implementazione del Veicolo Elettrico - deriva da una partnership tra il settore pubblico e quello privato, i suoi promotori sono il comune di Barcellona, la regione Catalogna, SEAT ed Endesa. La peculiarità del progetto catalano consiste nella coordinazione integrata di differenti aree di intervento volte a incentivare lo sviluppo di progetti di dimostrazione riguardanti la mobilità elettrica, dare supporto alle iniziative di ricerca e sviluppo, patrocinare eventi promotori della mobilità elettrica, concorrere all'incremento della rete di ricarica e infine proporsi come punto di riferimento per ogni tipo di informazione al riguardo.

8.7 Favorire il coinvolgimento e l'informazione degli utilizzatori finali

Al fine di favorire il coinvolgimento e l'informazione degli utilizzatori finali in merito alla mobilità elettrica in generale si ritiene necessario attivare delle campagne informative/pubblicitarie a regia sia nazionale che locale.

L'elemento pubblicitario rappresenta un punto qualificante nella diffusione dei veicoli elettrici, per questo ogni progetto di implementazione di infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale dovrà prevedere un adeguato piano di comunicazione.

Tali campagne potranno essere sviluppate anche nell'ambito dei progetti finanziati/co-finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti negli anni 2013, 2014 e 2015.

8.8 Disposizioni all'AEEG (rif. Art. 17-novies. Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del mercato e almeno per il primo quinquennio;
- fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;
- riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
- opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
- opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

Successivamente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
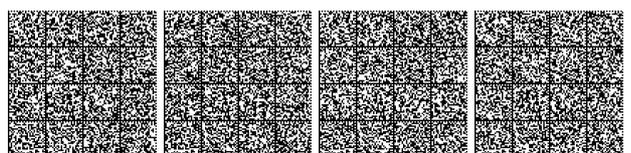
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

14A09267

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2014.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2013 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2013) concernente: "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013 e valore definitivo per l'anno 2012";

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 novembre 2014, prot. n. 22134, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2012 ed il periodo gennaio - dicembre 2013 è risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2013 ed il periodo gennaio - dicembre 2014 è risultata pari a + 0,3, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 una variazione dell'indice pari a +0,1 per ciascun mese;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014.
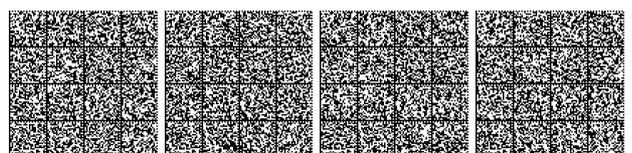
Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

14A09260

DECRETO 25 novembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2 come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 novembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.238 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 settembre e 28 ottobre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,576%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'articolo 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 169 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° dicembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,133% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A09314

DECRETO 25 novembre 2014.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua

determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2 come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 novembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.238 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,05% con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,05% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° giugno 2015 e l'ultima il 1° dicembre 2019.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° dicembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A09315

DECRETO 25 novembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2 come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 novembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.238 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 agosto, 25 settembre e 28 ottobre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° dicembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A09316

DECRETO 1° dicembre 2014.

Integrazione dell'elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014 relativo alla sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2014, che ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dalla alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 nei territori delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici pervenuto con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri n. 116/USCM/2014, del 27 novembre 2014;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessità di integrare l'elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014, con i comuni indicati nella predetta nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2014;

Decreta

Art. 1.

1. La sospensione prevista dal decreto del 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2014, si applica nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'Allegato A al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

REGIONE TOSCANA

Provincia di Grosseto

1) Castel del Piano
2) Castell'Azzara
3) Cinigiano
4) Magliano in Toscana
5) Monte Argentario
6) Roccalbegna
7) Santa Fiora
8) Scansano
9) Seggiano
10) Semproniano

Provincia di Livorno

1) Collesalvetti

Provincia di Pisa

1) Calci
2) Cascina
3) Castellina Marittima
4) Pomarance

Provincia di Massa Carrara

1) Aulla
2) Bagnone
3) Filattiera
4) Mulazzo
5) Pontremoli
6) Tresana
7) Villafranca in Lunigiana

REGIONE VENETO

Provincia di Belluno

1) Feltre
2) Santa Giustina Bellunese
3) Sospirolo

Provincia di Padova

1) Castelbaldo
2) Torreglia

Provincia di Rovigo

1) Taglio di Po

Provincia di Venezia

1) Chioggia
2) Marcon

14A09370
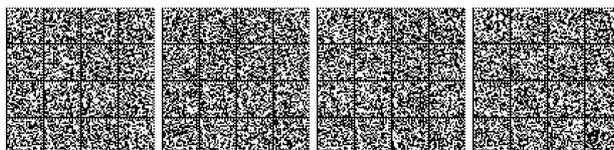
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 novembre 2014.

Estensione dell'attività di certificazione della società Rina Service S.p.a. in Genova, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Vista la notifica del Registro Italiano Navale presso la Commissione europea con nota prot. 3002148 del 25 novembre 1998, al fine di esperire le procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti;

Visto il decreto dirigenziale n. 1111 in data 29 ottobre 2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di estensione della su menzionata notifica alla Commissione europea, relativa alla società Rina Service S.p.A quale organismo di valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi ai sensi del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 407/99;

Vista l'istanza prot. n. RSSE/QBI/NPA/14132 in data 28 marzo 2014 con la quale la Società Rina Service S.p.A., ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione a certificare prodotti A.1/8.1 dell'allegato A.1, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il rapporto di audit n. RA-03-2014 redatto in data 24 settembre 2014 con il quale il team di audit esprime parere favorevole all'estensione della designazione in relazione all'item A.1/8.1 elenco all'interno dell'allegato A.1 come modificato dalla direttiva 2010/68/UE;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Considerata la necessità di rendere pubblica la designazione dell'organismo anche per le suddette procedure di valutazione della conformità attualmente escluse dal decreto di estensione citato in premessa;

Decreta:

Art. 1.

La società Rina Service S.p.A. con sede a Genova in via Corsica 12, è designata quale organismo di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/1 Mezzi di salvataggio - tutti i prodotti;

A.1/2 Protezione dell'inquinamento marino - tutti i prodotti;

A.1/3 Protezione antincendio - tutti i prodotti;

A.1/4 Apparecchiature di navigazione - tutti i prodotti;

A.1/6.1 COLREG 72 - luci di navigazione;

A.1/8.1 Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici,

per le procedure di valutazione della conformità di cui ai moduli B, D, E, F e G.

Art. 2.

Il decreto dirigenziale n. 1111 in data 29 ottobre 2014, citato in premessa, è abrogato. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2014

Il capo reparto: CARLONE

14A09264
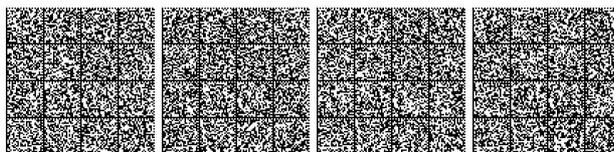
DECRETO 7 ottobre 2014.

Modifica del decreto 26 febbraio 2013 recante definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto";

Visto l'art. 49-*bis* del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, recante Codice della nautica da diporto, come modificato dall'art. 23, commi 01 e 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Ritenuto necessario modificare l'art. 4 del decreto interministeriale del 26 febbraio 2013, in quanto a seguito della modifica dell'art. 49-*bis* del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, è stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto;

Ritenuto necessario altresì aggiornare il modello di comunicazione allegato al decreto ministeriale del 26 febbraio 2013 in quanto a seguito della modifica dell'art. 49-*bis* del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, è stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo ed è cambiato il parametro per poter usufruire del regime sostitutivo dell'imposta per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto:

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto interministeriale del 26 febbraio 2013, concernente le modalità di comunicazione dell'attività di noleggio occasionale all'INPS e all'INAIL

1. All'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-*bis*) dei dati anagrafici e del codice fiscale del legale rappresentante o dei legali rappresentanti, nonché della ragione sociale o denominazione, del codice fiscale e della sede legale della società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, qualora titolare dell'imbarcazione o della nave da diporto adibita al noleggio occasionale sia quest'ultima;".

Art. 2.

Nuovo modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto

1. Il modello di cui all'Allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto" è sostituito dal modello di cui all'Allegato I al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4020

Allegato I (Articolo 2)

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL NOLEGGIO IN FORMA OCCASIONALE

(ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. 171/2005)

Alla …………………………………………
(Capitaneria di Porto) (1)

Alla AGENZIA DELLE ENTRATE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………………….

provincia di …………………….. residente in ……….………………...…………………………….

provincia …….………via/piazza ………………………….…………………………….……….. n …..

codice fiscale …………………………….……………. nella qualità di *(2)*:

- ☐ proprietario
- ☐ utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
- ☐ legale rappresentante della società ……………………con codice fiscale ………….............

  sede legale in ……………………………e numero di iscrizione al REA …………………...

  della unità da diporto …………………………….

comunica

l'effettuazione del noleggio occasionale nel periodo dal…………..…. al ………………..per un periodo complessivo di giorni n°……………….della sottoindicata imbarcazione/nave da diporto:

- Sigla di individuazione………………………………..
- Ufficio d'iscrizione……………………….

Il contratto di noleggio occasionale è stipulato in data ………………………………………………

con il sig./ la sig.ra …………………………………………………..

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………………….

provincia di ……….……….. residente in …………………………...…………………………….

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n …..

codice fiscale ………………………………………. per il corrispettivo di euro…………......……..

Il comando e la condotta dell'unità da adibire al noleggio occasionale sono assunti dal sottoscritto, ovvero dal/dalla sig./sig.ra ……………………….………….........................…, in possesso della patente nautica/titolo professionale del diporto *(3)*……………………..………………..………

…………………………………………………………………………………………………
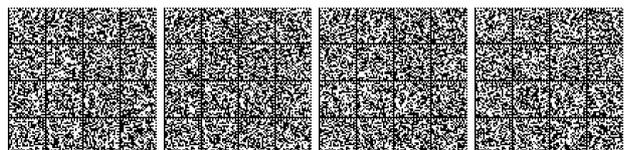
In caso di utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilare il riquadro sottostante con i dati dei soggetti che svolgono le prestazioni di lavoro occasionale:

sig./sig.ra ………………………………………………………………………………….……..

nato/a il ………………………… a ……………………………………………..…………

provincia di ……….……………….. residente in ……………………..……………………..

provincia ………………………via/piazza ……………..……………………….……….. n …..

codice fiscale …………………………………………….

tipo di attività prestata *(4)*……………………………………….……………………..

data inizio della prestazione…………………………….

data fine della prestazione………………………………

* * *

sig./sig.ra ………………………………………………………………………………….……..

nato/a il ………………………… a ……………………………………………..…………

provincia di ……….……………….. residente in ……………………..……………………..

provincia ………………………via/piazza ……………..……………………….……….. n …..

codice fiscale …………………………………………….

tipo di attività prestata *(4)*……………………………………………………………..

data inizio della prestazione…………………………….

data fine della prestazione………………………………

____________ li ____________ FIRMA

____
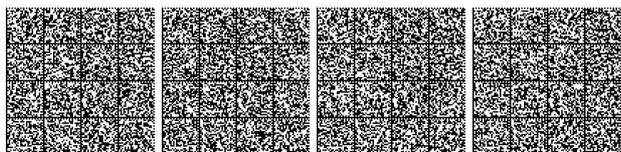
NOTE

(1) *Indicare la Capitaneria di Porto competente del luogo dove l'unità da diporto opera o staziona.*

(2) *Barrare l'opzione di interesse.*

(3) *Specificare in caso di possesso di patente nautica la categoria e il tipo di abilitazione, l'Autorità che ha provveduto al rilascio e la data di rilascio. In caso di possesso di titolo professionale del diporto specificare la qualifica, l'Autorità che ha provveduto al rilascio dell'abilitazione e la data di rilascio.*

(4) *Indicare il tipo di mansione svolta a bordo dell'unità da diporto.*

14A09261

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2014.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l.», in Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18 paragrafo 1 del suddetto Regolamento 1379/2013, relativo controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento ed alla revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 13 febbraio 2004 , recante riconoscimento, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, della Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede a Messina;

Visto l'art. 18 del Regolamento 1379/2013, relativo ai controlli e alla revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14 Regolamento medesimo;

Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di Messina in data 27 febbraio 2014, da cui risulta che la suddetta organizzazione non è più operativa da oltre due anni ed ha presentato alle Autorità preposte istanza di scioglimento;

Considerato che la suddetta Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede a Messina non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento 1379/2013, art. 18, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede a Messina, già concesso con D.M. del 13 febbraio 2004.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla
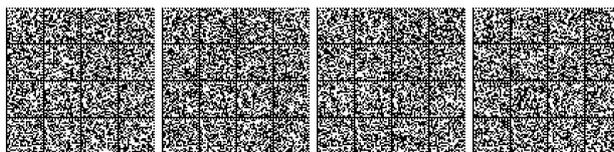
notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A09231

DECRETO 19 novembre 2014.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Tronto Pesca soc. coop. a r.l.», in Martinsicuro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18, paragrafo 1 del suddetto Regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile in data 12 novembre 1985, recante riconoscimento, ai sensi del Regolamento (CEE) 3796/1981, della organizzazione di produttori della pesca denominata Tronto Pesca Soc. Coop. a r.l., con sede a Martinsicuro;

Visto l'art. 18 del Regolamento 1379/2013, relativo ai controlli e alla revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 14 del Regolamento medesimo;

Considerato il verbale dell'Ufficio locale marittimo di Martinsicuro in data 19 marzo 2014, in cui si attesta che la suddetta Organizzazione è stata sciolta e messa in liquidazione, così come risulta dal verbale di assemblea della Società medesima del 26 ottobre 2012, repertorio 23619, per notaio Flavia De Felice in San Benedetto del Tronto;

Considerato che la suddetta Organizzazione di produttori Tronto Pesca Soc. Coop. a r.l., con sede a Martinsicuro non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento 1379/2013, art. 18, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della Organizzazione di produttori denominata Tronto Pesca Soc. Coop. a r.l., con sede a Martinsicuro, già concesso con decreto ministeriale del 12 novembre 1985.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A09233

DECRETO 19 novembre 2014.

Riconoscimento quale organizzazione di produttori della pesca alla «Organizzazione produttori pesce azzurro Ancona Soc. Coop.» in Ancona, per le specie ittiche acciughe sardine e cefali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 7 e 14 del suddetto Regolamento 1379/2013, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza in data 20 maggio 2014 con la quale l'Organizzazione Produttori Pesce Azzurro Ancona Soc. Coop., con sede ad Ancona, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (UE) 1379/2013, art. 14, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie acciughe, sardine e cefali;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 4 aprile 2014, repertorio 193.312 per notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona;

Visto lo statuto allegato al suddetto atto costitutivo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta Organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal suddetto Regolamento (UE) 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento 1379/2013 e corrisponde altresì ai requisiti fissati dall'art. 14 e 17 del Regolamento medesimo;

Visto il verbale della Capitaneria di Porto di Ancona in data 26 agosto 2014 da cui risulta, in particolare, che l'Organizzazione di cui trattasi svolge un'attività economica sufficiente per quanto riguarda il volume di produzione commercializzabile, in base a quanto previsto dal sopracitato art. 14 del Regolamento 1379/2013;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del Regolamento (UE) 1379/2013, art. 14, e del Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata Organizzazione Produttori Pesce Azzurro Ancona Soc. Coop., con sede ad Ancona, per le specie ittiche acciughe sardine e cefali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A09234

DECRETO 24 novembre 2014.

Approvazione della scheda tecnica della «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto», in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'articolo 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'articolo 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» presentata dall'Istituto Grappa Veneta;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2014.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'articolo 20 del regolamento

(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2014

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«GRAPPA VENETA» O «GRAPPA DEL VENETO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione di «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto» è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Veneto.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria*

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto come colorante solo per la «Grappa Veneta» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40% vol.;

c) *Zona geografica interessata*

L'intero territorio della Regione Veneto;

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate

La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime si sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio Veneto. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito altresì l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

Nel territorio regionale veneto, che ospita produzioni vitivinicole di pregio, si è sviluppata nel corso dei secoli un'intensa attività di distillazione che ha saputo conservare ancor oggi il suo carattere artigianale. La distillazione delle vinacce inizia nel Veneto tra il 1200 e il 1300, quando Venezia risultava un importante esportatore di vino, acquavite di vino e di acquavite di vinacce che venivano commercializzati prevalentemente verso i paesi del nord Europa e dell'Oriente. La grappa era usata essenzialmente a fini terapeutici contro la peste e la gotta e l'opera «De arte confetionis acquae vitae» del medico padovano Michele Savonarola nel 1400, era punto di riferimento per i distillatori che volevano perfezionare la loro tecnica. La produzione della grappa in Veneto era riservata ai farmacisti e ai medici: nel 1601 sorse a Venezia la «Congrega dell'Università degli Acquavitai», riservata solo a chi avesse superato l'esame di «Protomedicato» ed era in possesso del certificato di «Maestro Distillatore» dopo lungo tirocinio nell'esercizio della professione. Si presume che la distillazione delle vinacce si sia sviluppata soprattutto nelle campagne venete quando le famiglie contadine, per necessità, aguzzando l'ingegno, spesso creavano propri alambicchi di fortuna tramite i quali si ottenevano, in modo molto economico, altro «spirito di vino», utilizzando i residui della pigiatura delle uve. Questa pratica ha sicuramente portato all'utilizzo sempre più diffuso del termine «graspa» per identificare quest'acquavite di vinaccia che iniziava ad essere utilizzata in modo sempre più diffuso come bevanda e non più solo come rimedio medicamentoso. Dal 1876 con la nascita a Conegliano Veneto della «Régia Scuola di Viticoltura ed Enologia», la Grappa veneta fu oggetto di ricerca e miglioramento qualitativo anche grazie alla messa a punto dell'alambicco a fuoco diretto, diventato l'elemento caratterizzante della Grappa Veneta.

Oggi il Veneto è la regione in cui si concentrano un grande numero di distillerie, con carattere prevalentemente artigianale e famigliare, depositarie di un patrimonio di conoscenze e segreti del 'far la grappa' che derivano dalle esperienze delle generazioni che si sono avvicendate in questo duro ed appassionante lavoro. Il miglioramento delle tecniche di distillazione e di conservazione delle vinacce ha permesso di ampliare e migliorare sempre più l'offerta della Grappa veneta che oggi viene apprezzata non solo per la tradizionale ricchezza e vivacità del suo carattere, ma anche per l'armonia e l'equilibrio complessivo. Nel 1964, a Treviso, è nato l'Istituto Grappa Veneta, per valorizzare e tutelare la tipicità della Grappa veneta.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) *Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura*

La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto», deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

il termine «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno qualora siano ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per cento in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno;

b) a non più di due vitigni, qualora sia stata ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15 per cento in peso;

c) al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DO, *IGP)* sia in sigle che per esteso.

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

h) Nome e indirizzo del richiedente

Istituto Grappa Veneta - Piazza Borsa - 31100 Treviso.

14A09263

DECRETO 24 novembre 2014.

Approvazione della scheda tecnica della «Grappa Friulana» o «Grappa del Friuli», in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica "Grappa del Friuli" o "Grappa Friulana" presentata dalla Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica "Grappa Friulana" o "Grappa del Friuli" pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2014

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica "Grappa Friulana" o "Grappa del Friuli", riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2014

Il direttore generale: ASSENZA

Allegato A

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA
"GRAPPA FRIULANA" O "GRAPPA DEL FRIULI"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa friulana o Grappa del Friuli

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione Grappa friulana o Grappa del Friuli (da qui in poi Grappa Friulana) è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Friuli-Venezia Giulia nonché distillata e imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo territorio.

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la Grappa sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol..

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La Grappa Friulana è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della Grappa Friulana è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.

La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione nonché delle flemme.

Nella preparazione della Grappa Friulana è consentita l'aggiunta di

piante aromatiche o loro parti nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali;

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella denominazione di vendita della Grappa Friulana deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate.

La Grappa Friulana può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini, "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

In Friuli le prime tracce di lavorazione delle vinacce per trarne bevande alcoliche vengono fatte risalire dallo studioso Luigi Papo de Montona al VI secolo d.C. nel Cividalese ad un insediamento di popolazioni burgunde che mutuarono dalla "fermentazione" delle mele quella delle vinacce. Nel basso Medio Evo, da atti del 1451 si apprende l'esistenza a Cividale del Friuli di un apparecchio metallico (alambicco) per la produzione di acquavite e a partire dal XVI secolo numerosi documenti segnalano l'esistenza di intensi commerci di acquavite, originari sia dal Friuli veneto, sia dalla contea austriaca di Gorizia e viene pubblicato un trattato di un protomedico di Gorizia del 1548 intitolato "Dall'acquavite e alle sue mirabili virtù". Nel XVIII secolo nel Friuli austriaco i documenti sulla produzione dell'acquavite si fanno sempre più numerosi e nel 1744 si ha un importante provvedimento dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria che permette la libera distillazione familiare. Nella stessa epoca anche in altre zone del Friuli si trovano testimonianze dei vari utilizzi dell'acquavite di vinaccia, sia come bevanda, sia a scopi medicinali.

In una statistica industriale del 1890 riguardante la provincia di Udine risultano registrate 33 distillerie di materia vinosa e vino per un totale di 36 alambicchi semplici a fuoco diretto che distillavano principalmente vinaccia rispetto ad altre materie prime. A queste andavano aggiunte 238 distillerie agrarie attive, anch'esse utilizzanti in larghissima parte vinacce, a cui andavano aggiunte ulteriori 532 distillerie considerate inattive. Questo proliferare di distillerie, unico in tutt'Italia, era il frutto di una favorevole legislazione fiscale austriaca, perdurata fino al 1866, che aveva incentivato il diffondersi di tanti piccoli e piccolissimi impianti di distillazione, la cui produzione era finalizzata ai consumi familiari e (mediante la vendita dei prodotti) all'integrazione del modesto reddito generato dalle attività agricole del tempo.

Nel 1909, all'epoca dell'entrata in vigore della disciplina che introduce la tassa giornaliera sui piccoli impianti di distillazione nelle imprese agricole, una pubblicazione della Camera di commercio di Udine attesta l'esistenza di 42 distillerie a contatore e di 70 piccole distillerie agrarie con distillazione prevalente di vinaccia rispetto ad altre materie prime. Ed è proprio negli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo che si diffuse in queste terre l'uso comune della denominazione "grappa" con specifico riferimento all'acquavite di vinaccia, consolidandosi e andando a sostituire i termini dialettali dei secoli precedenti. La legislazione dello Stato, che a partire dagli Anni '50 del secolo scorso andò ha disciplinato la produzione dei distillati, codificò anche la bevanda spiritosa "grappa", qualificandola oggettivamente e attribuendole un primo importante riconoscimento sul piano normativo senza entrare nel merito delle tradizioni e distinzioni regionali, prevalentemente legate alla distillazione di vinacce originarie del posto e ad alcune differenziazioni nei metodi di produzione. Furono consorzi, associazioni di distillatori e singole imprese a coltivare, difendere e codificare i disciplinari delle grappe regionali con le specifiche peculiarità e tipicità, nel quadro della disciplina nazionale, nella quale tutti si riconoscevano. Una testimonianza in tal senso è data dai convegni nazionali della grappa che si sono susseguiti a partire dal 1968 fino agli inizi degli Anni '90. Tutti i convegni, hanno avuto una marcata caratterizzazione regionale e tradizionale e hanno coinciso con la lenta formazione di una disciplina comunitaria. Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 la "Grappa Friulana" è stata iscritta per la prima volta nell'allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose. I distillatori friulani furono tra i principali animatori di questo duplice processo e gli atti dei convegni, - succedutisi in circa 25 anni - ne offrono una eloquente e puntuale testimonianza.

Nel 1995, secondo i dati del Ministero delle finanze e dell'UTIF di Udine erano attive in Friuli 15 distillerie di grappa che producevano un pò più del 9% della grappa prodotta in Italia (798.725 litri anidri su una produzione nazionale di 8,729.800 litri anidri); percentuale questa che si colloca entro la forbice del livello massimo del 12,32% del 1968 e di quello minimo del 7,86% del 1972. La distillazione avveniva in prevalenza con impianti discontinui, ma anche con impianti continui e a bagnomaria. Le vinacce avviate alla distillazione ammontavano a circa 17.500 t e provenivano in larghissima misura da vitigni presenti in Friuli-Venezia Giulia.

Fonti e letteratura

Dati statistici del Ministero delle finanze e UTIF di Udine, Grappa: legittimazioni in Italia e in Friuli (UD GO *PN)*; esportazioni grappa dall'Italia e dal Friuli; quantità corrispondenti ai contrassegni di Stato distribuiti dall'UTIF di Udine (1968-1995)

Atti dei Convegni nazionali della grappa (anni 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1993) :

Brunoro, A., L'industria distillatoria in provincia di Udine, "Terra Friulana", n. 1, 1963
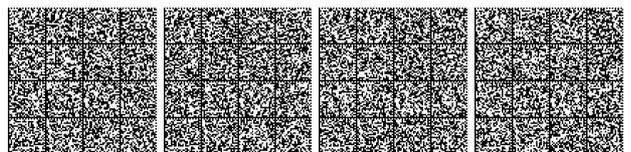
Ministero di agricoltura, industria e commercio, Statistica industriale. Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Udine, Eredi Botta, Roma, 1890.

Papo, legge n. – Pesenti, A., La Grappa, Forte, Milano, 1984

Sensidoni, A. – Domenis, S. – Da Porto, La grappa friulana, “Identità”, anno III (1984), n. 1, pp. 70-81.

Id., La grappa friulana. Nota II, “Identità”, anno III (1984), n. 3, pp. 64-79.

Valentinis, G., Guida delle industrie e del commercio del Friuli, Camera di commercio e Associazione fra commercianti ed esercenti della città e della Provincia di Udine, Udine, 1910.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Termini aggiuntivi all’indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

La Grappa Friulana deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi.

1. Il termine Grappa Friulana può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno; è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l’indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso.

L’indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica.

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

h) Nome e indirizzo del richiedente

Federvini – Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini – via Mentana 2b, 00185 Roma.

14A09262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 27 novembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 30331).

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all’Agenzia del demanio l’individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell’Agenzia del demanio;

Visto l’elenco predisposto dall’Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l’urgenza di procedere ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell’elenco di cui all’allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l’iscrizione dei beni nell’elenco di cui all’articolo 1 è ammesso ricorso amministrativo all’Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2014

Il direttore: REGGI

ALLEGATO A)

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO PRINCIPALE	Tipo Catasto	Partita	Foglio	Particella	Subalterno	Sezione	Sezione urbana	note
CREMONA	CREMONA	CRD0014	EX CASERMA ALESSANDRO LA MARMORA CREMONA CENTRO - VIA VILLA GLORI - VIA S.TRECCHI E VIA DEI RUSTICI	VIA VILLA GLORI 10	NCEU		84	398	1			
								399				
								400				
								401				
								402				
								403				
								404				
								405				
					NCEU		84	397				
								398	2			
					NCT		84	397	0			
					NCT		84	398	0			
					NCT		84	399	0			
					NCT		84	400	0			
					NCT		84	401	0			
					NCT		84	402	0			
					NCT		84	403	0			
					NCT		84	404	0			
					NCT		84	405	0			
MILANO	MILANO	MIB0704	PALAZZO VIA PRINCIPE AMEDEO	Via Principe Amedeo 5	NCEU		350	182	708			
							350	182	705			Parti comuni con l'immobile attualmente di proprietà di altra ditta - locali interrati
							350	143	703			Parti comuni con l'immobile attualmente di proprietà di altra ditta - cortile esterno
					NCEU		116	196	1			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	10			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	11			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	12			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	13			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	14			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	15			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	16			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI

PIACENZA	PIACENZA	PCD0046	EX CASERMA PIETRO CELLA	VIA DELLE BENEDETTINE 56	NCEU		116	196	18			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	19			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	2			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	20			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	21			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	22			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	23			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	25			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	26			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	27			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	28			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	32			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	196	4			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	399	0			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	402	0			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	403	0			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	193	-			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI

PIACENZA	PIACENZA	PCB0460	CASERMA VITTORIO ALFIERI VIA ABBONDANZA N 4-6-8 E VIA BENEDETTINE	VIA DELLE BENEDETTINE 58	NCEU		116	194	-			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	195	-			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	197	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	199	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	200	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	202	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	203	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	204	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	205	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	370	.			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		116	577	-			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
PIACENZA	PIACENZA	PCD0027	PALAZZO DEI CONTI SCOTTI DA SARMATO ORA CASERMA DE SONNAZ VIA CASTELLO N.42-44	VIA DEL CASTELLO 42	NCEU		114	325	1			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		114	325	2			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		114	325	3			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		114	325	4			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		114	325	5			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
					NCEU		114	325	6			BENE CHE NECESSITA DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER CORRETTO INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO FABBRICATI
REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	RED0003	PALAZZO INT.FINANZA VIA EMILIA SANTO STEFANO,20	VIA EMILIA SANTO STEFANO 20	NCEU	N.E.	133	320	1			
					NCEU	N.E.	133	320	2			
					NCEU	N.E.	133	320	3			
					NCEU	N.E.	133	320	4			

					NCEU	N.E.	133	320	5			
					NCEU	N.E.	133	320	6			
PIACENZA	PIACENZA	PCD0005	CASERMA GEN.CANTORE GIA FERDINANDO DI SAVOIA EX CONVENTO E CHIESA DI S.AGOSTINO STRADONE FARNESE.	STRADONE FARNESE 35, 39	NCEU	1	120	478	12			Sono in corso attività di frazionamento
					NCEU		120	478	13			cabina enel
					NCEU		120	478	14			
					NCEU		120	D				
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061 RAB0062 RAB0063 RAB0064 RAB0305	CASERMA DANTE ALIGHIERI	VIA NINO BIXIO	N.C.T.		RA/77	141				
					N.C.T.		RA/77	140				
					N.C.T.		RA/77	795				
					N.C.T.		RA/77	796				
					N.C.T.		RA/77	798				
					N.C.T.		RA/77	782				
					N.C.T.		RA/77	800				
					N.C.T.		RA/77	801				
					N.C.T.		RA/77	802				
					N.C.T.		RA/77	803				
					NCEU		RA/77	141	1, 2, 3, 4, 5			
					NCEU		RA/77	782	-			sono in corso attività di rettifica dell'intestazione catastale
FIRENZE	FIRENZE	FIB0052	CASERMA CAVALLI	VIA DEL TIRATOIO 1	NCEU	9042	169	1	5			
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	PORZIONE AD USO MAGAZZINO DELLA CASERMA VITTORIO	VICOLO DELLA CAVA	NCEU		173	426	502			
TREVISO	VITTORIO VENETO	TVB0364	PALAZZO DORO ALTAN	VIA UGO FOSCOLO 2, VIA UMBERTO COSMO 108-110	NCT		63	91				in fase di aggiornamento catastale
					NCT		63	92				
					NCT		63	140				
					NCT		63	185				
					NCT		63	193				
					NCT		63	194				

					NCEU		8	347	1	E		
					NCEU		8	347	2	E		
					NCEU		8	347	3	E		
					NCEU		8	347	4	E		
					NCEU		8	91				
TREVISO	VITTORIO VENETO	TVB0406	PALAZZO MARINOTTI	VIA DEL PRETORIO 13-15	NCT		63	364				in fase di aggiornamento catastale
					NCT		63	378				
					NCT		63	379				
					NCEU		8	364	1	E		
					NCEU		8	364	2	E		
TORINO	TORINO	TOB0151 /TOD0042	CAVALLERIZZA REALE (ALIQUOTA)	VIA VERDI 1/3/5 - ALESSANDRO LUZIO 2 - VIA VERDI 7/9 - PIAZZETTA MOLLINO CARLO 1	CT		1247	184				Sono in corso attività di aggiornamento catastale e frazionamento.
					CT		1247	111				E' in corso l'attività di aggiornamento catastale
					CF		1247	111	da 1 a 12, 34, 55, 83 e 88			E' in corso l'attività di aggiornamento catastale
					CF		1247	107	4			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
FIRENZE	FIRENZE	FID0096	COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE	VIA DEI BARDI 1	NCEU	9047	173	329	1			
					NCEU	9047	173	329	2			
					NCEU	9047	173	329	3			
					NCEU	9047	173	329	4			
					NCEU	9047	173	329	5			
					NCEU	9047	173	447	501			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	447	502			
					NCEU	9047	173	447	503			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	447	9			
					NCEU	9047	173	449	0			
					NCEU	9047	173	447	1			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	455	1			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	455	2			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	455	3			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	455	5			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	455	500			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9047	173	455	501			Sono in corso attività di aggiornamento catastale

				NCEU	9047	173	455	502			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCEU	9047	173	455	503			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCEU	9047	173	455	504			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCEU	9047	173	458	0			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCT	7446	173	132	0			NECESSITA' FRAZIONAMENTO/ACCATASTAMENTO
				NCT	7446	173	313	0			NECESSITA' FRAZIONAMENTO/ACCATASTAMENTO
				NCT	7446	173	456	0			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCT	7446	173	457	0			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCT	7446	173	627	0			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCT	7446	173	628	0			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCT	7446	173	629	0			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCEU		173	470	500			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCEU		173	470	501			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCEU	7446	173	470	502			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCT	7446	173	470	0			Sono in corso attività di aggiornamento catastale
				NCEU		173	629				Sono in corso attività di aggiornamento catastale

14A09317
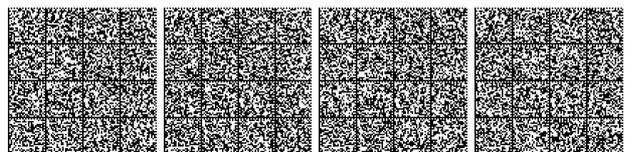
DECRETO 27 novembre 2014.

Rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e del decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, recante: «Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.». (Decreto n. 30337).

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e precisamente: il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006; il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 24123 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011; il decreto n. 39369 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011; il decreto n. 15749 del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012; il decreto n. 3821 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2014, n. 41;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto il decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, con cui sono stati rettificati i seguenti decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio: decreto n. 25933 del 19 luglio 2002; decreto n. 29063 del 19 luglio 2007; decreto 33800 del 16 dicembre 2005;

Visto il decreto n. 28017 del 3 novembre 2014 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.261 del 10 novembre 2014 con cui sono stati rettificati i seguenti decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio: decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e decreto n. 28212 del 26 novembre 2013;

Visto che l'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha ritenuto di procedere alla rettifica del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183 e del decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.282 del 2 dicembre 2013 relativamente all'esatta e completa identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili ivi riportati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica di predetti decreti n. 25933 del 19 luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Milano, viale Suzzani n. 125 nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina n.339, come rettificato dall'art. 15 del decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, sono:

Provincia	Comune	Scheda patrimoniale	Denominazione	Indirizzo	Tipo Catasto	Partita	Foglio	Particella	Sub	Note
MILANO	MILANO	MIB0344	CASERMA MAMELI VIALE SUZZANI 125	VIA GIOVANNI SUZZANI 125	NCEU	83742	1	1028	0	
					NCEU	83742	1	1800	0	
					NCEU	83742	1	1801	0	
					NCEU	83742	1	1802	0	Aggiornamento catastale in corso
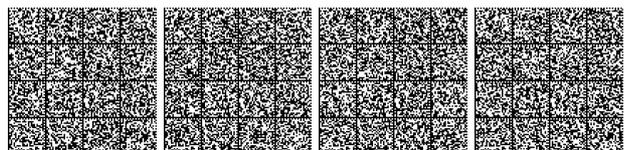
					NCEU	83742	1	1803	0	
					NCEU	83742	1	1804	0	
					NCEU	83742	1	1805	0	
					NCEU	83742	1	1806	0	
					NCEU	83742	1	1807	0	
					NCEU	83742	1	1808	0	
					NCEU	83742	1	1809	0	
					NCT		102	57	-	
					NCT		102	58	-	
					NCT		102	6	-	
					NCT	n.e.	102	1	0	
					NCT	n.e.	102	10	0	
					NCT	n.e.	102	11	0	
					NCT	n.e.	102	12	0	
					NCT	n.e.	102	13	0	Aggiornamento catastale in corso
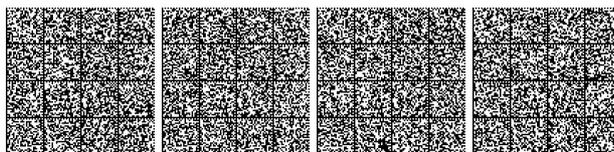
					NCT	n.e.	102	14	0	
					NCT	n.e.	102	15	0	
					NCT	n.e.	102	16	0	
					NCT	n.e.	102	17	0	
					NCT	n.e.	102	18	0	
					NCT	n.e.	102	19	0	Edificio da eliminare in mappa
					NCT	n.e.	102	2	0	Aggiornamento catastale in corso
					NCT	n.e.	102	20	0	Edificio in parte da demolire
					NCT	n.e.	102	21	0	
					NCT	n.e.	102	22	0	
					NCT	n.e.	102	23	0	Aggiornamento catastale in corso
					NCT	n.e.	102	24	0	Edificio da eliminare in mappa
					NCT	n.e.	102	25	0	
					NCT	n.e.	102	26	0	
					NCT	n.e.	102	27	0	Aggiornamento catastale in corso
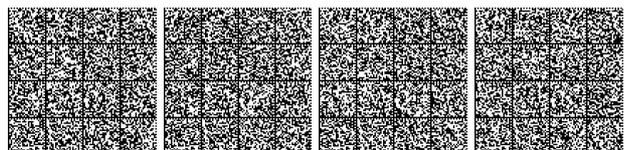
					NCT	n.e.	102	28	0	
					NCT	n.e.	102	29	0	
					NCT	n.e.	102	3	0	
					NCT	n.e.	102	4	0	
					NCT	n.e.	102	41	0	Edificio da eliminare in mappa
					NCT	n.e.	102	42	0	Edificio da eliminare in mappa
					NCT	n.e.	102	43	0	Edificio da eliminare in mappa
					NCT	n.e.	102	44	0	Edificio da eliminare in mappa
					NCT	n.e.	102	45	0	Edificio da eliminare in mappa
					NCT	n.e.	102	46	0	
					NCT	n.e.	102	47	0	
					NCT	n.e.	102	5	0	
					NCT	N.E.	102	7	0	
					NCT	n.e.	102	8	0	Aggiornamento catastale in corso
					NCT	n.e.	102	9	0	Da inserire in mappa e accatastare n. 12 edifici/tettoie.

Art. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Firenze, via S. Gallo n. 106, via S. Anna nn. 2-4, via Cavour, nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagine n. 721 e 722, n. 103, sono:

Provincia	**Comune**	**Scheda Patrimoniale**	**Denominazione**	**Indirizzo**	**Tipo Catasto**	**Partita**	**Foglio**	**Particella**	**sub**	**Note**
FIRENZE	FIRENZE	FIB0068	OSPEDALE MILITARE SAN GALLO	VIA SAN GALLO 106	NCEU	9049	160	4	1	sono in corso attività di aggiornamento catastale
					NCEU	9049	160	5		
					NCEU	9049	160	7		
					NCEU	9049	160	8		
					NCEU	9049	160	15		
					NCEU	9049	160	22	1	
					NCEU	9049	160	22	2	
					NCEU	9049	160	268		
					NCEU	9049	160	270		
					NCEU	9049	160	271		
					NCEU	9049	160	272		
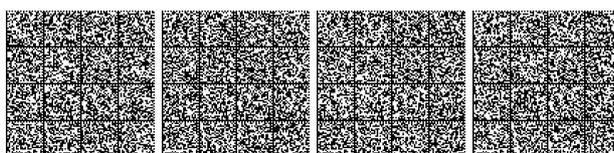
					NCEU	9049	160	273		
					NCEU	9049	160	285		
					NCEU		160	21	1	
					NCEU		160	21	2	
					NCEU		160	21	3	
					NCEU		160	21	4	
					NCEU		160	21	5	
					NCEU		160	21	6	
					NCEU		160	21	7	
					NCEU		160	21	8	
					NCEU		160	21	9	
					NCEU		160	4	2	

Art. 3.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Padova, piazza del Santo Civ. n. 4 via Melchiorre Cesarotti n. 1, nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina 792, n. 62, sono:

Provincia	Comune	Scheda Patrimoniale	Denominazione	Indirizzo	Tipo Catasto	Foglio	Particella	sub	Note
PADOVA	PADOVA	PDB0010	CASERMA BARZON	PIAZZA DEL SANTO CIV N 4 /VIA MELCHIORRE CESAROTTI N 1	NCEU	127	161	sub 1	in fase di aggiornamento catastale
					NCEU	127	161	sub 3	
					NCEU	127	162		
					NCT	127	158		
						127	159		
						127	161		
						127	162		

Art. 4.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Vittorio Veneto, Caneda Campo Sportivo, via Celante Girolamo, nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina 815, n. 127, sono:

Provincia	**Comune**	**Scheda patrimoniale**	**Denominazione**	**Indirizzo**	**Tipo catasto**	**Foglio**	**Particella**	**Sezione**
TREVISO	VITTORIO VENETO	TVB0276	PALAZZO PICCIN	VIA G. CELANTE, 58	NCT	67	294	
					NCT	67	508	
					NCEU	12	294	E
					NCEU	12	354	E
					NCEU	12	355	E

Art. 5.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Torino, via Asti n. 22-24, nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina 491, n. 157, sono:

<table>
<tr><th>Provincia</th><th>Comune</th><th>Scheda patrimoniale</th><th>Denominazione</th><th>Indirizzo</th><th>Tipo catasto</th><th>Foglio</th><th>Particella</th><th>Sub</th><th>Note</th></tr>
<tr><td rowspan="8">TORINO</td><td rowspan="8">TORINO</td><td rowspan="8">TOD0060</td><td rowspan="8">CASERMA LA MARMORA</td><td rowspan="8">VIA ASTI 22</td><td>NCT</td><td>1310</td><td>330</td><td></td><td rowspan="8">E' in corso l'attività di aggiornamento catastale</td></tr>
<tr><td>NCT</td><td>1310</td><td>334</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">NCEU</td><td rowspan="6">1310</td><td>331</td><td></td></tr>
<tr><td>332</td><td></td></tr>
<tr><td>333</td><td></td></tr>
<tr><td>335</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">457</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
</table>

Art. 6.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Torino, via Ottavio Ravel n. 7-9, nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagine 490 e 491, n. 156, sono:

Provincia	Comune	Scheda patrimoniale	Denominazione	Indirizzo	Tipo catasto	Foglio	Particella	Note
TORINO	TORINO	TOD0062/TOD0063	CASERMA DE SONNAZ	VIA REVEL 7 - VIA DE SONNAZ 8	CT	1242	68	E' in corso l'attività di aggiornamento catastale.
					CF	1242	68	

Art. 7.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Udine, via Savorgnana, nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina 239, n. 167, sono:

Provincia	Comune	Scheda patrimoniale	Denominazione	Indirizzo	Tipo catasto	Foglio	Particella	Note
UDINE	UDINE	UDB0172	PALAZZO SCHIAVI	VIA SAVORGNANA 28	NCT	39	141	
					NCEU	39	141	Planimetrie in corso di aggiornamento
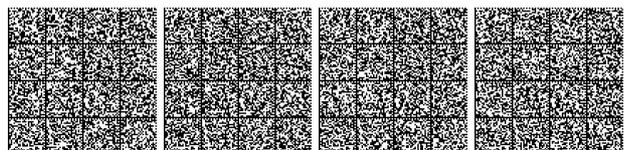
Art. 8.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Trieste, via Domenico Rossetti n. 76 (Rozzol), nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagine da 222 a 225, n. 125, sono:

Provincia	Comune	Scheda patrimoniale	Denominazione	Indirizzo	Tipo catasto	Partita	Foglio	Particella	Sub	Sezione	Sezione Urbana	Note
TRIESTE	TRIESTE	TSB0080	CASERMA "VITTORIO EMANUELE III"	VIA DOMENICO ROSSETTI 76	NCT		8	1222/1		Chiadino (E)		Mappa in corso di aggiornamento
					NCEU	P.T. 1088 c.t. 1	8	1222/1		Chiadino (E)	D	Planimetrie in corso di aggiornamento
					NCT		8	1468		Chiadino (E)		
					NCT		8	1469		Chiadino (E)		
					NCEU	Da P.T. 7982 c.t. 1 a P.T. 8015 c.t. 1	8	1468	13-45	Chiadino (E)	D	
					NCEU	Da P.T. 8016 c.t. 1 a P.T. 8050 c.t. 1	8	1469	14-47	Chiadino (E)	D	

Art. 9.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Firenze, via Borgo S.Spirito n. 26, via Maffia nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina n.707, come rettificato dall'art. 9 del decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, sono:

Provincia	Comune	Scheda patrimoniale	Denominazione	Indirizzo	Tipo Catasto	Partita	Foglio	Particella	Sub
FIRENZE	FIRENZE	FID0117	CASERMA FERRUCCI	PIAZZA S. SPIRITO 25	NCEU	9049	170	146	2
					NCEU	9049	170	147	
					NCEU	9049	170	174	1
					NCEU	9049	170	191	7
					NCEU	9049	170	374	
					NCEU	9049	170	375	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2014

Il direttore: REGGI

14A09318

DECRETO 27 novembre 2014.

Rettifica dell'allegato A del decreto n. 28216 del 26 novembre 2013, recante: «Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.». (Decreto n. 30335).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto prot. n. 28216 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2013, n. 282, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche al predetto decreto prot. n. 28216 del 26 novembre 2013 ed in particolare i decreti: prot. n. 29797 del 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2013, n. 295 e prot. n. 27955 del 3 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto che l'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha ritenuto di procedere alla rettifica del predetto decreto n. 28216 del 26 novembre 2013, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile ivi individuato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del decreto prot. n. 28216 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2013, n. 282;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile denominato «Palazzo Duodo o Marcello Cannareggio 2137», individuato come sito in Venezia (codice scheda VED0063) - Sestiere di Cannareggio 2137, al decreto n. 28216 del 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, pag. 47, sono:

Provincia	**Comune**	**Scheda patrimoniale**	**Denominazione**	**indirizzo**	**Tipo catasto**	**Foglio**	**Particella**	**Sub**	**Sezione**	**Sezione Urbana**
VENEZIA	VENEZIA	VED0063	PALAZZO DUODO O MARCELLO	SESTIERE DI CANNAREGIO n. 2137	NCEU	12	2231	10	VE	VE
					NCT	12	2231		VE	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2014

Il direttore: REGGI

14A09319

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2014.

Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria. (Provvedimento n. 513/2014).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato in G.U.U.E. 2014 L 257, p. 73 (cd. Regolamento eIDAS);

Rilevato l'elevato numero di notificazioni presentate al Garante relative al trattamento di dati biometrici;

Considerato che l'evoluzione delle tecnologie biometriche ha generato una significativa diffusione della loro applicazione e ne è prevedibile una ulteriore espansione per il perseguimento di diverse finalità nei più svariati ambiti della società;

Viste le richieste di verifica preliminare presentate ai sensi dell'art. 17 del Codice in ordine al trattamento dei dati personali effettuati tramite l'utilizzo di tecniche biometriche;

Ritenuta l'opportunità di rendere disponibile un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per conformare i trattamenti di dati biometrici alla vigente disciplina sulla protezione dei dati personali e per accrescerne i livelli di sicurezza;

Ritenuto, in ragione della specificità dei dati biometrici, di dovere assoggettare il loro trattamento a un regime generale di obbligatoria comunicazione delle eventuali violazioni;

Ritenuta inoltre l'esigenza di individuare, ai sensi dell'art. 17 del Codice, opportune cautele da porre a garanzia degli interessati in relazione ad alcune tipologie di trattamenti di dati biometrici, anche alla luce delle attuali conoscenze tecniche, che potranno essere effettuate senza richiesta di verifica preliminare rivolta al Garante;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

1. PREMESSA

L'utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici è soggetto a una crescente diffusione, in particolare per l'accertamento dell'identità personale nell'ambito dell'erogazione di servizi della società dell'informazione e dell'accesso a banche dati informatizzate, per il controllo degli accessi a locali e aree, per l'attivazione di dispositivi elettromeccanici ed elettronici, anche di uso personale, o di macchinari, nonché per la sottoscrizione di documenti informatici.

Tale diffusione ha suscitato la massima attenzione delle autorità di protezione dati, testimoniata anche dall'elaborazione di pareri da parte del Working Party Article 29 (WP29) che costituiscono un significativo punto di riferimento per ogni analisi e studio del fenomeno. I dati biometrici sono infatti dati personali, poiché possono sempre essere considerati come "informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (...)" prendendo in considerazione "l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona". Essi rientrano quindi nell'ambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lettera *b)*, e le operazioni su essi compiute con strumenti elettronici sono a tutti gli effetti trattamenti nel senso delineato dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Sono considerati dati biometrici nel presente contesto, coerentemente con i pareri del WP29, i campioni biometrici, i modelli biometrici, i riferimenti biometrici e ogni altro dato ricavato con procedimento informatico da caratteristiche biometriche e che possa essere ricondotto, anche tramite interconnessione ad altre banche dati, a un interessato individuato o individuabile.

2. LINEE-GUIDA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO E FIRMA GRAFOMETRICA

Il Garante è intervenuto più volte, a seguito di specifiche richieste di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, con provvedimenti che hanno in alcuni casi negato e in altri ammesso, nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i trattamenti sottoposti alla valutazione dell'Autorità.

A fronte della complessità della materia in rapporto alla disciplina sul trattamento dei dati personali, con l'adozione delle "Linee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica" (allegato "A"), che formano parte integrante del presente provvedimento, il Garante intende fornire un quadro di riferimento unitario sulla cui base i titolari possano orientare le proprie scelte tecnologiche, conformare i trattamenti ai principi di legittimità stabiliti dal Codice, rispettare elevati standard di sicurezza.

Le linee-guida introducono altresì la terminologia essenziale per la descrizione degli aspetti tecnologici, con il ricorso a standard internazionali, e individuano i principali profili di rischio associati al trattamento di dati biometrici.

3. COMUNICAZIONE DI VIOLAZIONE DEI DATI BIOMETRICI

Le peculiari caratteristiche dei dati biometrici, unitamente ai rischi su di essi incombenti illustrati nelle linee-guida, fanno ritenere necessario assoggettare il loro trattamento, anche in coerenza con le previsioni del Regolamento europeo eIDAS in tema di identificazione, autenticazione e firma elettronica, all'obbligo di comunicare al Garante il verificarsi di violazioni dei dati (data breach) o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware…) che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli a rischi di violazione.

A questo fine, entro ventiquattro ore dalla conoscenza del fatto i titolari comunicano all'Autorità tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali ivi custoditi. Tali comunicazioni devono essere redatte secondo lo schema riportato nell'allegato "B" al presente provvedimento e quindi inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: databreach.biometria@pec.gpdp.it .

4. ESONERO DALLA VERIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 17 DEL CODICE

I dati biometrici sono, per loro natura, direttamente, univocamente e in modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati all'individuo e denotano la profonda relazione tra corpo, comportamento e identità della persona, richiedendo particolari cautele in caso di loro trattamento. L'adozione di sistemi biometrici, in ragione della tecnica prescelta, del contesto di utilizzazione, del numero e della tipologia di potenziali interessati, delle modalità e delle finalità del trattamento, può comportare quindi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.

In ragione di ciò, qualora si intenda provvedere al trattamento di dati biometrici, è necessario presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell'art. 17 del Codice.

Sulla base dell'esperienza maturata, però, il Garante ha ritenuto di individuare, con il presente provvedimento, talune tipologie di trattamento volte a scopi di riconoscimento biometrico (nella forma di identificazione biometrica o di verifica biometrica) o di sottoscrizione di documenti informatici (firma grafometrica) che, in considerazione delle specifiche finalità perseguite, della tipologia dei dati trattati e delle misure di sicurezza che possono essere concretamente adottate a loro protezione, presentano un livello di rischio ridotto.

In relazione a tali specifiche tipologie di trattamenti non è quindi necessario per i titolari presentare la predetta istanza, a condizione che vengano adottate tutte le misure e gli accorgimenti tecnici idonei a raggiungere gli obiettivi di sicurezza individuati con il presente provvedimento e siano rispettati i presupposti di legittimità contenuti nel Codice e richiamati nel capitolo 4 delle linee-guida (con particolare riferimento ai principi generali di liceità, finalità, necessità e proporzionalità dei trattamenti, e agli adempimenti giuridici quali l'obbligo di informativa agli interessati e di notificazione al Garante).

Il Garante si riserva di prevedere, alla luce dell'esperienza maturata e dell'evoluzione tecnologica, ulteriori ipotesi di esonero.

Le indicazioni relative al trattamento dei dati biometrici contenute nei precedenti provvedimenti del Garante (si vedano, ad esempio, le linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e pubblici (doc. web n. 1364939 e n. 14178091) continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le previsioni del presente provvedimento.

I provvedimenti specifici di verifica preliminare sui quali il Garante ha già espresso le proprie valutazioni non dovranno essere oggetto di ulteriori istanze.

I titolari dei trattamenti biometrici in relazione ai quali è previsto l'esonero dalla verifica preliminare, che abbiano già presentato istanza ex art. 17 del Codice alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono tenuti a comunicare al Garante, entro trenta giorni dalla stessa data, la conformità del trattamento alle prescrizioni ivi contenute ovvero la propria intenzione di conformarvisi. La presentazione della comunicazione comporta il non luogo a provvedere sulle relative istanze.

Le istanze di verifica preliminare in relazione alle quali non sia stata presentata la comunicazione di cui al periodo che precede verranno invece valutate dal Garante secondo le ordinarie procedure.

4.1 Autenticazione informatica

Le caratteristiche biometriche possono essere utilizzate come credenziali di autenticazione per l'accesso a banche dati e sistemi informatici, laddove è richiesta maggior certezza nell'identificazione degli utenti per particolari profili di rischio relativi alle informazioni trattate e alla tipologia di risorse informatiche impiegate. Appartengono a tale ambito, ad esempio, le infrastrutture critiche informatiche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 2008 del Ministro dell'interno (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008).

In questi casi il presupposto di legittimità, che in ambito pubblico è dato dal perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, in ambito privato viene individuato nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice) per cui, in ragione del legittimo interesse perseguito dal titolare, delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento, delle finalità connesse a specifiche esigenze di sicurezza commisurate ai rischi incombenti sui dati o sui sistemi informatici che la procedura di autenticazione è destinata a proteggere, anche tenuto conto delle indicazioni normative in materia di misure minime di sicurezza delle banche dati, il trattamento dei dati biometrici può avvenire senza il consenso degli interessati.

Quindi i titolari sono esonerati dall'obbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Le caratteristiche biometriche consistono nell'impronta digitale o nell'emissione vocale.

b) Nel caso di utilizzo dell'impronta digitale, il dispositivo di acquisizione ha la capacità di rilevare la c.d. vivezza.

c) Nel caso di utilizzo dell'emissione vocale, tale caratteristica è utilizzata esclusivamente in combinazione con altri fattori di autenticazione e con accorgimenti che escludano i rischi di utilizzo fraudolento di eventuali registrazioni della voce (prevedendo, per esempio, la ripetizione da parte dell'interessato di parole o frasi proposte nel corso della procedura di riconoscimento).

d) La cancellazione dei dati biometrici grezzi ha luogo immediatamente dopo la loro trasformazione in campioni o in modelli biometrici.

e) I dispositivi per l'acquisizione iniziale (enrolment) e quelli per l'acquisizione nel corso dell'ordinario funzionamento sono direttamente connessi oppure integrati nei sistemi informatici che li utilizzano, siano essi postazioni di enrolment ovvero postazioni di lavoro o sistemi server protetti con autenticazione biometrica.

f) Le trasmissioni di dati tra i dispositivi di acquisizione e i sistemi informatici sono rese sicure con l'ausilio di tecniche crittografiche caratterizzate dall'utilizzo di chiavi di cifratura di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

g) Nel caso in cui i riferimenti biometrici siano conservati in modalità sicura su supporti portatili (smart card o analogo dispositivo sicuro) dotati di adeguate capacità crittografiche e certificati per le funzionalità richieste in conformità alla norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 15408 o FIPS 140-2 almeno level 3:

i. il supporto è rilasciato in un unico esemplare, è nell'esclusiva disponibilità dell'interessato e, in caso di cessazione dei diritti di accesso ai sistemi informatici, è restituito e distrutto con procedura formalizzata;

ii. l'area di memoria in cui sono conservati i dati biometrici è resa accessibile ai soli lettori autorizzati e protetta da accessi non autorizzati;

iii. i campioni o i riferimenti biometrici sono cifrati con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

h) Nel caso di conservazione del campione o del riferimento biometrico sul sistema informatico protetto con autenticazione biometrica:

i. è assicurata, tramite idonei sistemi di raccolta dei log, la registrazione degli accessi da parte degli amministratori di sistema ai sistemi informatici;

ii. sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifiche della configurazione dei sistemi informatici, se non esplicitamente autorizzati;

iii. i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di malware;

iv. sono adottate misure e accorgimenti volti a ridurre i rischi di manomissione e accesso fraudolento al dispositivo di acquisizione;

v. i campioni o i riferimenti biometrici sono cifrati con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;

vi. i campioni o i riferimenti biometrici sono conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalità del sistema biometrico;

vii. i campioni o i riferimenti biometrici sono conservati separatamente dai dati identificativi degli interessati;

viii. sono previsti meccanismi di cancellazione automatica dei dati, cessati gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

i) È esclusa la realizzazione di archivi biometrici centralizzati.

j) È predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresì la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico. Tale relazione è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.

I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dall'obbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nell'ambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico.

4.2 Controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" dei soggetti addetti e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi

L'adozione di sistemi biometrici basati sull'elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l'accesso ad aree e locali ritenuti "sensibili" in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività.

Appartengono a tale ambito, in particolare:

• le aree destinate allo svolgimento di attività aventi carattere di particolare segretezza, ovvero prestate da personale selezionato e impiegato in specifiche mansioni che comportano la necessità di trattare informazioni riservate e applicazioni critiche;

• le aree in cui sono conservati oggetti di particolare valore o la cui disponibilità è ristretta a un numero circoscritto di addetti;

• le aree preposte alla realizzazione o al controllo di processi produttivi pericolosi che richiedono un accesso selezionato da parte di personale particolarmente esperto e qualificato;

• l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi, laddove sia richiesta una particolare destrezza onde scongiurare infortuni e danni a cose o persone.

In questi casi il presupposto di legittimità, che in ambito pubblico è dato dal perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, in ambito privato viene individuato nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice) per cui, in ragione del legittimo interesse perseguito dal titolare, delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento e delle finalità connesse a specifiche esigenze di sicurezza, il trattamento può avvenire senza il consenso degli interessati.

In relazione a tali finalità, il titolare è esonerato dall'obbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Le caratteristiche biometriche consistono nell'impronta digitale o nella topografia della mano.

b) Nel caso di utilizzo dell'impronta digitale, il dispositivo di acquisizione ha la capacità di rilevare la c.d. vivezza.

c) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo la loro trasformazione in modelli biometrici.

d) I dispositivi per l'acquisizione iniziale e quelli per l'acquisizione nel corso dell'ordinario funzionamento sono direttamente connessi o integrati, rispettivamente, nelle postazioni informatiche di enrolment e nelle postazioni di controllo ai varchi di accesso.

e) Le trasmissioni di dati tra i dispositivi di acquisizione e le postazioni di lavoro o le postazioni di controllo sono rese sicure con l'ausilio di tecniche crittografiche caratterizzate dall'utilizzo di chiavi di cifratura con lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

f) Nel caso di esclusiva conservazione del riferimento biometrico in modalità sicura su supporti portatili (smart card o analogo dispositivo sicuro) dotati di adeguate capacità crittografiche e certificati per le funzionalità richieste in conformità alla norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 15408 o FIPS 140-2 almeno level 3:

i. il supporto è rilasciato in un unico esemplare, è nell'esclusiva disponibilità dell'interessato e, in caso di cessazione dei diritti di accesso alle aree sensibili, è restituito e distrutto con procedura formalizzata;

ii. l'area di memoria in cui sono conservati i dati biometrici è accessibile ai soli lettori autorizzati ed è protetta da accessi non autorizzati;

iii. il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

g) Nel caso di conservazione del riferimento biometrico su un dispositivo-lettore o una postazione informatica dedicata (controller di varco) dotata di misure di sicurezza di cui alla precedente lettera *e)*:

i. è assicurata la registrazione degli accessi alla postazione da parte degli amministratori di sistema, tramite idonei sistemi di raccolta dei log;

ii. sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifica della configurazione della postazione informatica, se non esplicitamente autorizzati;

iii. i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di malware e sono, inoltre, adottati sistemi di firewall per la protezione perimetrale della rete e contro i tentativi di accesso abusivo ai dati;

iv. sono adottate misure e accorgimenti volti a ridurre i rischi di manomissione e accesso fraudolento al dispositivo di acquisizione;

v. il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;

vi. i riferimenti biometrici sono conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalità del sistema biometrico;

vii. i riferimenti biometrici sono conservati separatamente dai dati identificativi degli interessati;

viii. sono previsti meccanismi di cancellazione automatica dei dati, cessati gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

h) È esclusa la realizzazione di archivi biometrici centralizzati.

i) È predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresì la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico. Tale relazione tecnica è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.

I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dall'obbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nell'ambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico.

4.3 Uso dell'impronta digitale o della topografia della mano a scopi facilitativi

Le tecniche biometriche possono anche prestarsi a essere utilizzate per consentire, regolare e semplificare l'accesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate) o a servizi.

In questi casi il presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici è dato dal consenso effettivamente libero degli interessati e dall'utilizzo di sistemi alternativi di accesso non basati su dati biometrici.

Il titolare è esonerato dall'obbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Le caratteristiche biometriche consistono nell'impronta digitale o nella topografia della mano.

b) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo la loro raccolta e trasformazione in modelli biometrici.

c) I dispositivi per l'acquisizione iniziale e quelli per l'acquisizione nel corso dell'ordinario funzionamento sono direttamente connessi o integrati, rispettivamente, nelle postazioni informatiche di enrolment e nelle postazioni di controllo o nei dispositivi di acquisizione.

d) Le trasmissioni di dati tra i dispositivi di acquisizione e le altre componenti del sistema biometrico sono rese sicure con l'ausilio di tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

e) Nel caso di esclusiva conservazione del riferimento biometrico in modalità sicura su supporti portatili (smart card o analogo dispositivo sicuro) dotati di adeguate capa-

cità crittografiche e certificati per le funzionalità richieste in conformità alla norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 15408 o FIPS 140-2 almeno level 3:

i. il supporto è rilasciato in un unico esemplare, è nell'esclusiva disponibilità dell'interessato e, in caso di cessazione dei diritti di accesso, è restituito e distrutto con procedura formalizzata;

ii. l'area di memoria in cui sono conservati i riferimenti biometrici è accessibile ai soli lettori autorizzati ed è protetta da accessi non autorizzati;

iii. il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

f) Nel caso di conservazione del riferimento biometrico su un dispositivo-lettore o su postazioni informatiche:

i. è assicurata la registrazione degli accessi alla postazione da parte degli amministratori di sistema, tramite idonei sistemi di raccolta dei log;

ii. sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifica della configurazione dei dispositivi o delle postazioni informatiche, se non esplicitamente autorizzati;

iii. sono adottate misure e accorgimenti volti a ridurre i rischi di manomissione e accesso fraudolento al dispositivo di acquisizione;

iv. il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;

v. i riferimenti biometrici sono conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalità del sistema biometrico;

vi. i riferimenti biometrici sono conservati separatamente dai dati identificativi degli interessati.

g) È esclusa la realizzazione di archivi biometrici centralizzati.

h) È predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresì la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico rispetto ai suoi fini facilitativi. Tale relazione tecnica è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.

I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dall'obbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nell'ambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico.

4.4 Sottoscrizione di documenti informatici

Il trattamento di dati biometrici costituiti da informazioni dinamiche associate all'apposizione a mano libera di una firma autografa avvalendosi di specifici dispositivi hardware è ammesso in assenza di verifica preliminare laddove si utilizzino sistemi di firma grafometrica posti a base di una soluzione di firma elettronica avanzata, così come definita dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" che non prevedono la conservazione centralizzata di dati biometrici.

L'utilizzo di tali sistemi, da un lato, si giustifica al fine di contrastare eventuali tentativi di frode e il fenomeno dei furti di identità e, dall'altro, ha lo scopo di rafforzare le garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti, anche in vista di eventuale contenzioso legato al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale in sede giudiziaria.

In tali casi, il presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici è dato dal consenso, effettivamente libero degli interessati ovvero, in ambito pubblico, dal perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. Il consenso è espresso dall'interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica e ha validità, fino alla sua eventuale revoca, per tutti i documenti da sottoscrivere.

Il titolare è esonerato dall'obbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:

a) Il procedimento di firma è abilitato previa identificazione del firmatario.

b) Sono resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino l'utilizzo di dati biometrici.

c) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione, e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.

d) I dati biometrici e grafometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta, venendo memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite sistemi di crittografia a chiave pubblica con dimensione della chiave adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati e certificato digitale emesso da un certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29 del Codice dell'amministrazione digitale. La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisca idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La chiave può essere frazionata tra più soggetti ai fini di sicurezza e integrità del dato. In nessun caso il soggetto che eroga il servizio di firma grafometrica può conservare in modo completo tale chiave privata. Le modalità di generazione, consegna e conservazione delle chiavi sono dettagliate nell'informativa resa agli interessati e nella relazione di cui alla lettera *k)* del presente paragrafo, in conformità con quanto previsto all'art. 57, comma 1 lettere *e)* ed *f)* del d.P.C.M. 22 febbraio 2013.

e) La trasmissione dei dati biometrici tra sistemi hardware di acquisizione, postazioni informatiche e server avviene esclusivamente tramite canali di comunicazione resi sicuri con l'ausilio di tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

f) Sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifica della configurazione delle postazioni informatiche e dei dispositivi, se non esplicitamente autorizzati.

g) I sistemi informatici sono protetti contro l'azione di malware e sono, inoltre, adottati sistemi di firewall per la protezione perimetrale della rete e contro i tentativi di accesso abusivo ai dati.

h) Nel caso di utilizzo di sistemi di firma grafometrica nello scenario mobile o BYOD (Bring Your Own Device), sono adottati idonei sistemi di gestione delle applicazioni o dei dispositivi mobili, con il ricorso a strumenti MDM (Mobile Device Management) o MAM (Mobile Application Management) o altri equivalenti al fine di isolare l'area di memoria dedicata all'applicazione biometrica, ridurre i rischi di installazione abusiva di software anche nel caso di modifica della configurazione dei dispositivi e contrastare l'azione di eventuali agenti malevoli (malware).

i) I sistemi di gestione impiegati nei trattamenti grafometrici adottano certificazioni digitali e policy di sicurezza che disciplinino, sulla base di criteri predeterminati, le condizioni di loro utilizzo sicuro (in particolare, rendendo disponibili funzionalità di remote wiping applicabili nei casi di smarrimento o sottrazione dei dispositivi).

j) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo della chiave privata detenuta dal soggetto terzo fiduciario, o da più soggetti, in caso di frazionamento della chiave stessa, e nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma e a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria. Le condizioni e le modalità di accesso alla firma grafometrica da parte del soggetto terzo di fiducia o da parte di tecnici qualificati sono dettagliate nell'informativa resa agli interessati e nella relazione di cui alla lettera *k)* del presente paragrafo, in conformità con quanto previsto all'art. 57, comma 1, lettere *e)* ed *f)* del d.P.C.M. 22 febbraio 2013.

k) È predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresì la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico rispetto alle finalità. Tale relazione tecnica è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.

I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dall'obbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nell'ambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico.

TUTTO CIÒ PREMESSO
IL GARANTE

1. adotta ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *h)* del Codice l'allegato "A", recante le "Linee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica", che forma parte integrante della presente deliberazione, al fine di informare i titolari di trattamento, i produttori di tecnologie biometriche, i fornitori di servizi e gli interessati sui diversi aspetti connessi alla protezione dei dati personali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, e sui presupposti di legittimità dei trattamenti dei dati biometrici;

2. prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice, che i titolari di trattamenti biometrici comunichino al Garante, entro ventiquattro ore dalla conoscenza del fatto, le violazioni dei dati biometrici secondo le modalità di cui al paragrafo 3;

3. individua, nei termini di cui al paragrafo 4, i casi di esonero dalla presentazione di istanza di verifica preliminare, e prescrive ai soggetti che intendano procedere in qualità di titolari a tali trattamenti, ai sensi dell'art. 17 del Codice, di adottare le misure e gli accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali descritti nel medesimo paragrafo, nonché di rispettare i presupposti di legittimità e le indicazioni contenute nelle allegate linee-guida con particolare riferimento al capitolo 4 "Principi generali e adempimenti giuridici";

4. prescrive ai titolari di trattamenti biometrici che non abbiano richiesto la verifica preliminare al Garante:

a. di adottare – entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – le misure e gli accorgimenti di cui al paragrafo 4, qualora i trattamenti siano compresi nei casi di esonero dall'obbligo di verifica preliminare;

ovvero

b. di sospendere – entro il medesimo termine – i trattamenti e di sottoporre gli stessi a verifica preliminare, con interpello al Garante ai sensi dell'art. 17 del Codice;

5. invita i titolari dei trattamenti biometrici compresi nei casi di esonero dall'obbligo di verifica preliminare, i quali abbiano già presentato istanza, tuttora pendente, ex art. 17 del Codice, a comunicare al Garante – entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – la conformità del trattamento alle prescrizioni ivi contenute ovvero la propria intenzione di conformarvisi. La presentazione della comunicazione comporta il non luogo a provvedere sulle relative istanze. Le istanze di verifica preliminare in relazione alle quali non sia stata presentata la comunicazione di cui al periodo che precede verranno valutate dal Garante secondo le ordinarie procedure;

6. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti – per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2014

Il Presidente
SORO

Il segretario generale
BUSIA

Il relatore
IANNINI
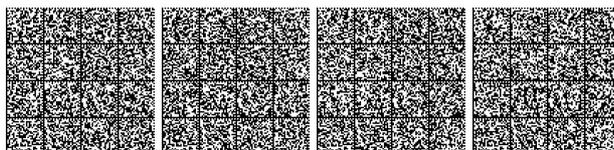
LINEE-GUIDA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO E FIRMA GRAFOMETRICA

Allegato A al Provvedimento del Garante del 12 novembre 2014

1. PREMESSA

L'utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici sta andando incontro a crescente diffusione, in particolare per l'accertamento dell'identità personale, per accedere a servizi digitali e sistemi informativi, per il controllo degli accessi a locali e aree, per l'apertura di serrature elettromeccaniche, per l'attivazione di dispositivi elettronici anche di uso personale o di macchinari, per la sottoscrizione di documenti informatici.

La diffusione dell'utilizzo di dati biometrici ha suscitato la massima attenzione delle autorità di protezione dati, testimoniata anche dall'elaborazione di pareri da parte del Working Party Article 29 (WP29) che costituiscono un significativo punto di riferimento per le autorità degli Stati membri dell'Unione europea.

In ambito nazionale, il Garante è intervenuto più volte, su interpello di titolari di trattamento ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), con propri provvedimenti di verifica preliminare che hanno in alcuni casi vietato e in altri ammesso, pur nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i trattamenti prefigurati.

I dati biometrici sono, infatti, dati personali, poiché possono sempre essere considerati come "informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (…)" prendendo in considerazione "l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona". Rientrando, quindi, nell'ambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lett. b), le operazioni su di essi compiute con strumenti elettronici sono a tutti gli effetti trattamento di dati personali.

Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica, con crescente disponibilità commerciale e diffusione dell'uso di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo, il Garante intende definire, tramite le presenti linee-guida e sulla base della pregressa esperienza, un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per accrescere i livelli di sicurezza dei trattamenti biometrici e per conformarli alla vigente disciplina della protezione dei dati personali.

Saranno oggetto di esame i trattamenti svolti da soggetti pubblici e privati per finalità di riconoscimento biometrico o di sottoscrizione di documenti informatici, restando esclusi quelli svolti per finalità di pubblica sicurezza, di giustizia e di ricerca scientifica.
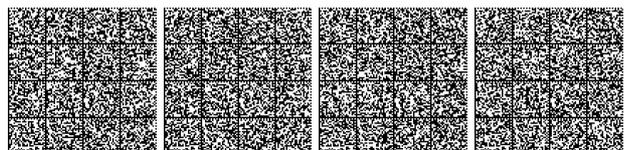
2. DEFINIZIONI

Pur non esistendo, allo stato, una definizione normativa concernente i "dati biometrici", questi vengono convenzionalmente definiti come dati ricavati da "*proprietà biologiche, aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche o azioni sono tanto proprie di un certo individuo quanto misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente comportano un certo grado di probabilità*"[1].

Per esigenze di armonizzazione dei termini usati in un contesto caratterizzato da notevole tecnicismo, si ritiene tuttavia necessario utilizzare le definizioni fornite dallo standard internazionale ISO/IEC 2382-37 *"Information technology — Vocabulary — Part 37: Biometrics"*.

Sono di seguito riportati i principali termini utilizzati:

- **caratteristica biometrica**: caratteristica biologica o comportamentale di un individuo da cui possono essere estratti in modo ripetibile dei **tratti biometrici** (*biometric features*) distintivi e idonei al **riconoscimento biometrico**;
- **riconoscimento biometrico**: si intende il riconoscimento di individui basato su loro caratteristiche biologiche o comportamentali, includendo in tale accezione le nozioni di **verifica biometrica** e di **identificazione biometrica**;
- **verifica biometrica**: confronto tra un modello biometrico acquisito nel momento in cui l'interessato interagisce con il sistema biometrico e un modello biometrico previamente memorizzato e (presuntivamente) a lui corrispondente; questo tipo di verifica è detta **confronto uno a uno** (*one-to-one comparison*);
- **enrolment:** iscrizione in un sistema, nel caso in oggetto, in un sistema biometrico. La fase di *enrolment* va dall'acquisizione del campione biometrico alla sua memorizzazione, all'estrazione dei tratti fino alla generazione del riferimento biometrico da archiviare per i confronti successivi;
- **identificazione biometrica**: ricerca in un archivio, per confronto biometrico, di uno o più modelli biometrici corrispondenti al dato acquisito. Questo tipo di operazione è detta anche **confronto uno a molti** (*one-to-many comparison*) e non prevede una fase assertiva;
- **tratto biometrico** (*biometric feature*): informazione estratta da un campione biometrico a fini di confronto;
- **campione biometrico** (*biometric sample*): rappresentazione analogica o digitale di una caratteristica biometrica ottenuta al termine del processo di acquisizione (*biometric capture* e *biometric acquisition)* costituita, per esempio, dalla riproduzione dell'immagine di un polpastrello;
- **confronto biometrico** (*biometric comparison*): confronto, usualmente basato su metodi statistici e metriche tipiche del contesto tecnologico e del sistema biometrico

[1] V. Gruppo per la tutela dei dati personali Articolo 29 costituito da rappresentanti delle Autorità di protezione dati dei diversi stati membri, Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche, WP193, adottato il 27 aprile 2012.

prescelto, fra dati biometrici con l'obiettivo di stabilirne il grado di somiglianza o di dissomiglianza;

- **modello biometrico** (*biometric template*): insieme di tratti biometrici memorizzati informaticamente e direttamente confrontabile con altri modelli biometrici;
- **istanza biometrica** (*biometric probe)*[2]: modello biometrico generato ogni volta che l'interessato interagisce con il sistema biometrico;
- **riferimento biometrico** (*biometric reference*): modello biometrico utilizzato come termine di confronto e registrato in modo persistente e invariabile nel tempo (a meno di aggiornamenti resi necessari dalle variazioni anche naturali della caratteristica biometrica da cui è estratto).

Per semplicità, nelle presenti linee guida, si farà riferimento a **modelli biometrici** anche nei casi in cui si dovrebbe utilizzare, rispettivamente, **riferimento biometrico** o **istanza biometrica**, mentre con il termine generico di "dati biometrici" ci si riferirà a campioni, modelli, riferimenti, tratti e ad ogni altro dato ricavato con procedimento informatico dalle caratteristiche biometriche degli interessati.

---

[2] Dal punto di vista tecnico-informatico, il *biometric reference* e il *biometric probe* possono coincidere del tutto, differenziandosi soltanto per il momento del loro uso e per la circostanza che i *biometric reference* vengono acquisiti e memorizzati in modo persistente, mentre i *biometric probe* sono generati ogni volta che l'interessato interagisce con il sistema biometrico, potendo quindi essere soggetti a lievi differenziazioni sulla base delle condizioni di loro acquisizione.

3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E LORO PROPRIETÀ

Alcune proprietà delle caratteristiche, dei dati e delle tecniche biometriche consentono di effettuare classificazioni di carattere generale che si propongono qui di seguito in quanto funzionali a una valutazione dei loro aspetti di protezione dei dati personali.

Sistemi biometrici interattivi e sistemi biometrici passivi

I sistemi biometrici sono detti interattivi o partecipativi laddove prevedono la cooperazione dell'interessato e richiedono la sua consapevole partecipazione durante la fase di raccolta del dato biometrico (si pensi, ad esempio, alla scansione della retina o all'apposizione della firma autografa). I sistemi biometrici passivi, invece, raccolgono il dato biometrico senza che l'interessato ne abbia piena percezione o consapevolezza (si pensi, ad esempio, all'acquisizione delle immagini del volto o alla registrazione della voce senza che l'interessato ne sia a conoscenza).

Caratteristiche biometriche biologiche e comportamentali

Altra distinzione praticabile è quella tra caratteristiche biometriche biologiche, legate a tratti fisici, biochimici, morfologici o fisiologici, e caratteristiche biometriche comportamentali legate ad azioni e atteggiamenti dell'individuo, quali, a esempio, la dinamica di apposizione della firma, il tipo di andatura o anche, per alcuni aspetti, l'emissione della voce.

Caratteristiche biometriche traccianti e non traccianti

Alcune caratteristiche biometriche lasciano tracce nell'ambiente rispetto ad altre (*traceless)* che non ne lasciano. Una caratteristica biometrica che può lasciare tracce sugli oggetti è l'impronta digitale così come le fattezze del volto che possono essere rilevate all'insaputa dell'interessato. Esempi di caratteristiche biometriche del secondo tipo sono la topografia della mano e la struttura venosa del dito.

Altre proprietà

Le caratteristiche biometriche sono connotate, seppure in modo diversificato, da univocità (cioè capacità distintiva per ogni persona) e universalità (presenza in ogni individuo), e sono tendenzialmente dotate di una certa stabilità temporale. Tuttavia, sono soggette a decadimento per cause naturali, ad alterazioni accidentali o a lesioni che possono incidere sull'operatività dei sistemi biometrici.

Di seguito sono brevemente descritte le principali caratteristiche utilizzate in sistemi biometrici, evidenziandone la modalità di rilevazione (interattiva o passiva), l'eventuale suscettibilità alla dispersione di tracce nell'ambiente, la possibilità di ricavarne dati sensibili e il loro grado di stabilità nel tempo.
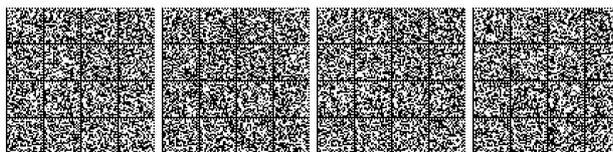
3.1. Impronte digitali

Il trattamento biometrico delle impronte digitali prevede il rilevamento, tramite dispositivi di acquisizione ottica, di un campione biometrico che riproduca la disposizione delle *creste di Galton* e delle valli cutanee presenti sui polpastrelli delle dita fin dalla fase prenatale.

Le *minutiae* dell'impronta, ovvero i suoi tratti biometrici, sono costituite da vortici, biforcazioni, creste, valli e terminazioni, e la loro individuazione nel campione biometrico acquisito consente di ottenere un modello biometrico che fornisca una rappresentazione sintetica numerica dell'impronta di partenza e che si presti alla realizzazione di efficienti algoritmi di confronto.

L'univocità del modello in una base dati biometrica non è garantita poiché, soprattutto in grandi archivi dattiloscopici, a più di una impronta può corrispondere un medesimo modello; l'utilizzo di una rappresentazione sintetica della caratteristica biometrica consente comunque di effettuare in modo molto efficiente delle ricerche automatizzate, in cui il modello biometrico svolge la funzione di indice per la ricerca di corrispondenze in un *data base*.

Queste capacità di indicizzazione sono alla base del funzionamento dei moderni sistemi di riconoscimento automatico delle impronte digitali (*Automatic Fingerprint Identification Systems – AFIS*) utilizzati su scala globale, in particolare dalle forze di polizia e da agenzie investigative.

Le impronte digitali lasciano tracce, e possono, in alcuni casi, fornire indicazioni sui dati sensibili dell'interessato (secondo alcuni studi le impronte digitali possono consentire di individuare l'etnia del soggetto cui appartengono), sono tendenzialmente stabili nell'individuo adulto e hanno un elevato grado di unicità nella popolazione, differendo perfino tra gemelli omozigoti: queste ultime proprietà, in particolare, le hanno rese spesso utilizzate per finalità giudiziarie e di polizia.

La rilevazione dell'impronta digitale in un sistema biometrico è solitamente effettuata con la partecipazione attiva dell'interessato, tuttavia è possibile acquisire impronte apposte da una persona su oggetti e farne, almeno in linea teorica, uso in un sistema biometrico.

3.2. Dinamica di apposizione della firma autografa

Le caratteristiche dinamiche della firma autografa appartengono al novero delle caratteristiche biometriche comportamentali, e vengono acquisite tramite speciali tavolette di acquisizione (*tablet grafometrici*), o anche su dispositivi *tablet* di uso generale equipaggiati con opportuni sensori e programmi *software*. I dispositivi di acquisizione utilizzati sono in grado di elaborare, oltre che il tratto grafico, anche una serie di parametri dinamici associati all'atto della firma (velocità di tracciamento, accelerazione, pressione, inclinazione, *salti in volo* …).

L'acquisizione delle caratteristiche dinamiche di firma può essere funzionale a procedure di riconoscimento biometrico, anche se presenta tassi elevati di *falsi negativi* (risultati erronei di mancato riconoscimento) che possono rendere tali procedure poco efficienti e imprecise al di fuori di contesti particolari in cui sia possibile sopperire con intervento

umano agli inevitabili errori di riconoscimento; il suo uso più frequente è invece la cosiddetta firma grafometrica.

Tale caratteristica comportamentale non lascia traccia e non ha elevata stabilità nel tempo.

La sua rilevazione deve essere effettuata con la partecipazione attiva dell'interessato.

3.3. Caratteristiche dell'emissione vocale

L'evoluzione delle tecniche *hardware* e *software* di elaborazione dei segnali consente oggi di eseguire analisi dell'emissione vocale in modo sufficientemente efficiente da prestarsi a operazioni di riconoscimento biometrico dell'individuo (*speaker recognition*) effettuate tramite interlocuzione telefonica tradizionale, o via Internet, oppure su scala locale interagendo con un dispositivo connesso o integrato in un *personal computer* o altro dispositivo informatico.

Le caratteristiche dell'emissione della voce sono, infatti, strettamente legate all'anatomia del tratto vocale, alla sua lunghezza, alle risonanze, alla morfologia della bocca e delle cavità nasali.

Il riconoscimento dell'individuo viene usualmente realizzato non solo tramite l'elaborazione e l'analisi dei segnali vocali (*signal processing*), ma anche tramite procedure di *sfida* dipendenti dalle modalità con le quali l'interessato viene invitato a ripetere delle frasi, nomi o numeri (c.d. *sfida*).

E' possibile realizzare il riconoscimento anche senza sfida, nel caso in cui l'interessato è invitato a parlare senza uno schema prefissato.

Normalmente il riconoscimento biometrico consiste in una verifica d'identità (confronto *uno a uno*), in cui è previsto che venga comunque fornita dall'utente un'informazione aggiuntiva nella sua disponibilità cognitiva (codice identificativo, codice utente…) o a lui associata (identificativo della linea telefonica chiamante).

Il segnale vocale, opportunamente elaborato per costruire e registrare un modello biometrico della voce, è successivamente utilizzato per il confronto con il modello acquisito in fase di *enrolment* al sistema, corrispondente alle informazioni aggiuntive fornite dall'utente.

Tale caratteristica può lasciare traccia e la sua rilevazione può essere effettuata senza la partecipazione attiva dell'interessato e senza l'uso di sensori specializzati (essendo sufficiente in molti casi un normale microfono anche telefonico).

3.4. Struttura venosa delle dita o della mano

Le caratteristiche della rete venosa delle dita e della mano si sviluppano antecedentemente alla nascita.

La loro acquisizione avviene tramite sensori che rilevano la forma e la disposizione delle vene delle dita, del dorso o del palmo della mano utilizzando una sorgente luminosa a lunghezza d'onda prossima all'infrarosso.

Rispetto ad altri sistemi, non è richiesto il contatto del corpo con la superficie del sensore, rendendo così il procedimento maggiormente accettato dagli utilizzatori. L'uso di tale caratteristica, allo stato, non trova un grande favore da parte di chi realizza sistemi biometrici.

I sistemi biometrici che utilizzano questa caratteristica hanno un'accuratezza elevata, in genere superiore a quelli basati sulle impronte digitali, e sono adatti sia per l'identificazione sia per la verifica biometrica.

Tale caratteristica non lascia traccia, non fornisce indicazioni su dati sensibili e ha un'elevata stabilità nel tempo.

La sua rilevazione deve essere effettuata con la partecipazione attiva dell'interessato.

3.5. Struttura vascolare della retina

Le tecniche biometriche basate sul rilevamento della struttura vascolare della retina prevedono l'utilizzo di un fascio di luce a infrarosso a bassa intensità che illumini la parte posteriore dell'occhio. I sistemi che si basano su di essa sono soggetti a possibili malfunzionamenti nel caso siano presenti patologie oculari.

La scansione della retina è solitamente usata in ambiti che richiedono un livello di sicurezza particolarmente elevato: non sono, infatti, noti meccanismi efficaci per replicare la struttura vascolare della retina e non è possibile utilizzare tessuti di persone decedute, poiché il sensore rileva la circolazione sanguigna.

Tale caratteristica biologica non lascia traccia, è altamente distintiva dell'individuo e ha elevata stabilità nel tempo.

La sua rilevazione deve essere effettuata con la partecipazione attiva dell'interessato.

3.6. Forma dell'iride

Il procedimento di lettura dell'iride è una tecnica biometrica che consente la rilevazione della forma della pupilla e della parte anteriore dell'occhio mediante immagini ad alta risoluzione.

Si tratta di un procedimento di elevata accuratezza e velocità di comparazione.

Il tasso di falsi positivi è piuttosto basso rispetto ad altre caratteristiche biometriche, anche se si segnalano tassi elevati di falsi negativi che comporterebbero il mancato riconoscimento dell'individuo da parte del sistema.

Tale caratteristica biologica non lascia traccia, è altamente distintiva dell'individuo (differisce tra gli occhi di una stessa persona) e ha elevata stabilità nel tempo.

La sua rilevazione può essere effettuata senza la partecipazione attiva dell'interessato, anche se i sensori più utilizzati prevedono una partecipazione attiva all'atto del rilevamento.
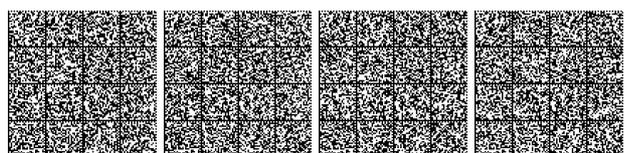
3.7. Topografia della mano

Le tecniche biometriche basate sulla topografia della mano consistono nella rilevazione delle proprietà geometriche dell'arto (bidimensionali o tridimensionali), acquisite mediante un apposito dispositivo di ripresa che coglie determinate caratteristiche quali la forma, la larghezza e lunghezza delle dita, la posizione e la forma delle nocche o del palmo della mano.

Le caratteristiche della mano di un individuo non sono descrittive al punto da risultare uniche, per cui non sono adatte ad essere utilizzate nell'identificazione biometrica tra un numero ampio di persone ma, nel contempo, sono sufficientemente descrittive per essere impiegate efficacemente ai fini della verifica biometrica.

Il costo dei sensori è mediamente più elevato rispetto ai sensori per altre caratteristiche e l'ingombro è tale da richiedere adeguato spazio per l'installazione e da non renderli integrabili in altri dispositivi o utilizzabili nel contesto mobile.

Tale caratteristica non lascia traccia, può fornire indicazioni sullo stato di salute (potendo svelare la presenza di patologie degenerative o di altra natura) e non ha elevata stabilità nel tempo.

La sua rilevazione deve essere effettuata con la partecipazione attiva dell'interessato.

3.8. Caratteristiche del volto

Il riconoscimento automatico di un individuo tramite l'analisi delle sue sembianze facciali è un procedimento complesso che utilizza immagini video in luce visibile o "termiche" a infrarosso.

I confronti biometrici sono resi complicati dalla presenza di capigliatura, di occhiali e dalla posizione assunta dalla testa durante la ripresa, nonché dalle condizioni di illuminazione.

Le stesse tecniche basate su riprese a infrarosso non sono invece influenzate dall'illuminazione e sono efficaci anche al buio.

Possono essere ottenute anche immagini di tipo tridimensionale, per fusione di più immagini o con tecniche di *computer graphics* basate sull'elaborazione dell'ombreggiatura.

Dal campione biometrico facciale tramite algoritmi, talvolta basati sulle c.d. reti neurali, vengono estratti un certo numero di tratti, quali la posizione degli occhi, del naso, delle narici, del mento, delle orecchie, al fine di costruire un modello biometrico.

Laddove il procedimento avvenga in un contesto cooperativo il riconoscimento facciale può essere molto accurato, al punto da poter essere utilizzato in funzione di controllo di accesso logico o fisico.

Le fattezze del volto possono lasciare tracce, potendo essere acquisite automaticamente, per esempio, da sistemi di videosorveglianza, e possono fornire indicazioni sui dati sensibili. Esse mantengono elevata stabilità nel tempo e la loro rilevazione può essere effettuata anche senza la partecipazione attiva dell'interessato

4. PRINCIPI GENERALI E ADEMPIMENTI GIURIDICI

Il trattamento dei dati biometrici si deve svolgere in conformità alle disposizioni del Codice, e a condizione che non si determini un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei confronti degli interessati.

4.1. Liceità

In via prioritaria, occorre verificare che i dati biometrici siano trattati tenendo presenti i diversi presupposti di liceità stabiliti dal Codice in ragione della natura del titolare del trattamento, fermo restando gli ulteriori ed eventuali obblighi di legge e provvedimenti prescrittivi del Garante.

In ambito pubblico, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice in relazione alla specifica tipologia di dati utilizzati, nonché dalla legge e dai regolamenti (artt. 18 e ss.); in tali casi, i soggetti pubblici non operano in base al consenso dell'interessato, a differenza dei soggetti privati ed enti pubblici economici.

Questi ultimi, prima di iniziare il trattamento, devono, di regola, acquisire il consenso informato dell'interessato, che è sempre revocabile e deve essere manifestato in forma libera ed espressa, ossia deve essere scevro da eventuali pressioni o condizionamenti, fermi restando i casi in cui si è in presenza di uno dei presupposti equipollenti (artt. 23 e 24 del Codice). In particolare, il consenso non è richiesto nei casi in cui il Garante, con proprio specifico provvedimento, abbia già operato un cd. bilanciamento di interessi ed abbia ritenuto prevalente il perseguimento di un legittimo interesse del titolare, come in alcune delle ipotesi per le quali l'Autorità ha ritenuto non essere necessaria la richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (es. controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" e controllo dell'identità per l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi; v. al riguardo provvedimento generale contestuale all'adozione delle presenti Linee guida).

4.2. Necessità

I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi. Prima di procedere all'utilizzo di un sistema biometrico, pertanto, occorre valutare se le stesse finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi oppure tramite il sistema biometrico ma con modalità tali da permettere l'individuazione dell'interessato solo in caso di necessità (art. 3 del Codice).

In tale quadro, i sistemi biometrici devono essere predisposti, laddove tecnicamente possibile in coerenza con la finalità perseguita, in modo da cancellare immediatamente, e possibilmente in modo automatico, i dati biometrici e le informazioni a essi correlate in caso di cessazione del trattamento, ferme restando eventuali disposizioni che prevedano una disciplina differente per casi specifici.

4.3. Finalità

I dati oggetto di trattamento per mezzo di sistemi biometrici devono essere raccolti in maniera accurata e trattati per le sole finalità che il titolare intende legittimamente

perseguire, previamente indicate nell'informativa che verrà resa agli interessati, e non possono essere utilizzati in altre operazioni di trattamento che siano con queste incompatibili (art. 11, comma 1, lett. *a*, *b*, *c* ed *e*, del Codice).

In base a tale principio, ad esempio, se la finalità perseguita nel caso concreto è quella di garantire la sicurezza di persone o beni, potrebbero essere utilizzati sistemi biometrici per controllare l'accesso, da parte dei soli dipendenti autorizzati, a luoghi particolarmente pericolosi; gli stessi dati, tuttavia, non possono essere utilizzati a diversi fini come, per esempio, la verifica del rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti.

E ancora, si potrebbero utilizzare dati biometrici per identificare, senza margine di dubbio e in modo da escludere (o ridurre) ipotesi di frode, un soggetto che voglia effettuare operazioni bancarie, ma senza che dagli stessi dati si possano desumere altre informazioni per verificare anche l'accesso in banca del cliente.

4.4. Proporzionalità

Possono essere trattati i soli dati pertinenti e non eccedenti in relazione alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. *d*, del Codice).

Pertanto, il sistema di rilevazione deve essere configurato in modo tale da raccogliere un numero circoscritto di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l'acquisizione di dati ultronei rispetto a quelli necessari per la finalità perseguita nel caso concreto: ad esempio, se la finalità è quella dell'autenticazione informatica, i dati biometrici non devono essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell'interessato.

Occorre evitare, se non per motivate ed eccezionali esigenze, di ricorrere a sistemi che impieghino più di una caratteristica biometrica dell'interessato.

4.5. Adempimenti giuridici

Nel caso in cui, alla luce dei principi generali precedentemente illustrati, la valutazione abbia avuto esito positivo, il titolare deve porre in essere i seguenti adempimenti richiesti dal Codice.

4.5.1. Informativa

Prima dell'inizio del trattamento (cioè antecedentemente alla fase di *enrolment*, laddove prevista), il titolare deve fornire agli interessati un'informativa idonea e specifica relativa all'utilizzo dei dati biometrici. Nell'informativa, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, occorre puntualizzare, in particolare, la finalità perseguita e la modalità del trattamento (anche enunciando, sia pure sinteticamente, le cautele adottate, i tempi di conservazione dei dati, l'eventuale loro centralizzazione).

L'informativa deve dare adeguata rilevanza alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati rispetto al perseguimento delle finalità del trattamento. Laddove sia previsto un sistema alternativo ovvero gli interessati non vogliano o non possano, anche in ragione di proprie caratteristiche fisiche, servirsi del sistema di riconoscimento biometrico, oppure successivamente decidano di non usufruirne più, nell'informativa deve

essere precisata anche la facoltà di utilizzare modalità diverse per avvalersi comunque del servizio nel cui ambito è prevista una procedura biometrica. Nel caso in cui il dato biometrico sia registrato in un dispositivo posto nell'esclusiva disponibilità dell'interessato, l'informativa dovrà fornire adeguate istruzioni sulla sua corretta custodia e sugli adempimenti connessi ad un eventuale suo smarrimento, sottrazione, malfunzionamento.

Nel caso in cui i sistemi utilizzati in determinate sedi siano potenzialmente idonei al rilevamento di dati biometrici dell'interessato senza la sua cooperazione (come può avvenire in alcuni casi di riconoscimento facciale, vocale o comportamentale), occorre informare gli interessati dando loro la possibilità di scelta relativamente all'accesso a una zona soggetta a tale tipo di controlli biometrici. L'informativa può essere resa mediante apposita segnaletica in prossimità delle aree soggette a rilevamento biometrico o delle postazioni di rilevamento, oppure può essere fornita con altri mezzi prima dell'interazione dell'interessato con il sistema biometrico (es. riconoscimento vocale tramite telefono preceduto da un avviso).

Analogamente, nei casi in cui il trattamento su base biometrica operi in sinergia con un altro sistema (es. videosorveglianza), l'informativa deve evidenziare tale circostanza in maniera chiara e adeguata, anche con le opportune semplificazioni richieste dallo specifico mezzo utilizzato.

4.5.2. Notificazione

Il titolare del trattamento dei dati biometrici è tenuto ad effettuare la notificazione al Garante ai sensi degli artt. 37, comma 1, lett. *a*), e 38, del Codice. In tale ambito, vanno considerati i casi di esonero dall'obbligo di notificazione riguardanti talune categorie di soggetti in ragione delle attività da essi svolte[3].

4.5.3. Verifica preliminare

L'art. 17 del Codice prevede che il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti, a garanzia dell'interessato, rivolti anche "*a determinate categorie di titolari o di trattamenti*", ove prescritti.

I dati biometrici sono, per loro natura, direttamente e univocamente collegati all'individuo e denotano in generale un'intrinseca, universale e irreversibile relazione tra corpo e identità, per cui è necessario garantire particolari cautele in caso di trattamento.

L'utilizzo di sistemi biometrici rientra, pertanto, tra i trattamenti che presentano rischi specifici e dovrà essere svolto previa richiesta di verifica preliminare al Garante ai sensi

[3] Si richiama il Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, 31 marzo 2004 (in G.U. n. 81 del 6 aprile 2004, doc. web n. 85261); il provvedimento recante "Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante" 23 aprile 2004 (doc. web n. 993385) ed il provvedimento riguardante le "Notificazioni in ambito sanitario: precisazioni del Garante" 26 aprile 2004 (doc. web n. 996680).

dell'art. 17 del Codice. Attraverso la verifica preliminare, che deve essere presentata dal titolare prima dell'inizio del trattamento, il Garante ha il compito di prescrivere, ove necessario, misure e accorgimenti specifici per consentire il corretto utilizzo di dati così delicati nel contesto del trattamento prospettato.

Nella istanza di verifica preliminare il titolare dovrà fornire elementi informativi inerenti l'analisi dei rischi effettuata e le modalità con cui intende garantire il rispetto delle misure di carattere generale, degli adempimenti giuridici e delle misure descritte nel par. 8 delle presenti linee-guida.

In particolare, l'istanza dovrà recare i seguenti elementi informativi:

- la tipologia di dati biometrici trattati;
- il contesto e le specifiche finalità perseguite mediante il sistema biometrico che si intende installare;
- le ragioni in base alle quali si ritengono inidonei rispetto agli scopi perseguiti sistemi alternativi che pongono minori rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati;
- le modalità di funzionamento del sistema nonché le modalità di acquisizione, utilizzo e archiviazione dei dati biometrici e la durata della loro eventuale conservazione;
- l'eventuale idoneità del dato biometrico raccolto a rivelare informazioni relative allo stato di salute degli interessati;
- gli eventuali vantaggi per gli interessati e per i titolari del trattamento derivanti dall'utilizzo di dati biometrici;
- i rischi individuati e gli accorgimenti tecnici e organizzativi messi in atto per mitigarli;
- le modalità di acquisizione del consenso, ove previsto, i sistemi alternativi, il testo dell'informativa.

Tanto premesso, il Garante – con provvedimento generale contestuale all'adozione delle presenti linee-guida – ha individuato alcune specifiche tipologie di trattamenti in relazione alle quali non ritiene necessaria la presentazione della predetta richiesta di verifica preliminare, a condizione che vengano rispettati i presupposti di legittimità contenuti nel Codice e nelle presenti linee-guida e che vengano adottate tutte le misure e gli accorgimenti tecnici descritti nel medesimo provvedimento. I trattamenti in questione sono:

- autenticazione informatica;
- controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" dei soggetti addetti e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi;
- uso delle impronte digitali o della topografia della mano a scopi facilitativi;
- sottoscrizione di documenti informatici.
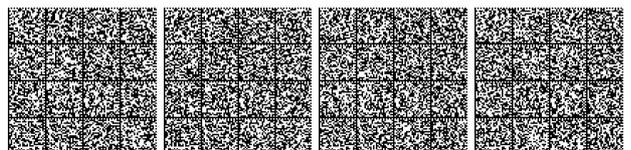
5. UTILIZZO DELLE TECNICHE BIOMETRICHE

L'uso delle tecniche biometriche, nella maggior parte dei casi, è volto a realizzare procedure di **riconoscimento biometrico** di un individuo.

Il riconoscimento può essere basato su **verifica biometrica** (processo in cui il soggetto dichiara la sua identità e il sistema effettua un confronto fra il modello biometrico rilevato e quello memorizzato e corrispondente all'identità dichiarata) oppure su **identificazione biometrica** (processo in cui il sistema confronta il modello rilevato con tutti i modelli disponibili per individuare l'identità del soggetto), mentre i principali campi di applicazione riguardano il controllo degli accessi, sia logico (autenticazione informatica) sia fisico.

Costituiscono un caso a parte i sistemi di *firma grafometrica*, finalizzati alla sottoscrizione di documenti informatici senza che necessariamente sia effettuato un riconoscimento biometrico.

5.1. Riconoscimento biometrico: verifica e identificazione biometrica

Nel caso dei processi biometrici basati sulla verifica dell'identità dell'interessato il confronto viene effettuato tra un determinato modello biometrico associato all'identità dichiarata dall'utente nella fase assertiva (per esempio, mediante l'inserimento di un codice d'utente o l'utilizzo di un *badge* a varia tecnologia) e il modello biometrico generato al momento della richiesta di riconoscimento. Questo tipo di riconoscimento viene detto anche "confronto *uno-a-uno"*.

Qualora il confronto risulti positivo l'identità potrà dirsi verificata e si otterrà la conseguente abilitazione alla successiva azione tecnica (apertura di un varco, nel caso di accesso fisico, abilitazione all'accesso a un sistema informatico, nel caso dell'accesso logico) la cui corretta esecuzione costituisce la finalità del trattamento biometrico.

Laddove il trattamento sia invece volto all'identificazione biometrica dell'interessato, il modello biometrico estratto dovrà essere confrontato o utilizzato come indice per la consultazione nella banca dati dei modelli biometrici di riferimento (confronto *uno-a-molti*). In tale ipotesi, la complessità dell'operazione è certamente superiore, dipendendo dalla dimensione della banca dati in termini di numerosità dei dati in essa presenti e dagli algoritmi di ricerca e confronto utilizzati.

5.2. Controllo biometrico dell'accesso logico

Le tecniche di riconoscimento biometrico sono talvolta adottate, anche in applicazione della regola 2 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B al Codice, per finalità di sicurezza, in aggiunta o in sostituzione degli ordinari sistemi di autenticazione informatica basati su informazioni nella disponibilità cognitiva (*password, user id*) o su dispositivi *(badge, token)* nel materiale possesso dell'interessato.

Le credenziali di autenticazione ordinarie, basate sull'associazione di un codice identificativo (*username, login-name...*) e di una parola chiave (*password*), quest'ultima da mantenere riservata, possono infatti essere facilmente smarrite, dimenticate, sottratte.

Anche i sistemi basati su tessere a varia tecnologia (magnetica, ottica, a contatto, a radiofrequenza) o su dispositivi di autenticazione di tipo OTP (*one-time password*) con cui si realizzano i cosiddetti sistemi di autenticazione forte o a due fattori, pur introducendo un maggior livello di sicurezza rispetto alle normali credenziali testuali, non sono tuttavia esenti da inconvenienti a seguito di smarrimento, cessione illegittima o furto dei dispositivi di autenticazione, cui si può accompagnare la perdita di confidenzialità delle informazioni di sicurezza eventualmente necessarie per il loro utilizzo (PIN, *password*…), al punto da consentire anche in questo caso la violazione dei dati trattati (*data breach*).

Con l'autenticazione biometrica, in cui vengono invece sottoposte a elaborazione informatica alcune caratteristiche biometriche, si cerca di scongiurare il rischio di cessione illegittima o di furto di credenziali, e di perseguire il raggiungimento di un maggior grado di certezza dell'identità del soggetto legittimato all'utilizzo di sistemi informatici.

5.3. Controllo dell'accesso fisico

Le diverse tecniche biometriche si prestano, con maggiore o minore efficacia a seconda del tipo di procedimento adottato, a utilizzazione in contesti differenti da quello informatico anche se comunque caratterizzati da una qualche interazione con sistemi tecnologici. In particolare, è rilevante l'uso di sistemi biometrici per il controllo dell'accesso fisico ad aree ristrette o riservate, per l'apertura di varchi o di serrature a protezione di locali o per l'uso di determinati apparati e macchinari.

Le finalità del trattamento biometrico sono principalmente di sicurezza, per la protezione patrimoniale o la tutela dell'incolumità di persone, ma le stesse tecniche biometriche possono anche prestarsi a scopi "facilitativi", in scenari che variano dall'accesso a biblioteche, all'apertura di armadietti in palestre o di cassette di sicurezza.

In ogni caso, le procedure biometriche per queste applicazioni ricadono nelle categorie dell'identificazione biometrica o della verifica biometrica.

5.4. Sottoscrizione di documenti informatici

Le tecniche biometriche basate sul rilevamento della dinamica di apposizione della firma autografa (firma grafometrica) possono essere utilizzate per la sottoscrizione di documenti informatici anche al fine di dare maggiore certezza ai rapporti giuridici.

Si tratta di un caso in cui i dati biometrici non sono funzionali, come tutti quelli finora esaminati, al riconoscimento biometrico di un individuo (anche se sono possibili e sono stati riscontrati utilizzi in questo senso), ma sono incorporati all'interno di documenti informatici per realizzare, laddove ne ricorrano i presupposti tecnici e normativi, delle soluzioni di firma elettronica avanzata, introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale", e disciplinata con le regole tecniche di cui al d.P.C.M. 22 febbraio 2013, oppure, più in generale, per incorporare nel documento informatico delle informazioni strettamente connesse al soggetto firmatario e al
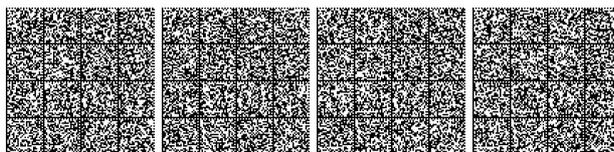
documento firmato che consentano comunque, al di là della valenza giuridica della sottoscrizione così ottenuta, di effettuare delle verifiche sull'integrità e autenticità del documento informatico.

Nella firma grafometrica si costituisce, infatti, un *set* di informazioni biometriche che, con l'ausilio di tecniche crittografiche, viene strettamente associato a un determinato documento informatico, in modo tale da consentire *ex post* lo svolgimento di analisi grafologiche da parte di un perito calligrafo sulla genuinità della sottoscrizione, analogamente a quanto avviene con le firme sui documenti cartacei (tipicamente, a seguito di contenzioso contrattuale o di disconoscimento della sottoscrizione).

L'utilizzo della firma grafometrica per la sottoscrizione di documenti non richiede, in genere, la creazione di una banca dati biometrica, poiché le singole firme grafometriche sono volta per volta acquisite e incorporate, con le opportune protezioni crittografiche, nel documento informatico sottoscritto, eventualmente archiviato in un sistema di gestione documentale.

6. IL CICLO DI VITA DEI DATI BIOMETRICI

6.1. Rilevamento e acquisizione biometrica

I trattamenti biometrici possono essere descritti come una sequenza di fasi di elaborazione a partire dal rilevamento, tramite sensori specializzati o dispositivi di uso generale, di una determinata caratteristica biometrica, biologica o comportamentale, di un individuo, al fine di creare un campione biometrico. Ottenuto il campione, la fase di acquisizione biometrica si considera conclusa.
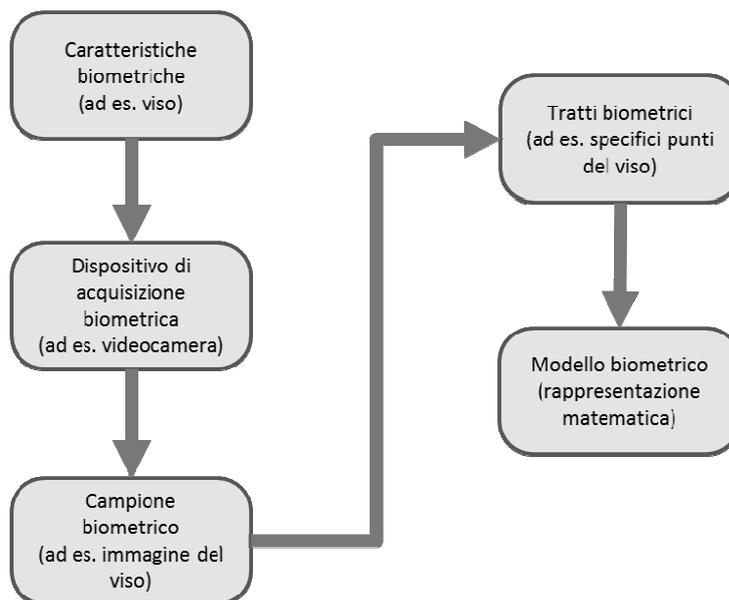
Figura 1: Fasi del processo di acquisizione di una caratteristica biometrica e di enrolment al sistema biometrico

I sensori biometrici possono essere *specializzati* (scanner per il rilevamento dell'impronta digitale, scanner per la lettura dell'iride, dispositivi per il rilevamento della topografia della mano, della vascolarizzazione delle dita, delle mani o del fondo oculare, tavolette grafometriche per l'acquisizione delle caratteristiche dinamiche delle firme autografe) o *non specializzati* (videocamere o microfoni con cui si possono acquisire immagini del volto di una persona o registrazioni della voce, da sottoporre poi a trattamento informatizzato; dispositivi di tipo *tablet* o similari dotati di schermo sensibile al tatto, con cui è possibile realizzare procedure semplificate di acquisizione a mezzo software delle caratteristiche dinamiche della firma, senza ricorrere a periferiche specializzate; *webcam* e microfoni incorporati in dispositivi mobili o in computer portatili che, usualmente adibiti alla videocomunicazione, possono fungere da sensori per il riconoscimento facciale e vocale).

I campioni biometrici acquisiti tramite i sensori consistono in *file* di dimensioni variabili a seconda del tipo di sistema biometrico e di sensore utilizzato. Si tratta quindi di dati che
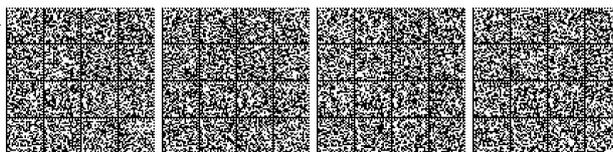
mantengono una stretta correlazione, anche di tipo analogico, con la caratteristica biometrica da cui sono tratti, essendone una rappresentazione digitale la cui fedeltà all'originale dipende dall'accuratezza e dalla sofisticazione del sensore utilizzato.

Le eventuali elaborazioni successive agiranno su tali dati biometrici, e saranno anch'esse dipendenti dalla specifica tecnica biometrica e funzionali agli usi prescelti.

6.2. Enrolment e creazione del modello biometrico

Per consentire il riconoscimento biometrico è necessario acquisire la caratteristica biometrica con una procedura che garantisca la correttezza dell'accreditamento nel sistema biometrico *(biometric enrolment)*, il legame con il soggetto che si sottopone all'*enrolment* e la qualità del campione biometrico risultante.

I dati biometrici possono essere trattati e conservati, oltre che nella forma di campione biometrico, anche in forma di modello biometrico, cioè di descrizione informatica sintetica della caratteristica biometrica ottenuta estraendo dal campione biometrico soltanto gli elementi salienti predefiniti.

Dai campioni biometrici è infatti possibile estrarre tratti distintivi (per esempio, misurazioni del volto da un'immagine) e conservarli per sottoporli a un successivo utilizzo al posto degli stessi campioni. La definizione delle dimensioni del modello biometrico è una questione fondamentale: da un lato le dimensioni devono essere sufficientemente ampie per garantire un livello di accuratezza adeguato nel riconoscimento biometrico, evitando sovrapposizioni fra dati biometrici diversi o sostituzioni d'identità; dall'altro non devono essere eccessive per evitare il rischio di ricostruzione del campione biometrico.

In generale, è opportuno che le dimensioni e la ricchezza di tratti identificativi del modello siano commisurate all'ambito e alle finalità di utilizzo.

Il modello biometrico estratto dal campione biometrico va poi conservato per le successive operazioni di confronto.

Le rilevazioni successive, propedeutiche ai confronti biometrici, devono essere effettuate con le medesime garanzie previste per la fase di *enrolment* iniziale, avendo cura che i modelli da confrontare non viaggino su reti insicure o che restino privi di protezione crittografica.

6.3. Riconoscimento biometrico

I sistemi per l'identificazione biometrica richiedono necessariamente la costituzione di banche dati centralizzate di modelli biometrici per determinare l'identità dell'interessato. Il risultato del confronto (*match*) è positivo e consente di identificare l'interessato se vi è corrispondenza fra il modello biometrico di riferimento, conservato in banca dati, e il modello biometrico ricavato dalla caratteristica presentata.

Per la verifica biometrica è invece possibile, in linea di principio, adottare sia la conservazione centralizzata, che prevede l'accentramento di tutti i modelli biometrici di riferimento in un'unica banca dati, che la conservazione decentralizzata, in cui i riferimenti biometrici sono conservati direttamente sui dispositivi di rilevazione, su cui

avviene il confronto, oppure su dispositivi sicuri affidati alla custodia dell'interessato. Il confronto *uno a uno* è, per sua natura, estremamente rapido, non presentando alcuna apprezzabile complessità computazionale anche in presenza di tecniche biometriche sofisticate.

Alcune tipologie di *smart card* permettono di attuare il confronto biometrico addirittura all'interno del dispositivo stesso (*comparison on card*), senza la necessità di estrarre il riferimento biometrico, ma vanno incontro a forti limitazioni in termini di prestazioni e di costo a causa della loro limitata capacità elaborativa.

Come conseguenza della differente complessità computazionale, i "tempi di risposta" di un sistema di identificazione possono essere notevolmente superiori a quelli di un sistema di verifica biometrica, rendendo la procedura concretamente utilizzabile, laddove sia richiesta una elevata interattività, solo nei casi in cui la base dati contente i riferimenti biometrici sia di modeste dimensioni. Occorre quindi valutare, laddove sia tecnicamente possibile la scelta tra *verifica biometrica* e *identificazione biometrica*, se il vantaggio ergonomico di non richiedere una fase assertiva della propria identità non sia pregiudicato dal maggior tempo richiesto dalla procedura di riconoscimento, rendendo il processo inefficiente e inadatto agli scopi per cui si intende farvi ricorso.

6.4. Conservazione dei dati biometrici

Il dato biometrico (usualmente in forma di modello biometrico, ma in alcuni casi anche di campione biometrico) può trovarsi nella disponibilità del titolare del trattamento ed essere conservato in un'unica banca dati centralizzata, anche in forma di *Hardware Security Module* (HSM), nelle postazioni di lavoro informatiche oppure sugli stessi dispositivi di acquisizione biometrica.

In alternativa, è possibile memorizzare il dato biometrico in dispositivi sicuri (es. *token*, *smart card*) affidati alla diretta ed esclusiva disponibilità degli interessati, in modo che il titolare non debba conservare il dato biometrico (*template on card*). Tuttavia, in caso di furto, smarrimento o distruzione del dispositivo, l'interessato potrebbe essere temporaneamente impossibilitato all'utilizzo del sistema biometrico.

I *filesystem* di *smart card* e *token* biometrici devono essere leggibili dai soli lettori autorizzati, quantomeno nella porzione contenente i dati biometrici, che vanno resi inintelligibili al di fuori del contesto in cui se ne prevede l'uso tramite l'adozione di accorgimenti crittografici.

7. ANALISI DEI RISCHI

L'uso generalizzato della biometria, in virtù della delicatezza dei dati oggetto di trattamento, può presentare rischi per gli interessati, con potenziali gravi ripercussioni sulla loro sfera personale, in caso di impropria utilizzazione.

Il rischio, intenzionale o accidentale, consiste nella vulnerabilità di un *asset* o di un gruppo di *asset* tecnologici in grado di causare un trattamento illecito dei dati e il pericolo di furti di identità per l'interessato.

7.1. Controllo sociale e usi discriminatori

Molte caratteristiche biometriche hanno un elevato grado di unicità nella popolazione: ciò le rende adatte a essere utilizzate come una sorta di identificatore universale, con il rischio, se non opportunamente gestito, di un futuro in cui soggetti privati e istituzioni potrebbero acquisire o dedurre informazioni sui singoli individui incrociando e collegando dati provenienti da più banche dati, per finalità differenti da quelle per cui tali dati biometrici sono stati in origine raccolti.

Le caratteristiche biometriche che possono essere acquisite senza la consapevolezza o la partecipazione di un individuo potrebbero essere utilizzate per il suo tracciamento, ad esempio per seguirne gli spostamenti tramite l'utilizzo di tecnologie completamente automatizzate, tanto ubique quanto invasive, ledendo così il diritto alla riservatezza.

Utilizzi di questo tipo, quindi, trasformerebbero la biometria da risorsa per la sicurezza o per l'accesso facilitato (in sostituzione di carte, codici, *password* e firme), in uno strumento di controllo generalizzato.

L'attitudine di alcune caratteristiche biometriche a rivelare informazioni sensibili quali lo stato di salute, l'etnia o la razza, rende la discriminazione un ulteriore rischio concreto da tener sempre presente.

7.2. Furto di identità biometrica

Il furto di identità biometrica può causare effetti lesivi rilevanti nei confronti degli interessati in quanto non può essere fornita una nuova identità biometrica che utilizzi la stessa tipologia di dato biometrico, diversamente dai sistemi di riconoscimento tradizionali.

Le caratteristiche biometriche, infatti, poiché normalmente non modificabili e inscindibilmente legate all'individuo (seppur soggette in misura variabile a deterioramento in base all'età, al tipo di caratteristica, alle attività e agli stili di vita dell'interessato), costituiscono una sorta di credenziale di autenticazione non revocabile e non sostituibile la cui appropriazione da parte di soggetti non legittimati può prestarsi alla realizzazione di azioni fraudolente e compromettere l'efficacia di sistemi di sicurezza basati sul riconoscimento biometrico.

Le caratteristiche biometriche che lasciano traccia (es. impronte digitali) o che possono essere acquisite senza la cooperazione dell'interessato (es. la registrazione della voce, il

riconoscimento facciale o la scansione dell'iride eseguita con una telecamera a distanza o nascosta) possono comportare il rischio acquisizione indebita e prestarsi, in via teorica, a frodi e furti di identità. Tuttavia tali rischi rilevano solo nei casi in cui si utilizzino procedure il cui funzionamento sia basato esclusivamente sulla componente biometrica, mentre sono marginali se l'utilizzo della biometria avviene nell'ambito di un sistema *multi-factor* (che preveda, per esempio, l'uso di informazioni aggiuntive quali le *password* o analoghi codici, o l'impiego di un *token*).

7.3. Accuratezza del riconoscimento biometrico

Il riconoscimento biometrico avviene generalmente su base statistica e non deterministica, ed è dunque suscettibile di errore. Due dei più importanti parametri tecnici da considerare, connessi a un sistema biometrico, sono il tasso dei falsi rigetti (*false rejection rate – FRR*) o "falsi negativi" e il tasso delle false accettazioni (*false acceptance rate – FAR*) o "falsi positivi". Per questo motivo, le prestazioni del sistema biometrico vanno attentamente valutate in funzione delle finalità d'uso: un alto tasso di falsi positivi, abilita, erroneamente, l'accesso a utenti non autorizzati creando situazioni di pericolo per persone, cose o informazioni.

7.4. Falsificazione biometrica

L'estrazione di modelli biometrici comporta sempre una perdita di informazione rispetto a quella contenuta nel campione.

La creazione del modello dovrebbe essere sempre, qualora tecnicamente possibile, un processo univoco e non reversibile: non dovrebbe essere possibile, infatti, ricreare il campione biometrico a partire dal modello, dando luogo a una "ricostruzione" non autorizzata di una caratteristica biometrica.

Il caso largamente più dibattuto è quello delle impronte digitali: in linea teorica risulta possibile, con particolari algoritmi, generare, a partire da un modello biometrico, un campione biometrico che, sottoposto allo stesso processo di estrazione delle minuzie, produca un modello biometrico molto simile a quello iniziale. Tuttavia i campioni biometrici sintetici, affidati all'analisi dattiloscopica di un esperto, possono rivelare la loro natura di "falso" per via della scarsa verosimiglianza anatomica con campioni reali. Gli stessi modelli biometrici ottenuti, inoltre, non sono perfettamente corrispondenti a quello iniziale, recando spesso tracce di distorsioni e caratteristiche spurie.

Non appare quindi fondata l'ipotesi di ricostruzione più o meno fedele del campione biometrico originario e tantomeno della caratteristica biometrica da cui è stato ottenuto, a partire dal modello biometrico corrispondente.

Recentemente è stata dimostrata la possibilità di creare campioni biometrici dattiloscopici "artificiali" di elevata qualità da cui, utilizzando il procedimento di estrazione delle *minutiae* e provvedendo alla generazione del corrispondente modello biometrico tramite gli algoritmi utilizzati in normali sistemi biometrici, si può ottenere un modello biometrico del tutto corrispondente al riferimento biometrico originario. Il modello così ottenuto, utilizzato in sede di confronto biometrico, produrrebbe un risultato positivo.

Questa acclarata possibilità di ricostruzione di un campione biometrico corrispondente a un modello biometrico di partenza comporta certamente dei potenziali rischi, mitigati tuttavia da alcuni accorgimenti di sicurezza largamente utilizzati nei sistemi e in continua evoluzione.

Oltre al rischio di ricostruzione del campione esiste quello della falsificazione di alcune caratteristiche biometriche derivante dalla creazione di una caratteristica biometrica artificiale (*spoofing* biometrico) a partire da impronte rilevate al di fuori del sistema biometrico.

L'esempio tipico è quello delle impronte digitali, mediante creazione di una sorta di "dito artificiale" che riproduca le sembianze anatomiche del polpastrello, reso possibile oggi con maggiore facilità con la diffusione di tecniche di stampa tridimensionale a basso costo: il polpastrello artificiale così ottenuto è comunque un falso grossolano, contro cui sono ben efficaci misure tecniche in grado di garantire la genuinità della caratteristica rilevata dal dispositivo di acquisizione (come le funzioni di *liveness detection* presenti in alcuni sensori per il rilevamento dell'impronta digitale).

7.5. Amplificazione del rischio nel contesto mobile e BYOD

Si registra un significativo sviluppo nel settore IT rispetto all'utilizzo, per finalità aziendali, di dispositivi mobili di proprietà del dipendente o collaboratore. In tale contesto, il lavoratore può connettersi a risorse informative e documentali o a servizi dell'organizzazione di appartenenza, secondo il paradigma "*Bring Your Own Device*" (BYOD), accedendo ad applicazioni installate, con il suo consenso, sul proprio dispositivo, che gli permettano il trattamento di dati aziendali per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Tali scenari, che ENISA[4] include tra quelli su cui concentrare gli sforzi evolutivi sulle architetture e gli approcci alla sicurezza, assumono un significativo rilievo e lo stesso Garante ha avuto contezza della crescente diffusione, nei più importanti settori produttivi, di modelli di lavoro fortemente caratterizzati da mobilità abbinata a interazione con i sistemi informativi aziendali (soprattutto nel caso del settore bancario con lo sviluppo della firma grafometrica).

Un trattamento biometrico effettuato con dispositivi mobili (es. *tablet*), può andare incontro, in assenza di adeguate e specifiche misure di sicurezza, a rischi maggiori rispetto allo svolgersi del trattamento all'interno del perimetro di sicurezza aziendale.

L'accentuata possibilità di uso promiscuo dello strumento e, addirittura, dell'uso personale e familiare, per motivi ludici e ricreativi, non si concilia con la sicurezza dei dati anche in considerazione dell'accresciuta esposizione al rischio e all'utilizzo di applicativi non selezionati e installabili in modo incontrollato dall'utente.

Raramente, infatti, in questi contesti vengono adottati meccanismi di controllo degli accessi anche di tipo basilare, come il blocco automatico per inattività, né vengono offerte modalità di connessione sicura con protocolli avanzati per proteggere i dati in mobilità che rimangono esposti poiché trasmessi su canali insicuri.

---

[4] European Union Agency for Network and Information Security, https://www.enisa.europa.eu/
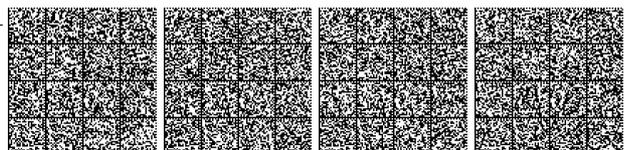
8. MISURE DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI AI TRATTAMENTI DI DATI BIOMETRICI

Ferma restando l'adozione delle misure previste agli artt. 31 – 35 e all'allegato B del Codice, al trattamento di dati biometrici devono essere applicate specifiche misure dipendenti dalla tipologia di dato, dall'architettura del sistema, dalla finalità perseguita, dal contesto ambientale in cui il sistema biometrico è introdotto, dalla modalità di raccolta e conservazione del dato.

Alla luce dell'esperienza maturata e dei provvedimenti adottati in materia, vengono di seguito illustrate le principali misure e accorgimenti di carattere generale che si ritiene debbano essere osservate a garanzia degli interessati, fermo restando l'obbligo del titolare di individuare compiutamente, ai sensi dell'art. 31 del Codice, le misure in concreto idonee agli specifici trattamenti che si intendono porre in essere. Tali misure, qualora si discostino da quelle qui richiamate, dovranno essere opportunamente motivate e documentate.

8.1. Misure di sicurezza dei trattamenti biometrici

Il titolare del trattamento svolto con sistemi elettronici è tenuto ad adoperarsi, utilizzando i mezzi tecnici che lo stato dell'arte nel settore informatico rende disponibili, per proteggere i dati personali trattati con le misure di sicurezza previste dal Codice. Tali misure comprendono, oltre alle misure minime di cui agli artt. 33-34 del Codice e all'allegato B, anche le misure idonee e preventive rispetto al trattamento di cui all'art. 31, la cui predisposizione richiede una valutazione del rischio incombente sui dati e sull'adeguatezza delle soluzioni tecniche predisposte per contrastarlo.

8.2. Scelta del sistema biometrico e accorgimenti di sicurezza

Per quanto riguarda le caratteristiche dei sensori, deve essere privilegiata, laddove tecnicamente praticabile, la capacità di rilevamento della vivezza della caratteristica biometrica, basata sul rilevamento di differenti parametri di forma e fisiologici (nel caso delle impronte digitali, il controllo di vivezza prende in considerazione la deformabilità, il comportamento in torsione dell'impronta all'atto della sua apposizione sul sensore, la presenza di circolazione sanguigna, la temperatura, la conduttività elettrica…) in modo da impedire grossolane falsificazioni della caratteristica biometrica impiegata.

Nella scelta dei processi biometrici si deve privilegiare l'uso di quelli che richiedono la cooperazione consapevole dell'interessato.

Laddove tecnicamente possibile, vanno utilizzati modelli biometrici con la minore quantità di informazioni, in modo da ridurre o annullare il rischio di ricostruzione del campione biometrico originario in qualunque fase del trattamento.

I dati biometrici grezzi (*raw data*) generati nel corso del procedimento di acquisizione biometrica (*biometric capture*) andranno cancellati da aree di memoria temporanea, centrale e secondaria e dal *filesystem* del sistema utilizzato per l'acquisizione immediatamente dopo la generazione del campione biometrico.

Il dato biometrico andrà possibilmente cifrato al momento della sua acquisizione dal sensore per ridurre il rischio di acquisizione fraudolenta con attacchi di tipo di *third in the middle* sul sensore o sui suoi canali di comunicazione con il sistema biometrico.

La trasmissione del dato andrà comunque effettuata, sia in fase di *enrolment* sia in fase di riconoscimento, su canali di comunicazione cifrati tra il dispositivo di acquisizione e il sistema su cui sono effettuati i confronti biometrici o l'eventuale conservazione dei campioni o dei modelli biometrici di riferimento.

Nel caso di adozione di sistemi biometrici in contesti *mobile* o BYOD è opportuno lo svolgimento di attività di *audit* periodiche e l'adozione di strumenti per accrescere la sicurezza dei dispositivi mobili come i sistemi *software* per *Mobile Device Management* (*MDM*) o *Mobile Device Auditing* (*MDA*).

Eventuali scelte in difformità dalle indicazioni contenute nel presente paragrafo andranno opportunamente descritte e motivate nell'istanza di verifica preliminare.

8.3. Gestione informatica e memorizzazione dei dati

I campioni o i modelli biometrici, laddove indispensabile per consentire i confronti, andranno conservati in aree di *filesystem* protette con strumenti crittografici o in *database* che supportino la cifratura a livello di *record* o di colonna. Laddove il sistema biometrico renda non praticabile l'utilizzo di tecniche crittografiche a chiave pubblica o la partecipazione di un soggetto terzo fiduciario, la cifratura dovrà comunque garantire elevati standard di sicurezza con lunghezza delle chiavi adeguate alla dimensione e alla criticità della banca dati[5].

Andrà privilegiata, laddove tecnicamente possibile, la conservazione dei soli modelli biometrici in dispositivi nell'esclusiva disponibilità dell'utente, evitandone l'archiviazione centralizzata in banche dati accessibili su reti anche di tipo locale.

I dati identificativi degli utenti andranno conservati separatamente dai relativi dati biometrici.

Se il dato biometrico si trova nella disponibilità del titolare del trattamento ed è conservato in un'unica banca dati, nelle postazioni di lavoro informatiche oppure su dispositivi di acquisizione biometrica, il titolare deve sempre prendere le massime precauzioni e implementare tutti i presidi necessari alla tutela del dato, riducendo al minimo il rischio di accesso non autorizzato, il furto, la sostituzione o la compromissione dei dati biometrici.

In alternativa, e preferibilmente laddove realizzabile, se il dato biometrico è memorizzato in dispositivi sicuri affidati alla diretta ed esclusiva disponibilità degli interessati, il titolare non deve conservare copia del dato biometrico.

---

[5] Si vedano in proposito le raccomandazioni ENISA contenute nel rapporto "Algorithms, Key Sizes and Parameters Report", October 2013 (https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameters-report

Smart card e *token* biometrici devono essere leggibili dai soli lettori autorizzati, quantomeno relativamente all'area di memoria contenente dati biometrici.

8.4. Registrazione degli accessi ai dati biometrici

Nei casi eventuali di conservazione centralizzata dei dati biometrici in un *server* devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi da parte dei soggetti specificatamente abilitati a svolgere mansioni tecniche connesse alla manutenzione e alla gestione del *server* medesimo, che dovranno essere designati quali amministratori di sistema. Tali registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e avere caratteristiche di completezza, integrità, inalterabilità e durata della conservazione analoghe a quelle richieste per i *log* degli accessi di cui al provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema[6].

8.5. Tempi di conservazione dei dati biometrici

I dati biometrici rilevati, riferiti al dato grezzo d'origine, al campione biometrico, oppure ai dati ottenuti tramite elaborazione di quelli precedentemente citati (modelli o riferimenti biometrici), saranno oggetto di trattamento per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, fatta salva l'eventuale applicabilità di specifiche disposizioni in casi particolari.

In particolare, i campioni biometrici impiegati nella realizzazione del modello biometrico possono essere trattati solo durante le fasi di registrazione e di acquisizione necessarie al confronto biometrico, e non devono essere memorizzati se non per il tempo strettamente necessario alla generazione del modello stesso.

Venuta meno la necessità di trattare il dato questo deve essere cancellato in modo sicuro anche dalle aree di memoria volatile oltre che dai supporti di memorizzazione.

---

[6] V. "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008; doc. web n. 1577499), come rivisto dal provvedimento recante "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, doc. web n. 1626595).

APPENDICE

A. GLOSSARIO

Vengono qui descritte le principali voci tecniche utilizzate nel testo delle presenti linee-guida e in altri documenti tecnici. Alcune voci sono già state introdotte nelle definizioni di cui al paragrafo 2, e si ripropongono qui unitamente ad altre voci di interesse nel presente contesto.

Accuratezza: grado di corrispondenza del dato teorico, desumibile da una serie di valori misurati (campione di dati), con il dato reale o di riferimento.

Archivio dattiloscopico: struttura che raccoglie, inventaria e conserva modelli biometrici di impronte digitali.

Campione biometrico: rappresentazione analogica o digitale di una caratteristica biometrica ottenuta al termine del processo di acquisizione costituita, per esempio, dalla riproduzione dell'immagine di un polpastrello.

Caratteristica biometrica: caratteristica biologica e comportamentale di un individuo da cui possono essere estratti in modo ripetibile dei tratti biometrici idonei al riconoscimento biometrico.

Confronto biometrico: confronto, usualmente basato su metodi statistici e metriche tipiche del contesto tecnologico e del sistema biometrico prescelto, fra dati biometrici.

Creste cutanee: rilievi lineari, per lo più irregolarmente paralleli, determinati in alcune regioni del corpo (palma delle mani, pianta dei piedi) dalla sporgenza, attraverso l'epidermide, delle papille dermiche allineate e descrivono disegni caratteristici e assolutamente individuali (anse, archi, vortici). Le creste si formano nel corso della dodicesima settimana, si completano dopo il sesto mese di vita intrauterina e si conservano anche nei cadaveri sino alla sussistenza del supporto epidermico.

Dispositivo di acquisizione ottica: sensore utilizzato per acquisire le impronte digitali, costituito da un prisma di vetro o materiale plastico, sul quale viene appoggiato il dito. La luce che attraversa il prisma è riflessa nelle valli (l'immagine appare bianca) e assorbita dalle creste (l'immagine appare nera).

Enrolment: processo attraverso cui un soggetto si accredita al sistema biometrico, attraverso la acquisizione di una sua caratteristica biometrica.

Falso negativo: risultato di un confronto che porta erroneamente ad un rigetto/confronto fallito.

Falso positivo: risultato di un confronto che porta erroneamente ad una accettazione/confronto riuscito.

Identificazione biometrica: ricerca in un archivio, per confronto biometrico automatizzato, di uno o più dati biometrici corrispondenti al dato acquisito. Questo tipo di operazione è detta anche confronto uno a molti e non prevede una fase assertiva.

Impronta digitale: impronta lasciata dai dermatoglifi (risultato dell'alternarsi di creste e valli) dell'ultima falange delle dita delle mani.

Minuzie: discontinuità delle creste cutanee (chiamate anche “dettagli di Galton”) costituite da biforcazioni e terminazioni. Le minuzie sono molto importanti per la discriminazione delle impronte, e pertanto vengono usate nella maggior parte dei sistemi di confronto automatico.

Modello biometrico: insieme di tratti biometrici memorizzati informaticamente e direttamente confrontabile con altri modelli biometrici.

One-time password: parola-chiave valida solo per una singola sessione di accesso o una transazione

Istanza biometrica: modello biometrico generato ogni volta che l’interessato interagisce con il sistema biometrico.

Rete neurale: rete di neuroni artificiali che intende simulare, all'interno di un sistema informatico, il funzionamento dei neuroni biologici tra loro interconnessi.

Riconoscimento biometrico: si intende il riconoscimento automatico di individui basato su loro caratteristiche biologiche o comportamentali, includendo in tale accezione le nozioni di verifica biometrica e di identificazione biometrica.

Riferimento biometrico: modello biometrico utilizzato come termine di confronto e registrato in modo persistente e invariabile nel tempo (a meno di aggiornamenti resi necessari dalle variazioni anche naturali della caratteristica biometrica da cui è estratto).

Sensore: dispositivo che misura una grandezza fisica in ingresso e fornisce un segnale in uscita a fini di misurazione o di controllo del sistema in cui è impiegato.

Sistema crittografico a chiave asimmetrica: La crittografia asimmetrica (nota anche come crittografia a coppia di chiavi, crittografia a chiave pubblica/privata o crittografia a chiave pubblica) è un tipo di crittografia dove ad ogni attore coinvolto nella comunicazione è associata una coppia di chiavi:

- la chiave pubblica, che deve essere distribuita, serve a cifrare un documento destinato alla persona che possiede la relativa chiave privata;
- la chiave privata, personale e segreta, utilizzata per decifrare un documento cifrato con la chiave pubblica;

evitando così il problema connesso alla distribuzione delle chiavi.

Smart card: dispositivo costituito da un supporto di plastica nel quale è incastonato un *microchip* che possiede potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati, e integra diverse tecnologie, comprendenti circuiti integrati, microprocessori, memorie RAM, ROM, EEPROM, antenne.

Third in the middle: in crittografia è un tipo di attacco (noto anche come *man in the middle*, MIM) nel quale il soggetto "attaccante" (colui che tenta di violare la sicurezza del sistema) è in grado di leggere, inserire o modificare a piacere messaggi scambiati tra le due parti comunicanti senza che nessuna delle due sia in grado di sapere se il collegamento che li unisce reciprocamente sia stato effettivamente compromesso. L'attaccante è così in grado di osservare, intercettare e replicare verso la destinazione prestabilita il transito dei messaggi tra le due parti comunicanti.

Two-factors authentication: l'autenticazione a due fattori (nota anche come *strong authentication*) è un metodo che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale (es. *PIN/password* e *smart c*ard, come nel caso del bancomat).

Token: dispositivo portatile utilizzato per effettuare l'autenticazione ad un sistema informatico. Tipicamente è un generatore di numeri casuali, che utilizza lo stesso algoritmo di generazione installato sul server di autenticazione.

Tratto biometrico: informazione estratta da un campione biometrico a fini di confronto.

Valli cutanee: area dell'epidermide di alcune regioni del corpo (palma delle mani, pianta dei piedi) priva di sporgenze delle papille dermiche e quindi non in rilievo.

Verifica biometrica: confronto automatizzato tra un modello biometrico acquisito nel momento in cui l'interessato interagisce con il sistema biometrico e un modello biometrico previamente memorizzato e (presuntivamente) a lui corrispondente; questo tipo di verifica è detta *confronto uno a uno*.

B. PROVVEDIMENTI DEL GARANTE IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI BIOMETRICI

- Sistema automatizzato di cassette di sicurezza basato sul rilevamento dell'impronta digitale dei clienti. Verifica preliminare richiesta da Banca degli Ernici di credito coop. ScpA - 6 febbraio 2014 [doc. web n. 3000045]
- Sistema automatizzato di cassette di sicurezza basato sul rilevamento dell'impronta digitale dei clienti. Verifica preliminare richiesta da Banca Patrimoni Sella & C. S.p.a. - 6 febbraio 2014 [doc. web n. 2986091]
- Servizio di firma digitale remota con autenticazione biometrica. Verifica preliminare richiesta da Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. e Banca Generali S.p.A. - 23 gennaio 2014 [doc. web n. 2938921]
- Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Associazione culturale Koala - 5 dicembre 2013 [doc. web n. 2997038]
- Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Axa società cooperativa a responsabilità limitata - 28 novembre 2013 [doc. web n. 2996788]
- Provvedimento del 28 novembre 2013 [doc. web n. 2951732]
- Sistema per l'accesso della clientela in modalità self service, 24 ore su 24, alle cassette di sicurezza, con trattamento di dati biometrici - Verifica preliminare richiesta da Credito Lombardo Veneto S.p.A. - 19 settembre 2013 [doc. web n. 2710934]
- Sistema per la sottoscrizione in forma elettronica di atti, contratti e altri documenti relativi a prodotti e servizi offerti da una banca - 12 settembre 2013
- Sistema biometrico di rilevazione delle presenze dei dipendenti in una scuola - 1° agosto 2013 [doc. web n. 2578547]
- Videosorveglianza e biometria all'interno di una scuola per la rilevazione delle presenze dei dipendenti - 30 maggio 2013
- Installazione in un istituto scolastico di un dispositivo a riconoscimento biometrico (impronta digitale) per finalità di controllo del rispetto dell'orario di servizio - 30 maggio 2013 [doc. web n. 2503101]
- Installazione in un istituto scolastico di un dispositivo a riconoscimento biometrico (impronta digitale) per finalità di controllo del rispetto dell'orario di servizio - 30 maggio 2013 [doc. web n. 2502951]
- Sistema per l'accesso della clientela in modalità c.d. self service, 24 ore su 24 alle cassette di sicurezza che può prevedere il trattamento di dati biometrici. Verifica preliminare richiesta da Banca di credito cooperativo di Vigevano - 14 febbraio 2013 [doc. web n. 2375735]
- Sistemi di rilevazione biometrica. Verifica preliminare richiesta da IT Telecom s.r.l. e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. - 31 gennaio 2013 [doc. web n. 2311886]
- Trattamento di dati biometrici. Verifica preliminare richiesta da Unicredit S.p.A. - 31 gennaio 2013 [doc. web n. 2304808]
- Trattamento di dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti: verifica preliminare richiesta dal Comune di Boscoreale - 31 gennaio 2013 [doc. web n. 2304669]
- Sistema di rilevazione di dati biometrici dei lavoratori basato sulla lettura della geometria della mano - 10 gennaio 2013 [doc. web n. 2354574]

- Ordinanza di ingiunzione nei confronti di G & W Invest s.r.l. - 29 novembre 2012 [doc. web n. 2315593]
- Sistema di rilevazione di dati biometrici dei passeggeri. Verifica preliminare richiesta da Alitalia–Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - 4 ottobre 2012
- Installazione di un sistema completamente automatizzato di cassette di sicurezza. Verifica preliminare richiesta da Cassa Raiffeisen di Lagundo Soc. coop", 13 settembre 2012 [doc. web n. 1927441]
- Trattamento dei dati biometrici riferiti ai lavoratori presso un cantiere edile - 13 settembre 2012, [doc. web n. 1927456]
- Dati biometrici: illecito raccogliere e utilizzare le impronte digitali degli iscritti per l'accesso ad una palestra - 29 marzo 2012 [doc. web n. 1891999]
- Dati biometrici: illecito raccogliere e utilizzare le impronte digitali degli iscritti per l'accesso ad una palestra - 16 febbraio 2012 [doc. web n. 1894570]
- Divieto di trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza sul posto di lavoro - 20 ottobre 2011 [doc. web n. 1851657]
- Trattamento di dati biometrici ricavati dalla lettura delle impronte digitali - Verifica preliminare - 10 giugno 2011 [doc. web n. 1835792]
- Trattamento sproporzionato di dati biometrici dei dipendenti per finalità di accesso alla sede aziendale - 10 marzo 2011 [doc. web n. 1807683]
- Trasporto: impronte digitali solo in casi particolari - 17 novembre 2010 [doc. web n. 1779745]
- Trasporto: impronte digitali solo in casi particolari - 17 novembre 2010 [doc. web n. 1779758]
- Banche: cassette sicure con le impronte digitali - 15 aprile 2010 [doc. web n. 1719879]
- Nuove tecnologie e aree a rischio - 10 dicembre 2009 [doc. web n. 1689698]
- Divieto all'uso di dati biometrici per rilevare la presenza sul luogo di lavoro - 29 ottobre 2009 [doc. web n. 1682066]
- Imprese: vietato l'uso della biometria per la rilevazione delle presenze e dei tempi di lavoro - 15 ottobre 2009 [doc. web n. 1664257]
- Vigilanza più "vigilata" negli aeroporti - 17 settembre 2009 [doc. web n. 1655708]
- Biometria e rilevamento della presenza del personale aeroportuale - 12 giugno 2008 [doc. web n. 1635731]
- Videosorveglianza e biometria per esigenze di sicurezza: impiego non conforme - 4 giugno 2009 [doc. web n. 1629975]
- Rilevazione di impronte digitali ed immagini per accedere agli istituti di credito: verifica preliminare - 14 maggio 2009 [doc. web n. 1617735]
- Trattamento di dati biometrici per finalità di autenticazione di accesso a particolari aree aziendali - 8 aprile 2009 [doc. web n. 1610018]
- Dati biometrici: vietati per la rilevazione dell'orario di lavoro - 2 ottobre 2008 [doc. web n. 1571502]
- Uso di dati biometrici nelle operazioni di trasfusione - 19 giugno 2008 [doc. web n. 1532480]
- Più sicurezza in ospedale con le impronte digitali - 15 aprile 2008 [doc. web n. 1523435]
- Riconoscimento vocale e gestione di sistemi informatici - 28 febbraio 2008 [doc. web n. 1501094]
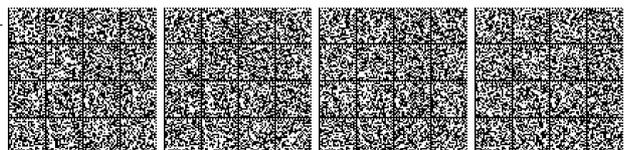
- Trattamento dei dati biometrici di dipendenti per incrementare la sicurezza della rete idrica - 15 febbraio 2008 [doc. web n. 1497675]
- Trattamento di dati biometrici in Banca (Cariprato S.p.A.) - 23 gennaio 2008 [doc. web n. 1490382]
- Trattamento di dati biometrici in banca (Monte dei Paschi di Siena) - 23 gennaio 2008 [doc. web n. 1490463]
- Trattamento di dati biometrici in banca (Banca nazionale del lavoro) - 23 gennaio 2008 [doc. web n. 1490477]
- Trattamento di dati biometrici in banca (Banca San Paolo Imi S.p.A.) - 23 gennaio 2008 [doc. web n. 1490533]
- Rivelazioni biometriche per verificare la presenza a corsi di formazione - 23 gennaio 2008 [doc. web n. 1487903]
- Rilevazioni biometriche per l'accesso alla sala operativa di una soprintendenza archeologica - 8 novembre 2007 [doc. web n. 1461908]
- Verifica preliminare: trattamento dei dati biometrici per l'accesso ad un complesso polifunzionale nel settore orafo - 1 febbraio 2007 [doc. web n. 1381983]
- Biometria per sicurezza merci e controllo delle presenze presso aeroporti - 26 luglio 2006 [doc. web n. 1318582]
- Verifica preliminare: uso della biometria per identificazione del personale nelle banche - 15 giugno 2006 [doc. web n. 1306098]
- Trattamento di dati biometrici per la verifica della presenza dei dipendenti e l'accesso ad aree produttive (mulino) - 15 giugno 2006 [doc. web n. 1306530]
- Istituti di credito - Modifica del termine per gli adempimenti sulla rilevazione di impronte digitali ed immagini - 2 marzo 2006 [doc. web n. 1248850]
- Verifica preliminare: dati biometrici e Rfid nelle banche - 23 febbraio 2006 [doc. web n. 1251535]
- Accesso ad aree riservate di azienda operante nel settore avionico ed elettronico: uso proporzionato di dati biometrici - 23 novembre 2005 [doc. web n. 1202254]
- Rilevazione di impronte digitali ed immagini per accedere agli istituti di credito: limiti e garanzie - 27 ottobre 2005 [doc. web n. 1246675]
- Uso delle impronte digitali per i sistemi di rilevamento delle presenze nei luoghi di lavoro", 21 luglio 2005 [doc. web n. 1150679]
- Indicazioni sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici - 4 marzo 2004 [doc. web n. 1054853]
- Videosorveglianza e dati biometrici - Rilevazioni biometriche presso istituti di credito ' 28 settembre 2001 [doc. web n. 39704]
- Videosorveglianza - Raccolta di impronte digitali associate ad immagini per l'accesso a banche - 7 marzo 2001 [doc. web n. 30947]
- Videosorveglianza - Videosorveglianza e rilevazione di impronte digitali all'ingresso di banche - 28 febbraio 2001 [doc. web n. 40181]
- Videosorveglianza - Impronte digitali per l'accesso in banca - 11 dicembre 2000 [doc. web n. 30903]
- Videosorveglianza e biometria - Trattamento dati personali mediante utilizzo di impronte digitali - 19 novembre 1999 [doc. web n. 42058]
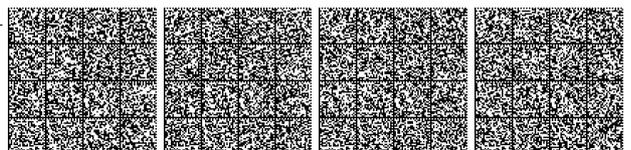
Allegato B al Provvedimento del Garante del 12 novembre 2014

VIOLAZIONE DI DATI BIOMETRICI
MODELLO DI COMUNICAZIONE AL GARANTE

A seguito del Provvedimento del 12 novembre 2014, i titolari di trattamento di dati biometrici sono tenuti a comunicare al Garante le violazioni di tali dati (*data breach*) che si verificano nell'ambito dei propri sistemi.

La comunicazione deve essere effettuata in base al presente modello, allegando eventualmente ulteriore documentazione ritenuta utile.

Titolare del trattamento di dati biometrici

Denominazione o ragione sociale ____________________

Provincia ______ **Comune** ____________________

Cap ______ **Indirizzo** ____________________

Nome persona fisica addetta alla comunicazione ____________________

Cognome persona fisica addetta alla comunicazione ____________________

Funzione rivestita ____________________

Indirizzo Email/PEC per eventuali comunicazioni ____________________

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni ____________________

Eventuali Contatti (altre informazioni) ____________________

Natura della comunicazione

- ☐ Nuova comunicazione
- ☐ Inserimento ulteriori informazioni sulla precedente comunicazione (Numero di riferimento)

Breve descrizione del trattamento di dati biometrici (finalità, caratteristiche biometriche utilizzate..)

Breve descrizione della violazione di dati biometrici

Quando si è verificata la violazione di dati biometrici?

- ☐ Il ____________
- ☐ Tra il ____________ e il ____________
- ☐ È possibile che sia ancora in corso

Dove è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)

Modalità di esposizione al rischio?

Tipo di violazione

- ☐ Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)
- ☐ Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)
- ☐ Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)
- ☐ Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)
- ☐ Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)
- ☐ Altro :
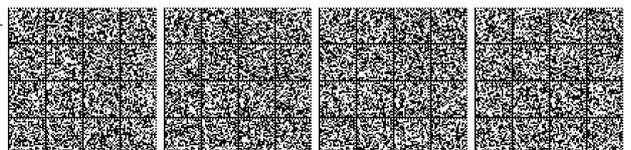
Dispositivo oggetto della violazione

- ☐ Postazione di lavoro
- ☐ Dispositivo di acquisizione o dispositivo-lettore
- ☐ Smart card o analogo supporto portatile
- ☐ Dispositivo mobile
- ☐ File o parte di un file
- ☐ Strumento di *backup*
- ☐ Rete
- ☐ Altro :

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione:

Quante persone sono state colpite dalla violazione di dati biometrici?

- ☐ N. ________ di persone
- ☐ Circa ___________ persone
- ☐ Un numero (ancora) sconosciuto di persone

Altri dati coinvolti nella violazione

- ☐ Dati anagrafici
- ☐ Numero di telefono (fisso o mobile)
- ☐ Indirizzo di posta elettronica
- ☐ Dati di accesso e di identificazione (*user name*, *password*, *customer ID*, altro)
- ☐ Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro)
- ☐ Altri dati di personali (sesso, data di nascita, età, ...), dati sensibili e giudiziari
- ☐ Ancora sconosciuto
- ☐ Altro :

Livello di gravità della violazione dei dati biometrici (secondo le valutazioni del titolare)?

- ☐ Basso/trascurabile
- ☐ Medio
- ☐ Alto
- ☐ Molto alto
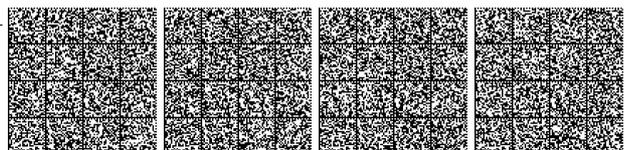
Misure tecniche e organizzative applicate ai dati colpiti dalla violazione

Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?

La violazione è stata comunicata anche agli interessati?

☐ Sì, è stata comunicata il

☐ No, perché

La violazione coinvolge interessati che si trovano in altri Paesi UE?

☐ Sì

☐ No

La comunicazione è stata effettuata alle competenti autorità di altri Paesi UE?

☐ No

☐ Sì

14A09304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Regolint», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 363/2014 del 5 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: REGOLINT.

Confezioni:

A.I.C. n. 038204018 – 9,7 g polvere per soluzione orale, 10 bustine;

A.I.C. n. 038204020 – 9,7 g polvere per soluzione orale, 20 bustine;

A.I.C. n. 038204032 – 97% polvere per soluzione orale, flacone da 200 g.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 10 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2014/1664 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: 032: 97% polvere per soluzione orale. Flacone da 200 g;

a: 032: 973,6 mg/g polvere per soluzione orale. Flacone da 200 g.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09207

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina eTazobactam Kabi».

Estratto determina n. 1359/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM KABI.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l., via Camagre n. 41-37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni:

«2 g + 250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini - A.I.C. n. 037353036 (in base 10), 13MXLD (in base 32);

«4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini - A.I.C. n. 037353048 (in base 10), 13MXLS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo:

piperacillina 2 g (come sale sodico) e tazobactam 250 g (come sale sodico);

piperacillina 4 g (come sale sodico) e tazobactam 500 g (come sale sodico).

Produzione principio attivo:

piperacillina sodica: Fresen*ius* Kabi Anti Infectives S.r.l., via San Leonardo n. 23, via dell'Artigianato n. 21 - 45010 Villadose (Rovigo);

tazobactam sodico: Jiangxi Fushine Pharmaceutical CO. Ltd - No. 2 YuLi Industrial Zone, ChangJiang district, JingDeZhen City 333036, Jiangxi - Cina;

Fresen*ius* Kabi Anti Infectives S.r.l., via San Leonardo n. 23, via dell'Artigianato n. 21 - 45010 Villadose (Rovigo).

Produzione:

Fresen*ius* Kabi Anti Infectives S.r.l., via Boito n. 13 - Taccona - 20053 Muggiò (Milano);

Fresen*ius* Kabi Anti Infectives S.r.l., loc. Masserie Armieri snc - Pozzilli (Isernia);

Liosintex S.r.l., via Mantova n. 8/12 - 20020 Lainate (Milano).

Controllo lotti: Fresen*ius* Kabi Anti Infectives S.r.l., via San Leonardo n. 23, via dell'Artigianato n. 21 - 45010 Villadose (Rovigo).

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti: Labesfal Laboratorios Almiro S.A. - 3465-157 Santiago de Besteiros Portogallo.

Indicazioni terapeutiche: «Piperacillina e Tazobactam Kabi» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini sopra i 2 anni:

adulti e adolescenti;

polmonite grave, inclusa polmonite nosocomiale e associata a ventilazione;

infezioni complicate del tratto urinario (inclusa pielonefrite);

infezioni intra-addominali complicate;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (incluse infezioni del piede diabetico).

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione, o in sospetta associazione, ad una delle infezioni sopra elencate.

«Piperacillina e Tazobactam Kabi» può essere usato nel trattamento di pazienti neutropenici con febbre avente sospetta origine da infezioni batteriche;

bambini da 2 a 12 anni: infezioni intra-addominali complicate.

«Piperacillina e Tazobactam Kabi» può essere usato nel trattamento di bambini neutropenici con febbre avente sospetta origine da infezioni batteriche. L'uso appropriato di agenti antibatterici deve essere conforme alla linea guida ufficiale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2 g + 250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini - A.I.C. n. 037353036 (in base 10), 13MXLD (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

«4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini - A.I.C. n. 037353048 (in base 10), 13MXLS (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Kabi» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09216

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Teva Italia».

Estratto determina n. 1358/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: AMLODIPINA TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. Via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezione: "5 mg compresse" 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 038548311 (in base 10) 14SDUR (in base 32).

Confezione: "10 mg compresse" 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 038548323 (in base 10) 14SDV3 (in base 32).

Confezione: "5 mg compresse" 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 038548335 (in base 10) 14SDVH (in base 32).

Confezione: "10 mg compresse" 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 038548347 (in base 10) 14SDVV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 5 mg, 10 mg di amlodipina besilato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMLODIPINA TEVA ITALIA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09217

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provastor».

Estratto determina n. 1357/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: PROVASTOR.

Titolare AIC: Rafarm commercial and industrial company of pharmaceutical products Societe anonyme, 12, Kapodistriou Stre_Korinthou Str, 15451, Psychiko, Atene, Grecia.

Confezione: "40 microgrammi/ml collirio, soluzione" 1 flacone in PP da 2,5 ml con contagocce in LDPE - AIC n. 043353010 (in base 10) 17C0XL (in base 32).

Confezione: "40 microgrammi/ml collirio, soluzione" 3 flaconi in PP da 2,5 ml con contagocce in LDPE - AIC n. 043353022 (in base 10) 17C0XY (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: Ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 40 microgrammi di travoprost.

Eccipienti:

Benzalconio cloruro;

Macrogol-15-idrossistearato;

Trometamolo;

Acido borico;

EDTA disodico;

Mannitolo;

Idrossido di sodio e / o acido cloridrico (per regolare il *pH)*;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo: Industriale chimica S.r.l., Via E. H. Grieg 13 - 21047 Saronno (Varese), Italia.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: Rafarm S.A., Thesi Pousi-Xatzi, Agiou Louka, Paiania, Attiki 19002, P.O. Box 37 – Grecia.

Sterilizzazione dei componenti del contenitore: Sterigenics – Petit-Rechain S.A., Zoning Industriel Petit-Rechain, Avenue du Parc 29, Verviers, B-4800 Belgio.

Indicazioni terapeutiche: PROVASTOR è indicato per la riduzione della pressione intraoculare elevata negli adulti con ipertensione oculare o con glaucoma ad angolo aperto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PROVASTOR è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09218

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Qvidadotax».

Estratto determina n. 1356/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: QVIDADOTAX.

Titolare AIC: AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Str.89 - 20355 Hamburg – Germania.

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 1 ml - AIC n. 043291018 (in base 10) 1994DB (in base 32).

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 4 ml - AIC n. 043291020 (in base 10) 1994DD (in base 32).

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 7 ml - AIC n. 043291032 (in base 10) 1994DS (in base 32).

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 8 ml - AIC n. 043291044 (in base 10) 1994F4 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).

Composizione: Ogni ml di concentrato contiene:

Principio attivo: 20 mg di docetaxel.

Eccipienti:

Polisorbato 80;

Etanolo anidro;

Acido citrico anidro (E330).

Produzione: Samyang Biopharmaceuticals Corporation 79 Sinildong-ro, Daedeok-gu, 306 230 Daejeon, Corea.

Confezionamento:

Comphass GmbH Kolpingring 8, 82041 Oberhaching, Germania;

Samyang Biopharmaceuticals Corporation 79 Sinildong-ro, Daedeok-gu, 306 230 Daejeon, Corea.

Produzione principio attivo: Samyang Biopharmaceuticals Corporation 79 Sinildong-ro, Daedeok-gu, 306 230 Daejeon, Corea.

Rilascio lotti: AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Straße 89, 20355 Hamburg, Germania.

Controllo dei lotti: AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Straße 89, 20355 Hamburg, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Tumore della Mammella

Docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

tumore della mammella operabile linfonodo positivo.

tumore della mammella operabile linfonodo negativo.

Nei pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del tumore della mammella nelle fasi iniziali.

Docetaxel in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docetaxel in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina.

Tumore non a piccole cellule del polmone.

Docetaxel è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docetaxel in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

Carcinoma prostatico.

Docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico.

Docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo.

Docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale QVIDADOTAX è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09219

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Aqvida».

Estratto determina n. 1355/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: DOCETAXEL AQVIDA.

Titolare AIC: AqVidaGmbH Kaiser-Wilhelm-Str.89 20355Hamburg – Germania.

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 1 ml - AIC n. 043290016 (in base 10) 1993F0 (in base 32).

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 4 ml - AIC n. 043290028 (in base 10) 1993FD (in base 32).

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 7 ml - AIC n. 043290030 (in base 10) 1993FG (in base 32).

Confezione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro di concentrato da 8 ml - AIC n. 043290042 (in base 10) 1993FU (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).

Composizione: Ogni ml di concentrato contiene:

Principio attivo: 20 mg di docetaxel.

Eccipienti:

Polisorbato 80;

Etanolo anidro;

Acido citrico anidro (E330).

Produzione: Samyang Biopharmaceuticals Corporation 79 Sinildong-ro, Daedeok-gu, 306 230 Daejeon, Corea.

Confezionamento:

Comphass GmbH Kolpingring 8, 82041 Oberhaching, Germania;

Samyang Biopharmaceuticals Corporation 79 Sinildong-ro, Daedeok-gu, 306 230 Daejeon, Corea.

Produzione principio attivo: Samyang Biopharmaceuticals Corporation 79 Sinildong-ro, Daedeok-gu, 306 230 Daejeon, Corea.

Rilascio lotti: AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Straße 89, 20355 Hamburg, Germania.

Controllo dei lotti: AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Straße 89, 20355 Hamburg, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Tumore della Mammella

Docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

tumore della mammella operabile linfonodo positivo;

tumore della mammella operabile linfonodo negativo.

Nei pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del tumore della mammella nelle fasi iniziali.

Docetaxel in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docetaxel in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina.

Tumore non a piccole cellule del polmone.

Docetaxel è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docetaxel in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

Carcinoma prostatico.

Docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico.

Docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico me-

tastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo.

Docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOCETAXEL AQVIDA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09220

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iobenguano [131 I] GE Healthcare D»

Estratto determina V&A n. 2319/2014 del 4 novembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale IOBENGUANO [131 I] GE HEALTHCARE D.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.z) Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale IOBENGUANO [131 I] GE HEALTHCARE D, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 038975013 - «9,25 mbq/ml soluzione iniettabile per uso diagnostico» 1 flaconcino monodose contenente da 2 a 8 ml: introduzione di un nuovo ASFM del fornitore NECSA (Nuclear Corporation of South Africa) di (^{131}I)NaI sodio ioduro prodotto usando Uranio a Basso Arricchimento (Low Enriched Uranium (LEU), per la sintesi del principio attivo (^{131}I)Iobenguano, relativamente alla specialità medicinale Iobenguano (^{131}*I)* GE Healthcare D.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano (Italia) - codice fiscale 01778520302.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09221

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenirit»

Estratto determina V&A n. 2311/2014 del 4 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I *z)* Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione, relativamente al medicinale LENIRIT).

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.4, 6.5 e 6.6 e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale LENIRIT, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 025869013 - «0,5% crema» tubo da 20 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano (Italia) - codice fiscale 12432150154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09222

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Zentiva».

Estratto determina V&A n. 2321/2014 del 4 novembre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: B.II.b.5 *z)* Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, B.II.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito, B.II.f.1b)1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifiche minori di una procedura di prova approvata, B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.e.1.a.1 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa Forme farmaceutiche solide, B.III.1a)3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea: per un principio attivo per una materia prima, un reattivo, una sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo per un eccipiente Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta), B.II.b.2c)2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito, B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito di confezionamento primario, B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale, B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, B.I.d.1.a)4 Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio Estensione o introduzione di un periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di dati in tempo reale, relativamente al medicinale AZITROMICINA ZENTIVA, nelle forme e confezioni AIC N. 038667022 - " 500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 3 COMPRESSE:

DA	A
2x Type IA_{IN}/B.III.1a)3 **Presentazione di un nuovo CEP per la sostanza attiva da due nuovi fornitori:** ***- Jubilant Life Science Limited in sostituzione di Alembic Limited*** ***- HEC PHARM CO., LTD. in aggiunta come ulteriore produttore API***	
API manufacturers: Alembic Limited Village: Panelav, P.O.: Tajpura, Near Baska Taluka: Holol India-389 350 Panchmahal, Gujarat CEP No: R0-CEP 2007-165-Rev 00	**API manufacturers:** **Jubilant Life Science Limited** **No. 18, 56, 57 & 58 KIADB Industrial Area** **Mysore District** **India-571 302 Nanjangud, Karnataka** ***CEP No: R1-CEP 2007-119-Rev 01*** **HEC PHARM CO., LTD.** **No. 62 Binjiang Road** **China-443 300 Yidu, Hubei Province** ***CEP No: R0-CEP 2007-230-Rev 04***
Type IB/B.I.d.1a)4 **Introduzione di un periodo di re-test supportato da dati reali per la sostanza attiva prodotta da *Jubilant Life Science Limited***	
---	**Re-test period: 60 months**

<table>
<tr><td colspan="2">Type IB/B.II.b.1e)
Sostituzione del sito di produzione, in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili.</td></tr>
<tr><td>FAMAR S.A - ANTHOUSA PRODUCTION SITE
7, Anthoussa Avenue 153 44, Anthoussa
Attica Greece</td><td>Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130, 102 37 – Praha 10
Czech Republic</td></tr>
<tr><td colspan="2">Type IA_{IN}/B.II.b.1b)
Sostituzione del sito di confezionamento primario</td></tr>
<tr><td>FAMAR S.A - ANTHOUSA PRODUCTION SITE
7, Anthoussa Avenue 153 44, Anthoussa
Attica Greece</td><td>Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130, 102 37 – Praha 10
Czech Republic</td></tr>
<tr><td colspan="2">Type IA_{IN}/B.II.b.1a)
Sostituzione del sito di confezionamento secondario</td></tr>
<tr><td>FAMAR S.A - ANTHOUSA PRODUCTION SITE
7, Anthoussa Avenue 153 44, Anthoussa
Attica Greece

CIT S.r.l.
Via Primo Villa 17,
20040 – Burago di Molgora (MB), Italy</td><td>Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130, 102 37 – Praha 10
Czech Republic

CIT S.r.l.
Via Primo Villa 17,
20040 – Burago di Molgora (MB), Italy</td></tr>
<tr><td colspan="2">Type IA_{IN}/B.II.b.2c)2
Sostituzione del sito responsabile del rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti e le prove</td></tr>
<tr><td>FAMAR S.A - ANTHOUSA PRODUCTION SITE
7, Anthoussa Avenue 153 44, Anthoussa
Attica Greece</td><td>Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130, 102 37 – Praha 10
Czech Republic</td></tr>
<tr><td colspan="2">Type II/B.II.b.3b)
Modifica del processo di produzione. Modifiche sostanziali al processo di produzione , tali da avere impatto significativo sulla qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale
Si riporta la sintesi delle flow-charts del processo di produzione</td></tr>
</table>

MANUFACTURING PROCESS FLOW-CHART

Azithromycin dihydrate, Starch maize prezelatinized, Calcium Hydrogen Phosphate anhydrous, Croscarmellose sodium → Blending → IPC – blending time

Sieving (1.25mm sieve)

Water Purified → Granulation → IPC – granulation time

Sieving (1.5mm sieve)

Drying → IPC – drying temperature; IPC – LOD%

Sodium Lauryl Sulphate → Sieving (0.8mm sieve); Sieving (1.5mm sieve) → Mixing → IPC – mixing time

Magnesium Stearate → Sieving (0.8mm sieve) → Mixing → IPC – mixing time; IPC – Appearance-Description; IPC – LOD%; IPC – Mixture Homogeneity-Assay

Tableting (uncoated tablets) → IPC – Appearance – Description; IPC – Assay (active); IPC – Dissolution test; IPC – Uniformity of Mass; IPC – Resistance to crushing; IPC – Friability; IPC – Disintegration

OPADRY® II Y-30-18037 → Film Coating → IPC – Appearance – Description; IPC – Assay (active); IPC – Related Substances; IPC – Dissolution test; IPC – Uniformity of Mass; IPC – Uniformity of Dosage Units; IPC – Resistance to crushing; IPC – Disintegration; IPC – Microbial Quality

Immediate packaging materials → Blistering → IPC –Appearance-Description; IPC –Number of tablets per blister; IPC –Air/Water tightness; IPC –Labeling

Secondary packaging materials → Packaging into folded boxes → IPC –Appearance – Description; IPC –Blisters per box; IPC –Leaflets per box; IPC –Labeling

Finished product → BATCH RELEASE CONTROLS

Flow diagram

Manufacturing steps

In-process controls

Azithromycin dihydrate, Maize starch pregelatinized → Homogenization (High-shear mixer/Granulator)

Water purified → Granulation (High-shear mixer/ Granulator)

Drying (Fluid-bed drier)

Sieving (Oscillating sieving machine) — **Granulate:** Appearance, Moisture

Calcium hydrogenphosphate, Sodium laurilsulfate, Croscarmellose sodim → Homogenization (Container blending)

Magnesium stearate → Homogenization (Container blending) — **Pre-compression mixture:** Appearance, Moisture, Bulk density

Compression (Rotary compression machine) — **Cores:** Appearance,Thickness, Average mass, Uniformity of mass,Hardness, Friability Disintegration

Hypromellose, Titanium dioxide, Macrogol 6000, Talc, Simeticone emulsion, Polysorbate 80 → Water purified → Coating (Coater equipment) — **Film-coated tablets:** Appearance, average mass

Packaging material → Packaging (packaging line) — **Packaging:** control of packaging material and process

DA	A
Type IA/B.II.e.1a)1 **Modifiche del confezionamento primario del prodotto finito,** **a) composizione quali-quantitiativa; 1) forme farmaceutiche solide**	
Primary packaging material: - PVC foil (0.250 mm) / PVDC (90 g/m2) / PE (0.025 mm)	Primary packaging material: **- PVC foil (0.250 mm)**

Type IB/B.II.b.4. a) **Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito, fino a 10 volte superiore la dimensione del lotto attualmente approvata.** - **Sostituzione della dimensione del lotto attualmente approvato** -	
Batch size: 94.664 kg (100 000 tablets)	**Batch size 1: 204.0 kg (240 000 tablets)**

DA	A
Type IB/B.II.d.2a) ***Modifica minore della procedura di controllo già approvata per l'identificazione dell'Azitromicina mediante HPLC***	
Type of the column: X-Terra RP18 5 µm 250x4.6 mm **Column temperature:** 70°C **Detector:** 215 nm **Injection volume:** 100 µl **Flow rate:** 1.0 ml/min **Run time:** 80 min	**Type of the column:** X-Terra RP18 5 µm 250x4.6 mm **Column temperature: 40°C** **Detector:** 215 nm **Injection volume: 20 µl** **Flow rate:** 1.0 ml/min **Time of analyses: 11 minutes**
Type IB/B.II.d.2d) ***Aggiunta di una procedura di controllo per l'identificazione dell'Azitromicina mediante IR***	
---	**Prepare KBr tablet from the mixture of powdered tablets of Azitrox and KBr (KBr : sample cca 10:1). Scan IR spectrum between 1500 - 2200 cm-1 on a suitable IR-spectrophotometer. Compare the spectrum with the spectrum of reference standard of azithromycin. Characteristic band about 1724 cm-1 identifies azithromycin.**
Type IB/B.II.d.2d) ***Aggiunta di una procedura di controllo per l'identificazione del Titanio diossido***	

<table>
<tr><td>---</td><td>Reagents: Methanol R
Sulphuric acid R
Potassium hydrogen sulphate R
Hydrogen peroxide solution (30 per cent.) R

Procedure:
Insert 10 film-coated tablets to conical flask, add 30 ml of methanol and stir until the coating film is detached. Filter the solvent containing the coating film through a paper filter. Dry the paper filter with solid fraction at 100 °C for half-hour and, then, transfer it to a silica crucible to incinerate it. Allow to cool, add 2 ml of sulphuric acid and 100 mg of potassium hydrogen sulphate to the residue in the crucible and digest under heating. Allow to cool and transfer the solution to a test tube with 3.0 ml of water. Add hydrogen peroxide in drops cautiously. The orange colour is developed.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Type IB/B.II.d.2a)
Modifica minore di una procedura di controllo già approavata: Titolo dell'Azitromicina in una compressa rivestita con film</td></tr>
<tr><td>Type of the column: X-Terra RP18 5 µm 250x4.6 mm
Column temperature: 70°C
Detector: 215 nm
Injection volume: 100 µl
Flow rate: 1.0 ml/min
Run time: 80 min</td><td>Type of the column: X-Terra RP18 5 µm 250x4.6 mm
Column temperature: 40°C
Detector: 215 nm
Injection volume: 20 µl
Flow rate: 1.0 ml/min
Time of analyses: 11 minutes</td></tr>
<tr><td colspan="2">Type IB/B.II.d.2a)
Modifica minore di una procedura di controllo già approvata: Test di Dissoluzione</td></tr>
</table>

Equipment: Paddle apparatus **Rotation speed:** 100 ± 2 rpm **Medium:** Buffer pH 5.8 ± 0.1 **Medium volume:** 1000 ml **Time:** 45 min **Temperature:** 37 ± 0.5°C Chromatographic conditions: **Type of the column:** X-Terra RP_{18} 5 µm 250x4.6 mm **Column temperature:** 70°C **Detector:** 215 nm **Injection volume:** 100 µl **Flow rate:** 1.0 ml/min **Run time:** 50 min	**Equipment:** Paddle apparatus **Rotation speed:** 100 rpm **Medium: Buffer pH 6.0 ± 0.1** **Medium volume: 900 ml** **Time: 30 min** **Temperature:** 37 ± 0.5°C Chromatographic conditions: **Type of the column:** X-Terra RP_{18} 5 µm 250x4.6 mm **Column temperature: 40°C** **Detector: 205 nm** **Injection volume: 50 µl** **Flow rate:** 1.0 ml/min **Run time: 11 min**
Type IA/B.II.d.1a) ***Restringimento dei limiti della specifica del Test di Dissoluzione***	
≥ 70 % in 45 minutes	**Q = 70 % of declared amount in 30 min**
Type IB/B.II.d.2a) ***Modifica minore di una procedura di controllo già approvata: Test delle impurezze***	
Type of the column: X-Terra MS C18 5 µm 250x4.6 mm **Column temperature:** 60°C **Detector:** 210 nm **Injection volume:** 50 µl **Flow rate:** 1.0 ml/min **Run time:** 93 min	**Type of the column:** X-Terra MS C18 5 µm 250x4.6 mm **Column temperature:** 60°C **Detector:** 210 nm **Injection volume:** 50 µl **Flow rate:** 1.0 ml/min **Run time: 85 min**
Type IA/B.II.d.1a) ***Restringimento dei limiti di specifica test delle impurezze (limite per l'impurezza G)***	
not more than 0.5%	**NMT 0.2 %**
Type IA/B.II.d.1d) ***Deletion of a non-significant specification parameter: Disintegration***	
Max 30 min (on 6 tabs) According to Ph. Eur. requirements Ph. Eur. *(2.9.1)*	---

DA	A
Contenuta d'acqua (metodo Karl Fisher) ***(rilascio e alle fine del periodo di validità)***	
Maximum 5.0%	**Maximum 6.0%**

	DA	A
Type II/B.II.a.3b)2: Modifica della composizione del prodotto finito che include modifiche quali-quantitative di più eccipienti che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza, qualità ed efficacia del prodotto medicinale		
Drug substance		
Azithromycin (as Azithromycin dihydrate)	500.000 mg (524.052 mg)	500.000 mg (524.052 mg)
Excipients – Core		
Maize starch, pregelatinised	54.00 mg	**85.000 mg**
Croscarmellose sodium	18.00 mg	18.000 mg
Calcium hydrogenphosphate, anhydrous	277.60 mg	**231.250 mg**
Magnesium stearate	23.58 mg	**12.750 mg**
Sodium laurilsulfate	2.62 mg	**3.000 mg**
Excipients – Coating film		
Opadry II white Y-30-18037	36.00 mg, following the detailed the composition : *Lactose monohydrate (Spray dried): 14.40 mg* *Hypromellose 15 cP: 10.08 mg* *Titanium dioxide CI 77891: 8.64 mg* *Triacetin (Glycerol triacetate): 2.88 mg*	**---**
Hypromellose 2910/5	--	**14.600 mg**
Titanium dioxide	---	**6.200 mg**
Macrogol 6000	---	**1.400 mg**
Talc	---	**2.500 mg**
Simeticone emulsion SE 4	---	**0.100 mg**
Polysorbate 80	---	**0.200 mg**

DA	A
Type II – B.II.b.5 z) **Modifiche ai *controlli di processo* o ai limiti applicati durante la produzione del prodotto finito**	
GRANULATE	
Blending time (6 min. for initial blending stage) **Granulation time** (11 min. for granulation stage **Drying temperature** (45°C) **Loss on drying** (3.3 -4.3 %) **Mixing time** (15 min. for sodium lauryl sulfate lubricating stage, 5 min for magnesium stearate lubricating stage) **Appearance-Description** (Whitish homogenous powder)	**Blending time** (about 3 minutes) **Granulation time** (NMT 3 minutes) **Drying temperature** (about 50°C) **Loss on drying** (3.0 -4.5 %; 60°C, 10 min.) **Mixing time** (15 min. for sodium calcium hydrogenphospate, lauryl sulfate and croscarmellose sodium; 5 min for magnesium stearate) **Appearance** (White –to-yellowish granulate)
PRE-COMPRESSION MIXTURE	
Mixing time(15 min. for sodium lauryl sulfate lubricating stage, 5 min for magnesium stearate lubricating stage) **Appearance-Description** (Whitish homogenous powder) **Loss on drying** (3.3 -4.3 %) **Mixture homogeneity-Assay** (95.0-105.0 %) **---**	**Mixing time** (15 min. for sodium calcium hydrogenphospate, lauryl sulfate and croscarmellose sodium; 5 min for magnesium stearate) **Appearance** (White –to-yellowish granulate) **Loss on drying** (2.0 -4.0 %; 60°C, 10 min.) **--**[1)] **Bulk density** (500-700g/l)
CORES	

Appearance – Description (White to off-shite, oval, biconvex un-coated tablets) **Assay (active)** (95.0-105.0 % to the stated amount) **Dissolution test** (≥70% in 45 min.) --- --- **Uniformity of Mass** (900 mg ±5% in 10 tabs individually) **Resistance to crushing** (Min 65-120 N on 10 tabs individually) **Friability** (Max 1% weight loss on 20 tabs totally) **Disintegration** (Max 15 min on 6 tabs)	**Appearance**(White to off-white oval, biconvex cores) --- 1) --- 1) **Thickness** (6.0-6.5 mm) **Average mass** (850 mg (808-892 mg)) **Uniformity of Mass** (in accordance with Ph.Eur.) **Hardness** (NLT 70N, NMT 200N) **Friability** (NMT 1.0 %) **Disintegration** (NMT 15 min.)
FILM-COATED TABLETS	
Appearance – Description (White to off-white oval, biconvex film-coated tablets) --- **Assay (active)** (95.0-105.0 % to the stated amount) **Related Substances** (Impurity B NMT 2.0 %; Imp A,C,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P NMT 0.5%; sum of imp D and J NMT 0.5 %; any other impurity NMT 0.2 %; total impurity NMT 3.0%) **Dissolution test** (≥70% in 45 min.) **Uniformity of Mass** (936 mg±5% in 20 tabs individaully) **Resistance to crushing**(Min 65-120 N on 10 tabs individually) **Disintegration** (Max 30 min on 6 tabs) **Microbial Quality** (Total viable count; NMT 10^3 aerobic bacteria and NMT 10^2 fungi per gram. Absence of E. coli in 1.0 g)	**Appearance** (White to off-white oval, biconvex, film-coated tablets) **Average mass** (875 mg (831-919 mg)) --- 2) --- 2) --- 2) --- 2) --- 2) --- 2) --- 2)
PACKAGING: BLISTERING and PACKAGING INTO FOLDED BOXES	

Appearance-Description (Should comply with standards) **Number of tablets per blister** (3 tablets in blister) **Air/Water tightness** (Should comply with the relevant SOP) **Labelling** (Should comply with standards) **Appearance – Description** (Should comply with standards) **Blisters per box**(one 3-tabs blister per cardboard box) **Leaflets per box** (one leaflet per cardboard box) **Labelling** (Should comply with standards)	**---** **Control of the number of tablets in one blister** **Control of blisters tightness** **Control of Al foil identity** **Control of batch number and shelf-life period in the blister** **---** **Control of the number of blisters and presence of packaging information insert in the folded box** **Control of the folded box identity** **Control of the batch number and shelf-life period printed on the folded box** **Control of the number and arrangement of folded boxes in the cardboard box** **Control of marking the dispatching cardboard box (nameplate, date, numbers of packaging, signature of worker)**
1) tests are performed only for the product validation 2) tests are performed during the final/release control	

Si esprime <u>**parere non favorevole**</u> per le seguenti variazioni:

DA	A
Type IA/B.II.d.1d) ***Eliminazione di un parametro di specifica non signficativo: contenuto d'acqua (KF) eseguito solo a rilascio***	
Maximum 5.0%	-

DA	A
Type II/B.II.d.1e) ***Modifica dei limiti di specifica re*** ***Change in the specification limits of the finished product outside the approved specification limits range for Purity test (for Total Impurities limit in shelf-life specifications)***	
not more than 3.0%	~~**NMT 3.5%**~~ not more than 3.0%

Type IB/B.II.f.1b)1 **Modifica del periodo di validità del prodotto finito – estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita (supportata da dati reali)**	
DA	**A**
2 anni	~~3 anni~~ **2 anni**

Type IB/B.II.f.1d) **Cambio delle condizioni di conservazione del prodotto finito**	
DA	**A**
Conservare a temperatura non superiore ai 25°C.	~~Nessuna condizione di conservazione è necessaria.~~ **Conservare a temperatura non superiore ai 25°C.**

Type IB/B.II.b.4. a) **Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito, fino a 10 volte superiore la dimensione del lotto attualmente approvata.** - **Aggiunta della dimensione del lotto attualmente approvato**	
Batch size: 94.664 kg (100 000 tablets)	~~Batch size 2: 297.5 kg (350 000 tablets)~~

TITOLARE AIC: ZENTIVA ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIALE BODIO, 37/B, 20158 - MILANO (MI) Italia, (codice fiscale 11388870153)

STAMPATI

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09223

BANCA D'ITALIA

Aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche.

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014
Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" con il Cap. 1 "Governo societario".

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014
Parte Prima, **Titolo I**. Inseriti due nuovi capitoli: "Gruppi bancari" (Cap. 2) e "Albo delle banche e dei gruppi bancari" (Cap. 4). **Parte Terza**, **Capitolo 1**. Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014
Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 "Bancoposta".

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014
Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Informativa al pubblico Stato per Stato". **Parte Seconda, Capitolo 4**. Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1**. Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Comunicazioni alla Banca d'Italia". **Indice**. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa**. Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive**. Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione**. Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014
Ristampa integrale. **Parte Terza**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) "Obbligazioni bancarie garantite". **Indice**. Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione**. Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014
Ristampa integrale per adeguamento all'avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: Indice.1,2,6,8; Premessa.1-4; Disposizioni introduttive.2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; Parte Prima.I.1.1-2,7-14,17; Parte Prima.I.2.1-2; Parte Prima.I.3.1-2,4-8; Parte Prima.I.4.3; Parte Prima.I.5.1-5,7; Parte Prima.I.6.1,4-5; Parte Prima.II.1.2-3,6-7,15,17-18; Parte Prima.III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; Parte Prima.III.2.1; Parte Prima.IV.1.2-5, 7, 18, 28; Parte Seconda.1.1-2,8, 11; Parte Seconda.2.1; Parte Seconda.1.3.1,4; Parte Seconda.1.4.1-3,5,8-10; Parte Seconda.5.1; Parte Seconda.1.6.1-2,11-12; Parte Seconda.1.7.1,4; Parte Seconda.1.8.1; Parte Seconda.1.9.1; Parte Seconda.1.10.1,10; Parte Seconda.1.11.1-2,4-5; Parte Seconda.1.12.1; Parte Seconda.1.13.1; Parte Seconda.1.14.1-2,7; Parte Terza.1.3.

7° Aggiornamento del 18 novembre 2014

Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.

TITOLO IV

Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

TITOLO IV – Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli articoli 53 e 67 del Testo Unico Bancario (TUB) e del d.m. 27 dicembre 2006, n. 933. Esse danno attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito, CRD IV) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari (1) e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'EBA e dell'FSB.

La disciplina dell'Unione europea ricomprende espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell'attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza (2). La CRD IV, come la precedente direttiva 2010/76/UE (cd. CRD III), reca principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di: garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione; gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse; assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario; accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

L'obiettivo è pervenire – nell'interesse di tutti gli *stakeholder* – a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso.

Nel loro insieme, le *best practices* e gli orientamenti espressi in ambito internazionale costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il corretto recepimento delle disposizioni da parte delle banche nonché per orientare e calibrare l'azione di controllo dell'autorità di vigilanza. Considerato il particolare rilievo che le linee guida emanate dal CEBS (ora EBA)

---

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

(2) Si vedano gli articoli 74 e 102 della direttiva CRD IV.

assumono nel contesto normativo europeo, i contenuti essenziali di queste linee guida sono ripresi nelle presenti disposizioni e quindi recepiti nel quadro normativo nazionale come norme cogenti per le banche.

Le presenti disposizioni si integrano, infine, con i *regulatory technical standards* (di seguito, RTS) emanati dalla Commissione europea, su proposta dell'EBA, ai sensi della CRD IV. Questi hanno carattere vincolante e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; a essi si fa rinvio per le materie dagli stessi trattate.

Anche in linea con l'impostazione europea, le presenti disposizioni formano parte integrante delle regole sull'organizzazione e sul governo societario e si inseriscono in un più ampio sistema normativo che comprende anche la disciplina specifica per le società quotate e per la distribuzione dei prodotti bancari nonché dei servizi e delle attività di investimento. Con riferimento a quest'ultimo profilo, le disposizioni si integrano con quelle adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione, volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e per l'effettiva gestione dei relativi conflitti di interesse.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

— art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;

— art. 53, comma 1, lett. d-*bis*), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare l'informativa che le banche devono rendere al pubblico sulle materie espressamente previste nelle stesso comma, ivi compresi il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;

— art. 67, comma 1, lett. d) ed e), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto: il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su queste materie;

— art. 127, comma 01, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni con riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al titolo VI del TUB;

e inoltre da:

— Decreto del 27 dicembre 2006, n. 933, emanato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del CICR, in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari, come modificato dal Decreto del 27 luglio 2011, n. 676, emanato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del CICR, in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari in conformità con gli indirizzi internazionali e la disciplina europea;

— Decreto del 5 agosto 2004, n. 692, emanato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del CICR, in materia di organizzazione e governo societario;

— Decreto del 4 marzo 2003, n. 286, emanato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari e finanziari, come modificato dal Decreto del 3 febbraio 2011, n. 177, emanato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR;

— CRR;

— Regolamento delegato (UE) n. 604, adottato il 4 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 94(2) della CRD IV su proposta dell'EBA, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente;

— Regolamento delegato (UE) n. 527, adottato il 12 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 94(2) della CRD IV su proposta dell'EBA, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.

Vengono inoltre in rilievo:

— CRD IV;

— RMVU;

— RQMVU;

— *Range of methodologies for risk and performance alignment of remuneration* emanati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria a maggio 2011;

— *Guidelines on remuneration polices and practices* del Comitato europeo dei supervisori bancari (CESB, poi Autorità bancaria europea, ABE) del 10 dicembre 2010;

— *Compensation principles and standards assessment methodology* emanati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria a gennaio 2010;

— *Principles for sound compensation practices, Implementation standards* emanati dal *Financial Stability Board* il 25 settembre 2009;

— Raccomandazione della Commissione europea del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli consiglieri delle società quotate;

— *Principles for sound compensation practices* emanati dal *Financial Stability Forum* (poi *Financial Stability Board*) il 2 aprile 2009.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— *Banca*: le banche o le società capogruppo di un gruppo bancario;

— *Banca quotata*: le banche con azioni quotate in mercati regolamentati;

— *Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*: le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU;

— *Banche di minori dimensioni o complessità operativa:* le banche con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro, che non siano considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU;

— *Banche intermedie*: le banche con attivo di bilancio compreso tra 3,5 e 30 miliardi di euro e le banche che fanno parte di un gruppo bancario con attivo di bilancio consolidato compreso tra 3,5 e 30 miliardi di euro, che non siano considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU;

— *Beneficio pensionistico discrezionale:* il beneficio accordato, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla banca per la generalità dei dipendenti;

— *Organo con funzione di controllo* o *organo di controllo*: l'organo con funzione di controllo o l'organo di controllo come definito nel Capitolo 1 del presente Titolo;

— *Organo con funzione di gestione*: l'organo con funzione di gestione come definito nel Capitolo 1 del presente Titolo;

— *Organo con funzione di supervisione strategica*: l'organo con funzione di supervisione strategica come definito nel Capitolo 1 del presente Titolo;

— *Funzioni aziendali di controllo*: le funzioni aziendali di controllo come definite nella disciplina della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni; ai fini del presente Capitolo, si considera funzione aziendale di controllo anche la funzione risorse umane;

— *Personale:* i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, i dipendenti e i collaboratori della banca;
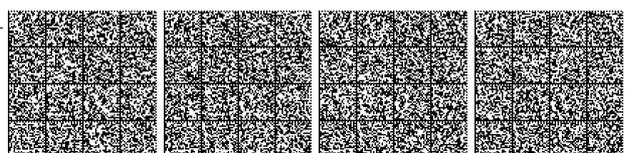
— *Personale più rilevante*: le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca o del gruppo bancario (cfr. par. 6);

— *Remunerazione:* ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi;

— *Remunerazione variabile*: *i*) ogni pagamento o beneficio il cui riconoscimento o la cui erogazione dipendono dalla *performance*, comunque misurata (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza), escluso il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro; *ii*) i benefici pensionistici discrezionali e le pattuizioni sui compensi relativi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro o della carica (cd. *golden parachutes*).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di un gruppo bancario e, in quanto compatibili (3), alle succursali italiane di banche extra-comunitarie.

La società capogruppo, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con le caratteristiche di quest'ultimo e di tutte le sue componenti; essa assicura, inoltre, che le remunerazioni nelle società del gruppo siano conformi ai princìpi e alle regole contenuti nel presente Capitolo e, nel caso di società estere, non contrastino con il diritto nazionale del paese in cui esse sono insediate.

5. Principi e criteri generali

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei consiglieri e del *management* della banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Al contempo, i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari

(3) Al personale delle succursali si applicano in particolare le regole sulla struttura dei compensi e sull'informativa al pubblico e non quelle che riguardano il ruolo degli organi aziendali.

(es. *stock option*) o collegate alla *performance* aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., *Risk Appetite Framework* - "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono inoltre disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle banche e ai gruppi bancari. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti alle reti interne ed esterne di cui le banche si avvalgono (4) (5), non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili. Per gli addetti alle reti interne ed esterne, nonché per i soggetti a cui sono affidati compiti di controllo, si richiamano in particolare le disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela, nonché quelle in materia di antiriciclaggio.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, la remunerazione non deve essere corrisposta tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate) (6).

Le banche richiedono ai loro dipendenti, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.

6. Identificazione del "personale più rilevante"

Le banche applicano le presenti disposizioni a tutto il personale, a eccezione delle regole – di maggior dettaglio – previste nella Sezione III, par. 1.2, par. 2.1, punti 3 e 4, par. 2.2.1 e par. 2.2.2: queste ultime si applicano solo al personale più rilevante secondo i criteri indicati nel par. 7.

Per identificare il personale più rilevante, le banche applicano il Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n. 604. L'identificazione del personale più rilevante è svolta da tutte le banche, indipendentemente dal regime applicabile al proprio personale più rilevante ai sensi del par. 7; questo processo consente, infatti, di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in

(4) Per le reti distributive esterne, cfr. Sezione IV, par. 1.

(5) Nel caso in cui, per la distribuzione di propri prodotti finanziari, la banca si avvalga delle reti (es. promotori finanziari, dipendenti, collaboratori) di un'altra banca, quest'ultima resta responsabile della corretta definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione di tali reti.

(6) A titolo esemplificativo vengono in rilievo: *outsourcing* di attività a soggetti esterni al gruppo; utilizzo di personale non dipendente; operazioni con parti correlate alla banca o al gruppo; corresponsione di *bonus* sotto forma di attribuzione di significativi benefici in natura; remunerazione per servizi professionali accordata sotto forma di dividendi o altri proventi solo formalmente a titolo di partecipazione al capitale; compensi percepiti dal personale per incarichi assunti per conto della banca presso società o enti esterni alla banca o al gruppo cui essa eventualmente appartiene; etc.

funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio della banca (7).

Nel caso di gruppi, la società capogruppo applica il citato Regolamento per identificare il personale più rilevante per il gruppo avendo riguardo a tutte le società del gruppo, siano esse assoggettate o no alla presente disciplina su base individuale. Essa assicura altresì la complessiva coerenza del processo di identificazione per l'intero gruppo nonché il coordinamento tra le presenti disposizioni e le altre regole eventualmente applicabili a ciascuna società, anche in ragione del settore di appartenenza, tenendo conto degli esiti della valutazione condotta dalle singole componenti del gruppo che sono tenute a effettuarla su base individuale.

Gli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante sono opportunamente motivati e formalizzati.

7. Criterio di proporzionalità

In applicazione del criterio di proporzionalità, le banche definiscono politiche di remunerazione e incentivazione, nel rispetto delle presenti disposizioni, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità e della complessità dell'attività svolta (8), anche con riguardo all'eventuale gruppo di appartenenza.

Ai fini del presente Capitolo, le banche sono suddivise in tre categorie: le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, le banche di minori dimensioni o complessità operativa e le banche intermedie. La classificazione consente di graduare l'applicazione delle norme tra banche, coerentemente con la dimensione di ciascuna e in modo da garantire la complessiva uniformità delle regole riferibili a soggetti inclusi in una medesima categoria. Fermo in ogni caso il rispetto delle previsioni che seguono, ciascuna banca individua le modalità di applicazione delle norme più rispondenti alle proprie caratteristiche, in particolare quando le norme lasciano alle banche spazi di discrezionalità (es. definizione del periodo di *accrual*, delle percentuali di differimento minimo, etc.).

Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa applicano l'intera disciplina dettata dal presente Capitolo.

Le banche di minori dimensioni o complessità operativa applicano la disciplina dettata dal presente Capitolo; esse non sono tuttavia soggette, neppure con riferimento al personale più

(7) Per i consiglieri non esecutivi, i componenti dell'organo con funzione di controllo e i componenti delle funzioni aziendali di controllo si richiama il rispetto delle regole specifiche previste nella Sezione III, par. 3.

(8) A titolo esemplificativo, rilevano quali indici di proporzionalità: la dimensione degli attivi, che rappresenta il punto di partenza della classificazione in tre categorie di banche; la gestione del risparmio, l'*investment banking*, la negoziazione per conto proprio o in conto terzi, che potrebbero configurare un esempio di attività svolta da cui discende complessità operativa/organizzativa; la struttura proprietaria, che potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa (es. controllo totalitario da parte di un intermediario estero); la quotazione su mercati regolamentati; l'appartenenza a un gruppo bancario, da cui potrebbe discendere – avuto sempre riguardo alla tipologia di attività svolta – un limitato grado di complessità operativa/organizzativa; l'appartenenza a un *network* operativo, che potrebbe consentire una struttura organizzativa più snella e di minori dimensioni/complessità (es. utilizzo di servizi e infrastrutture offerte da organismi di categoria).
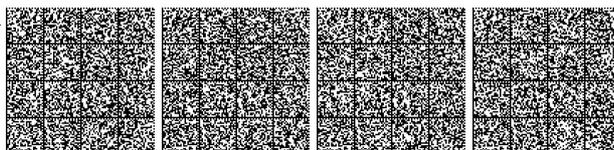
rilevante, alle disposizioni di cui alla Sezione III, par. 2.1, punti 3 (9) e, fermo restando il rispetto dei princìpi ivi contenuti, 4 (10), e par. 2.2.1.

Le banche intermedie applicano l'intera disciplina dettata dal presente Capitolo; le disposizioni di cui alla Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1, si applicano al personale più rilevante, con percentuali e periodi di differimento e *retention* almeno pari alla metà di quelli ivi indicati e crescenti in funzione delle caratteristiche della banca o del gruppo bancario (11). La prossimità dimensionale di una banca intermedia alla fascia delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa si riflette nell'uso di parametri prossimi a quelli previsti per queste ultime.

Le scelte che le banche operano avvalendosi del principio di proporzionalità sono opportunamente motivate e formalizzate nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi della Sezione II, par. 1.

8. Applicazione ai gruppi bancari

La società capogruppo elabora il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione dell'intero gruppo bancario, ne assicura la complessiva coerenza, fornisce gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verifica la corretta applicazione; le singole banche del gruppo, se non quotate, possono non redigere un proprio separato documento.

Le politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo tengono opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna società, tra cui: la dimensione; la rischiosità apportata al gruppo; il tipo di attività; la presenza di regole specifiche in ragione del settore di appartenenza o della giurisdizione dove la società è stabilita o prevalentemente opera; la quotazione in borsa; la rilevanza rispetto al gruppo nonché al paese di insediamento o di operatività prevalente. Le singole società del gruppo restano in ogni caso responsabili del rispetto della normativa a esse direttamente applicabile e della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla società capogruppo.

La società capogruppo, ove rilevi che le politiche e le prassi di remunerazione non siano coerenti con gli indirizzi da essa dettati o siano conformi con la disciplina applicabile a ciascuna società del gruppo, sollecita, con interventi formalizzati, gli opportuni adattamenti.

Le banche che siano filiazione di una società capogruppo avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, qualora incluse nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione definite dalla capogruppo estera, possono non elaborare un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione se quello predisposto dalla capogruppo estera

(9) Qualora le banche di minori dimensioni o complessità operativa intendano pagare parte della remunerazione variabile in strumenti finanziari, esse applicano la Sezione III, par. 2.1, punto 3, ivi comprese le regole in materia di *retention*.

(10) Le banche di minori dimensioni o complessità operativa garantiscono il rispetto di tutte le regole previste dalla disciplina, in modo tanto più rigoroso quanto più il personale assume rischi per la banca. Il rispetto dei princìpi di cui alla Sezione III, par. 2.1, punto 4, comporta che le banche di minori dimensioni o complessità operativa – seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli ivi indicati – differiscano parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo. In questi casi, rimane fermo l'obbligo di pagare la quota differita della remunerazione variabile non prima di un anno dalla fine del periodo di *accrual*.

(11) Cfr. nota n. 8.
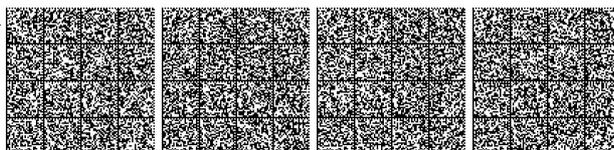
tiene debitamente conto delle specificità della banca o del gruppo italiani sotto il profilo operativo (12) e assicura il rispetto delle presenti disposizioni. Questa esenzione non si applica alle banche quotate.

Con riferimento agli obblighi di approvazione e informazione assembleare, nonché di istituzione del comitato remunerazioni, si rinvia a quanto specificato nella Sezione II, par. 1 e par. 2.

(12) Nell'individuare le specificità della banca o del gruppo si può tener conto delle scelte eventualmente concordate nell'ambito dei collegi dei supervisori.
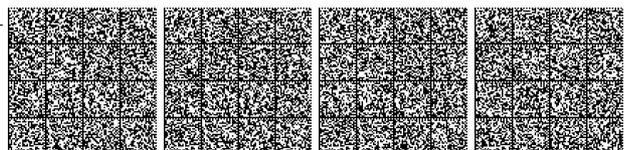
SEZIONE II

RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Ruolo dell'assemblea

Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi (1):

i. le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. *stock option*);
iii. i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (cfr. Sezione III, par. 2.2.2), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Solo se previsto dallo statuto, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'assemblea delibera sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, secondo quanto stabilito nella Sezione III, par. 1.

La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea (2).

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea è perciò sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione, il controllo svolto sulle medesime, le caratteristiche relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti, la conformità alla normativa applicabile, le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al trend del settore. A questi fini, all'assemblea sono fornite almeno le informazioni indicate nella Sezione VI, par. 3.

Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le banche che hanno adottato il modello dualistico.

(1) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nelle banche che adottano il sistema dualistico vanno assegnate alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per le sole banche non quotate (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

(2) Cfr. art. 2364-*bis*, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c., applicabili al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

Le banche non quotate facenti parte di gruppi, anche se filiazioni di una società capogruppo avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, considerato che non sono tenute alla redazione di un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi della Sezione I, par. 8, sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto dalla capogruppo relativamente ai punti ii e iii; su questi stessi punti anche l'informativa *ex post* può essere resa fornendo all'assemblea quella predisposta dalla società capogruppo. Con riferimento al punto iii, la banca predispone un autonomo documento con cui fornisce separata informativa sia *ex ante* sia *ex post*.

2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni

L'organo con funzione di supervisione strategica elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale.

Per garantire una corretta applicazione di quanto previsto dal presente Capitolo, le funzioni aziendali competenti (in particolare: gestione dei rischi, *compliance*, risorse umane, pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni tenute a svolgere controlli anche *ex post*; conseguentemente, il coinvolgimento della *compliance* in questa fase consiste nell'esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione al quadro normativo.

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: i consiglieri esecutivi; i direttori generali; i condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali o aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo. Esso, in particolare, assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive della banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

Le banche istituiscono il comitato remunerazioni nei casi e secondo le modalità indicate nel Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.1. In aggiunta, affinché gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte della banca dei suoi profili di rischio, capitale e liquidità, il comitato remunerazioni eventualmente istituito può avvalersi della collaborazione di esperti, anche esterni, in tali materie (3).

Si richiama quanto stabilito ai sensi del Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.1, nota n. 10.

(3) E' opportuno che il *risk manager* partecipi alle riunioni del comitato remunerazioni soprattutto per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dalla banca, secondo metodologie coerenti con quelle che la banca adotta per la gestione dei rischi.

Il comitato remunerazioni:

— ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica secondo quanto stabilito dal presente paragrafo;

— ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;

— vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;

— cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;

— collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il comitato rischi, ove presente (4);

— assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;

— si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;

— fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea dei soci.

Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, il comitato remunerazioni ha accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa.

Quando non è presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono svolte dall'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il contributo dei componenti indipendenti.

3. Funzioni aziendali di controllo

Le funzioni aziendali di controllo delle banche collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate e il loro corretto funzionamento.

(4) Cfr. Capitolo 1 per i compiti attribuiti al comitato rischi; questo, qualora istituito, nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione, esamina se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale, della liquidità; ciò non pregiudica i compiti assegnati al comitato remunerazioni, con il quale deve essere assicurato un adeguato coordinamento.

La funzione di *compliance* verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili alla banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

La funzione di revisione interna verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia. Gli esiti della verifica condotta sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica la banca può avvalersi anche di soggetti esterni, secondo quanto stabilito nella disciplina della Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni purché ne sia assicurata l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione.

SEZIONE III

LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa

1.1 Bilanciamento tra componente variabile e componente fissa

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della banca e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante. La componente fissa è sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente – e, in casi estremi, anche azzerarsi – in relazione ai risultati, corretti per i rischi effettivamente conseguiti (1).

Le banche fissano *ex ante* limiti all'incidenza della componente variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare.

1.2 Limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa

Il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante non supera il 100% (rapporto di 1:1); il limite può essere tuttavia elevato, solo se previsto dallo statuto, in base a una decisione dell'assemblea: in questo caso, lo statuto attribuisce all'assemblea il potere di fissare – secondo la procedura di seguito indicata – un rapporto più elevato, ma comunque non superiore al 200% (rapporto di 2:1).

La delibera assembleare è assunta su proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indichi almeno: le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come personale più rilevante; le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della banca di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali.

Lo statuto prevede che la proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica sia approvata dall'assemblea ordinaria quando:

(1) La remunerazione fissa di base dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego. Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa sono: il tipo di attività svolta dalla società di appartenenza; le finalità societarie (es. mutualistiche); la qualità dei sistemi di misurazione della *performance* e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio della banca o del gruppo la remunerazione può essere tutta o quasi tutta fissa.

— l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;

— la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Per le banche costituite in forma di società cooperativa, le percentuali di capitale sopra indicate sono rapportate al numero dei soci.

L'organo con funzione di supervisione strategica trasmette alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia:

— almeno 60 giorni prima della data in cui è fissata la decisione assembleare, la proposta che si intende sottoporre all'assemblea dei soci, munita delle relative indicazioni e di evidenze atte a dimostrare che il limite più elevato o i limiti più elevati, per il personale più rilevante o per alcune categorie di esso, non pregiudicano il rispetto della normativa prudenziale e, in particolare, di quella riguardante i requisiti in materia di fondi propri;

— entro 30 giorni dalla data in cui l'assemblea dei soci ha assunto la delibera di aumento del limite, la decisione stessa con indicazione del limite o dei limiti approvati per ciascuna categoria di personale interessata.

Quanto più alta è l'incidenza della parte variabile sul fisso, tanto più rigorosi sono i criteri adottati nel rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.

2. Remunerazione variabile

2.1 Struttura della componente variabile e indicazioni su particolari politiche di remunerazione

Le regole di questo paragrafo sono volte ad assicurare che i sistemi di remunerazione e incentivazione rispondano agli obiettivi fondamentali della regolamentazione: collegamento con i rischi, compatibilità con i livelli di capitale e liquidità, orientamento al medio-lungo termine, rispetto delle regole. Le disposizioni non impongono un unico schema di incentivazione, ma lasciano spazio a diverse soluzioni; la scelta di quello più appropriato è rimessa alle responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali.

La componente variabile rispetta i seguenti criteri:

1. la componente variabile è parametrata a indicatori di *performance* misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di *risk management* (cd. *ex ante risk adjustment*); il periodo di valutazione della *performance* (*accrual period*) è almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale; esso tiene conto dei livelli delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese (2). Indipendentemente dalle

(2) A titolo esemplificativo possono essere parametri idonei il RAROC, il RORAC, il RARORAC, l'EVA, mentre profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o il loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve. Qualora si faccia riferimento a misure di *performance* puramente contabili, queste dovranno essere

modalità (*top-down* o *bottom-up*) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile (*bonus pool*) si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto anche di obiettivi qualitativi. I parametri a cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, sono chiari e predeterminati i criteri su cui queste si basano e l'intero processo decisionale è opportunamente esplicitato e documentato. Il *bonus pool*, sia quello riconosciuto sia quello effettivamente erogato, è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della banca e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti (3). Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione di meccanismi di correzione *ex post* (cfr. *infra*).

2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi e dei risultati della banca o del gruppo nel suo complesso, di quelli delle singole *business unit* e, ove possibile, di quelli individuali; le variabili usate per misurare i rischi e la *performance* inoltre sono il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo.

3. La componente variabile è bilanciata, per una quota pari ad almeno il 50%, tra:

   i. azioni, strumenti ad esse collegati o, per le banche non quotate, strumenti il cui valore riflette il valore economico della società; e
   ii. ove possibile, gli altri strumenti individuati nel Regolamento delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014 (4) (5).

   Il presente punto si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella non differita (*up-front*): le banche, in particolare, applicano la proporzione del *pay-out* prescelto (rapporto tra quota in strumenti finanziari e quota corrisposta per cassa) nella stessa percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella a pronti (*up-front*).

   Al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine della banca, gli strumenti previsti dal presente punto sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di mantenimento o *retention*), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione definita dalla banca. Le banche fissano i periodi di *retention* sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di

---

rettificate per tener conto delle perdite attese attraverso la determinazione delle rettifiche di bilancio e del costo del capitale complessivo, come stimato ai fini dell'ICAAP.

(3) In caso di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata, è azzerata salvo che i commissari straordinari non ritengano opportuno – per agevolare gli obiettivi di risanamento – confermarla in misura comunque significativamente contenuta.

(4) Gli strumenti previsti nel regolamento sono: a) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; b) strumenti di capitale di classe 2; c) altri strumenti convertibili, puntualmente definiti dal regolamento stesso. La scelta nell'uso e nella combinazione di queste tre tipologie di strumenti è rimessa agli intermediari.

(5) Nell'ambito dei poteri di intervento ad essa attribuiti l'autorità di vigilanza può imporre restrizioni al tipo e alla configurazione di tali strumenti o vietarne alcuni.

remunerazione e incentivazione (6). In ogni caso, il periodo di *retention* per gli strumenti finanziari pagati *up-front* non è inferiore a 2 anni. Per gli strumenti finanziari differiti, il periodo di *retention* può essere più breve, tenuto conto del fatto che – oltre al periodo di valutazione della *performance* (*accrual period*) – vi è anche il periodo di differimento; in questi casi il periodo di mantenimento inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta.

4. La componente variabile è soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni, in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (cd. meccanismi di *malus*) (7). Qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire non è inferiore al 60% ed è differita per non meno di 5 anni almeno per: i consiglieri esecutivi, il direttore generale, i condirettori generali, i vice direttori generali e altre figure analoghe, i responsabili delle principali aree di business (e di quelle con maggior profilo di rischio, es. *investment banking*), funzioni aziendali o aree geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo. Le banche stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione (8). La quota differita può essere corrisposta secondo un criterio pro rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual period*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. Prima della fine del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3) non possono essere corrisposti dividendi o interessi; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato.

5. La componente variabile è sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni, a meccanismi di correzione *ex post* (*malus* e *claw back*) idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (9) e patrimoniali nonché a tener conto dei comportamenti individuali; i meccanismi possono condurre quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi. La banca individua criteri e presupposti per l'applicazione di questi meccanismi:

   a) sono soggetti a *claw back* almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:

      – comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la banca;

(6) La durata del periodo di *retention* può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli attivi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse unità di *business*; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l'accuratezza dei meccanismi di *ex ante risk-adjustment* (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione della *performance*, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi).

(7) Si richiama a questo proposito il successivo punto 5 del presente paragrafo, secondo cui l'ammontare da corrispondere, in via differita, al personale dipende dall'applicazione dei meccanismi di correzione per i rischi.

(8) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di *retention* (cfr. nota 6).

(9) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la *performance* in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato).

- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

b) i meccanismi di *malus* sono applicati, oltre che nei casi *sub* a), anche per tener conto della *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità.

La remunerazione variabile garantita non è ammessa perché non risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con la *performance* e i rischi) (10); solo in casi eccezionali essa è consentita, nelle banche che rispettano i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego. Non può essere riconosciuta più di una volta alla stessa persona. Essa non è soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile, ma concorre alla determinazione del limite al rapporto variabile/fisso della remunerazione del primo anno ai sensi del par. 1.2.

Una remunerazione volta a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi (per effetto di meccanismi di *malus* o *claw back*) derivanti da precedenti impieghi attenua l'incentivo delle risorse a operare correttamente e rende meno stretto il collegamento dei compensi con la *performance* e i rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata con la banca – quale nuovo datore di lavoro – non può tenere indenne il nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e – fermo restando il caso della remunerazione variabile garantita – è ovviamente soggetta a tutte le regole applicabili in base alle politiche di remunerazione e incentivazione della banca (es. limiti ai compensi; obblighi di differimento e *retention*; pagamento in strumenti finanziari; *malus*; *claw back*, etc.).

Retribuzioni legate alla permanenza del personale (es. *retention bonus*), sebbene non collegate a obiettivi di *performance*, costituiscono forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a esse applicabili, ivi comprese quelle sul limite al rapporto variabile/fisso.

Piani di incentivazione (cd. *long-term incentive plan*) che si basano su un arco di tempo di valutazione della *performance* (*accrual period*) pluriennale agganciati agli obiettivi e alla durata del piano strategico della banca offrono margini di flessibilità nella determinazione della durata e dei meccanismi di *ex-post risk adjustment*, nei limiti consentiti dalle norme sopra indicate. Sono ammessi piani di incentivazione che si basano su un periodo di *accrual* di un solo anno, ma essi richiedono maggior rigore nella determinazione dei periodi e dei meccanismi di correzione *ex post* dei rischi. Per questi ultimi piani è inoltre importante che gli obiettivi di *performance* annuale siano strettamente connessi con quelli pluriennali contenuti nel piano strategico della banca.

(10) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "*welcome bonus*", "*sign-on bonus*", "*minimum bonus*", "*entry bonus*" etc.
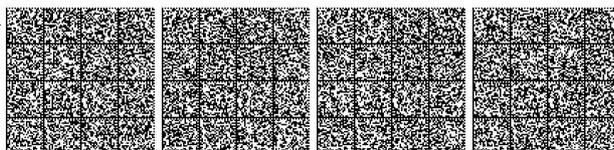
2.2 Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica e trattamenti pensionistici

La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della banca.

2.2.1 Benefici pensionistici discrezionali

Nell'applicare le disposizioni sulla componente variabile della remunerazione ai benefici pensionistici discrezionali si osservano i seguenti criteri:

— se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 2.1, punto 3, tenuti in custodia dalla banca per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in conformità con il par. 2.1, punto 5;

— se il rapporto di lavoro cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di cinque anni;

— i benefici pensionistici discrezionali non sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2.

2.2.2 Golden parachute

I compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cd. *golden parachute*) sono collegati alla *performance* realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla banca (11).

Detti compensi sono pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall'assemblea dei soci, ai sensi della Sezione II, par. 1, punto iii, tenendo conto – tra l'altro – della durata del rapporto di lavoro intercorso. Essi sono assoggettati alle disposizioni previste nel par. 2.1 della presente Sezione – coerentemente con la categoria di appartenenza della banca ("maggiore", "minore", "intermedia") – quale che sia il titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica per le quali vengono assegnati (12).

I *golden parachute* non sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2 della presente Sezione.

---

(11) Rientrano tra i *golden parachute* anche: i) il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza; ii) l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge (l'indennità di mancato preavviso il cui ammontare è determinato secondo quanto stabilito dalla legge ha la medesima composizione della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso).

(12) A titolo esemplificativo, i *golden parachute* devono essere: collegati a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi e duraturi; corrisposti in parte in strumenti finanziari assoggettati a un'adeguata politica di *retention*; suddivisi in una quota *up-front* e in una quota differita per un congruo periodo di tempo; soggetti a tutti i meccanismi di correzione *ex post* (es. *malus* e *claw back*).
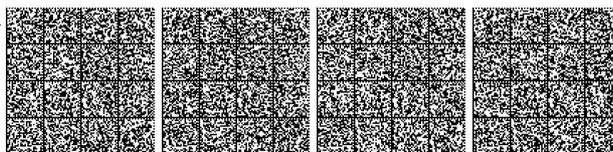
2.2.3. Deroghe

Le regole previste dai par. 1, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2, della presente Sezione, non si applicano:

1. ai *golden parachutes* di cui al par. 2.2.2, pattuiti nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, purché rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale, *ii)* sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; *iii)* prevedono meccanismi di *claw back*, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

2. agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, purché rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; *iii)* non producono effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale; iv) prevedono meccanismi di *claw back*, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

Per i consiglieri non esecutivi sono di norma evitati meccanismi di incentivazione. Ove presenti, essi rappresentano comunque una parte non significativa della remunerazione e sono definiti nel rigoroso rispetto dei criteri indicati al paragrafo 2.1. Lo stesso vale per la remunerazione del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, considerato che tale figura non svolge un ruolo esecutivo.

L'ammontare della remunerazione del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica è coerente con il ruolo centrale a esso attribuito ed è determinato *ex ante* in misura comunque non superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice dell'organo con funzione di gestione (amministratore delegato, direttore generale, etc.), salva diversa decisione adottata dall'assemblea se previsto dallo statuto, su proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica e con i *quorum* costitutivi e deliberativi indicati al paragrafo 1.2.

Ai componenti dell'organo con funzione di controllo è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.

La componente variabile, se presente, è contenuta per tutto il personale delle funzioni aziendali di controllo ed è assoggettata con particolare rigore alle norme indicate nel par. 2.1. I meccanismi di incentivazione, se presenti, sono coerenti con i compiti assegnati e indipendenti dai risultati conseguiti dalle aree soggette al loro controllo; sono pertanto da evitare *bonus* collegati ai risultati economici. E' invece ammissibile subordinare (cd. "*gate*") l'attribuzione della parte variabile a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale) a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.

Per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo.
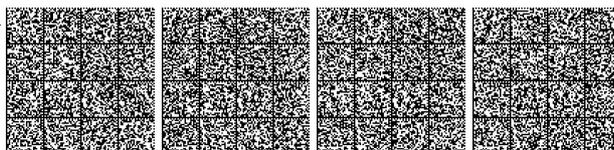
SEZIONE IV

LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e promotori finanziari

Il presente paragrafo si applica – in aggiunta ai principi generali enunciati nella Sezione I, par. 5, riferibili alle reti distributive esterne nella loro interezza – agli agenti in attività finanziaria, agli agenti di assicurazione e ai promotori finanziari, diversi dai dipendenti della banca.

I criteri di seguito indicati muovono dall'esigenza di adattare le regole sulla struttura della remunerazione del personale (cfr. Sezione III), fondate sulla compresenza di una parte fissa e di una variabile, alle specificità della remunerazione di questi soggetti, che è per solito interamente variabile in ragione della natura autonoma del rapporto di lavoro.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per:

— componente "non ricorrente", la parte della remunerazione che ha una valenza incentivante (legata, ad esempio, all'incremento dei volumi della raccolta netta, al superamento di determinati *benchmark* sui prodotti, al lancio di nuovi prodotti, etc.). La provvigione non ha di per sé valenza incentivante;

— componente "ricorrente", la parte della remunerazione diversa da quella "non ricorrente", che rappresenta l'elemento più stabile e ordinario della remunerazione.

La componente "non ricorrente" è equiparata alla remunerazione variabile del personale; la componente "ricorrente" è, invece, equiparata alla remunerazione fissa.

Salvo quanto previsto per il personale più rilevante, la remunerazione totale del singolo agente o promotore può essere interamente "ricorrente". Quando essa si compone anche della componente "non ricorrente", si applicano le regole che seguono.

1. Le banche determinano *ex ante* e correggono *ex post* la remunerazione "non ricorrente" di agenti e promotori, tenendo conto di indicatori di rischiosità operativa tali da promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla banca, nonché idonei a favorire la conformità alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela;
2. la determinazione del *bonus pool* (inteso come l'ammontare complessivo della componente "non ricorrente" riconosciuta a una particolare categoria di personale che presenta medesime caratteristiche retributive, es. tutti gli agenti in attività finanziarie o tutti i promotori finanziari) tiene conto delle condizioni patrimoniali e di liquidità della banca e del gruppo a cui questa eventualmente appartiene. A tal fine, sono previste condizioni di accesso alla remunerazione "non ricorrente" (cd. "*gate*") che ne impediscono il pagamento in tutto o in parte;
3. la correzione *ex post* della remunerazione "non ricorrente" di ciascun soggetto si basa su indicatori granulari – determinati in ragione delle caratteristiche della banca (criterio di

proporzionalità) –, idonei a riflettere in modo efficace e anticipato anomalie o criticità nelle relazioni con la clientela e nei rischi assunti per conto della banca. Tutti i parametri utilizzati, sia qualitativi sia quantitativi, sono ben individuati, oggettivi e di pronta valutazione; anche le valutazioni discrezionali si fondano su criteri chiari e predeterminati.

La distinzione tra la componente "ricorrente" e quella "non ricorrente" della remunerazione, gli indicatori di rischiosità operativa a cui ancorare la componente "non ricorrente" (anche in vista della correzione per i rischi *ex post*), le condizioni di accesso alla remunerazione "non ricorrente" e le altre caratteristiche essenziali dei sistemi di remunerazione sono determinati *ex ante*, secondo criteri oggettivi, e adeguatamente formalizzati e documentati nelle politiche di remunerazione e incentivazione della banca e nella documentazione contrattuale che disciplina il rapporto.

Le regole di questo paragrafo non si applicano nei confronti degli agenti e dei promotori finanziari, non qualificati come personale più rilevante, che siano iscritti all'albo da meno di 3 anni e non abbiano precedentemente intrattenuto rapporti di lavoro con banche o intermediari finanziari non bancari.

Le banche includono nel processo di identificazione del personale più rilevante, di cui alla Sezione I, par. 6, anche gli agenti in attività finanziaria e di assicurazione e i promotori finanziari addetti alle reti distributive esterne (tipicamente, potrebbero risultare come personale più rilevante le figure dell'"*area manager*", "*divisional manager*", etc.).

Per i soggetti identificati come personale più rilevante la remunerazione si compone sempre di una parte "ricorrente" e di una "non ricorrente"; alla parte "non ricorrente" si applicano – secondo quanto indicato nella Sezione I, parr. 6 e 7 - le norme più stringenti previste per il personale più rilevante (1), in aggiunta alle regole che precedono valide per tutti gli agenti e promotori addetti alle reti distributive esterne (allineamento ai rischi, *gates*, indicatori di *compliance*, etc.).

(1) Il principio generale di adeguato bilanciamento tra la parte fissa e quella variabile (cfr. Sezione III, par.1) va coerentemente riferito al rapporto tra la parte "ricorrente" e quella "non ricorrente". Costituirebbe pertanto un'elusione delle disposizioni del presente capitolo una situazione nella quale la parte incentivante ("non ricorrente") sia identificata dalla banca in un ammontare molto basso o irrilevante, vanificando quindi gli obiettivi perseguiti dalla disciplina stessa.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato

Per le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici eccezionali la remunerazione variabile è rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico; inoltre, nessuna remunerazione variabile è pagata agli esponenti aziendali, salvo che ciò non sia giustificato (1) (2).

2. Banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale

In caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale, le remunerazioni variabili possono essere riconosciute e/o corrisposte nei limiti e alle condizioni indicati nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, della presente Circolare.

(1) Potrebbe essere il caso, ad esempio, della sostituzione del *management*.

(2) Restano ferme le previsioni sulle remunerazioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, emanata dalle competenti Autorità nazionali ed europee.

SEZIONE VI

OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico

Fermo restando quanto previsto dall'art. 450 del CRR, le banche pubblicano sul proprio sito *web*:

— le informazioni di cui al medesimo art. 450 del CRR;

— le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori generali ai sensi della lett. j) del richiamato articolo 450 del CRR;

— le informazioni circa le modalità di attuazione del presente Capitolo, unitamente a quelle da pubblicare ai sensi del Capitolo 1, Sezione VII, par. 1, del presente Titolo (1).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 450, par. 2, del CRR sono "significative" le banche di maggiori dimensioni o a maggiore complessità operativa.

2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia

Si richiamano gli obblighi di trasmissione annuale di dati in materia di remunerazione, stabiliti dalla Banca d'Italia con apposito provvedimento adottato ai sensi delle linee guida dell'EBA emanate in conformità con l'art. 75 della CRD IV (2).

3. Obblighi di informativa all'assemblea

Le banche forniscono almeno annualmente all'assemblea le stesse informazioni riguardanti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione fornite al pubblico ai sensi del paragrafo 1.

(1) Restano fermi gli obblighi previsti per le banche quotate ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF.

(2) Cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 7 ottobre 2014 in materia di raccolta di dati sulle remunerazioni presso banche e imprese di investimento.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

Le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni del presente Capitolo sono sottoposte, al più tardi, all'approvazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2014.

Quando l'adeguamento alle disposizioni del presente Capitolo richiede modifiche statutarie, queste sono apportate, al più tardi, in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2014; se è necessaria l'approvazione di atti conseguenti a queste modifiche statutarie, il termine per l'adeguamento è prorogato di un ulteriore mese a decorrere dalla data di approvazione assembleare.

In deroga alla Sezione III, par. 1.2, l'assemblea, anche in assenza di apposita previsione statutaria, può deliberare sull'aumento del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione per l'anno seguente e del limite alla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica al più tardi in occasione dell'approvazione del bilancio 2014 e con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla Sezione III, par. 1.2.

Le banche, nei limiti consentiti dai contratti collettivi:

— applicano le disposizioni del presente Capitolo ai contratti individuali che sono stipulati a partire dal 1° luglio 2015;

— adeguano i contratti individuali in corso alle disposizioni del presente Capitolo tempestivamente e, comunque, entro il 1° luglio 2015 per i componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo ed entro il 31 dicembre 2015 per il restante personale.

I contratti collettivi sono allineati al presente Capitolo alla prima occasione utile.

In deroga a quanto sopra, le banche, entro il 30 giugno 2016:

— applicano il limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: *i)* del "personale più rilevante" di società del gruppo di appartenenza diverse da banche e imprese di investimento (Sezione I, par. 4, e Sezione III, par. 1.2); *ii)* degli agenti in attività finanziaria, degli agenti di assicurazione e dei promotori finanziari qualificati come "personale più rilevante" (Sezione IV, par. 1);

— si adeguano alle disposizioni contenute nella Sezione III, par. 3, per quanto riguarda i limiti quantitativi: *i)* alla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica; *ii)* alla componente variabile della remunerazione del "personale più rilevante" delle funzioni aziendali di controllo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazioni

Sezione VII - Disposizioni transitorie e finali

Fino al completo adeguamento al presente Capitolo, le banche rispettano quanto stabilito ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia 30 marzo 2011, recante *Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari*.

14A09232
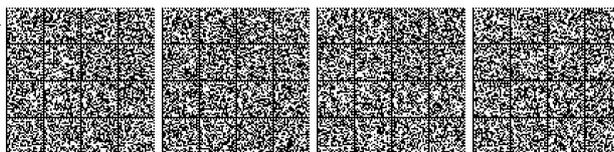
MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmipril 300 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini o ovini.

Estratto del provvedimento n. 898 del 6 novembre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario Tilmipril 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini - AIC n.104126/014 - 104126/026 - 104126/038.

Titolare: Vetpharma Animal Health S.L. Les Corts, 23 - 08028 Barcellona, Spagna.

Modifica:

Variazione C.I.1.b. Procedura n. ES/V/0140/001/IB/002

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: aggiornamento stampati in seguito a referral (procedura n. EMEA/V/A 34/82).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle seguenti frasi:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Ovini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da Mannheimia haemolytica e Pasteurella multocida.

Trattamento della pododermatite interdigitale negli ovini causata da Dichelobacter nodosus e Fusobacterium necrophorum.

Trattamento della mastite acuta ovina causata da Staphylococcus aureus e Mycoplasma agalactiae.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Ovini

Le sperimentazioni cliniche non hanno dimostrato una cura batteriologica negli ovini affetti da mastite acuta causata da Staphyloccocus aureus e Mycoplasma agalactiae.

Non somministrare ad agnelli di peso inferiore ai 15 kg in quanto vi è il rischio di tossicità da sovradosaggio.

Pesare accuratamente gli agnelli è importante per evitare un sovradosaggio. L'uso di siringhe da 2 ml o più piccole faciliterà un dosaggio accurato

4.9 Posologia e via di somministrazione

Ovini:

Metodo di somministrazione:

Pesare accuratamente gli agnelli è importante per evitare il sovradosaggio. L'uso di siringhe da 2 ml o più piccole favorisce un dosaggio accurato.

Prelevare la dose necessaria dal flacone e rimuovere la siringa dall'ago, lasciando l'ago nel flacone. Immobilizzare l'animale e inserire un ago separato nel tessuto sottocutaneo del sito di iniezione, preferibilmente in una plica cutanea sopra la gabbia toracica e dietro la spalla. Collegare la siringa all'ago e iniettare alla base della plica cutanea. Non iniettare più di 2 ml per ciascun sito di iniezione.

Se non si osserva alcun miglioramento entro 48 ore, la diagnosi deve essere riconfermata.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario.

Negli ovini singole iniezioni (circa 30 mg/kg di peso corporeo) possono causare un leggero aumento della frequenza respiratoria. Dosi più alte (150 mg/kg di peso corporeo) hanno causato atassia, letargia e incapacità di alzare la testa.

Il decesso è sopraggiunto dopo una singola iniezione endovenosa di 5 mg/kg di peso corporeo nei bovini e di 7,5 mg/kg di peso corporeo negli ovini.

4.11 Tempo di attesa

Ovini:

Carne e visceri: 42 giorni

Latte: 18 giorni

Se il prodotto viene somministrato a pecore in asciutta o in gravidanza (in accordo con il paragrafo 4.7), il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 18 giorni dopo il parto.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Questa attività antibatterica è rivolta principalmente nei confronti di microorganismi Gram-positivi ed alcuni Gram-negativi e nei confronti di micoplasmi di origine bovina e ovina. In particolare la sua attività è stata dimostrata nei confronti dei seguenti microorganismi:

Mannheimia, Pasteurella, Actinomyces (Corynebacterium), Fusobacterium, Dichelobacter, Staphylococcus, e Mycoplasma di origine bovina e ovina.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09183

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Chemifarma».

Estratto del provvedimento n. 893 del 5 novembre 2014

Medicinale veterinario "Tilosina 20% liquido Chemifarma" Soluzione uso orale per suini, broilers e vitelli da latte. AIC n. 103385

TITOLARE A.I.C. :

Chemifarma Spa con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, Via Don Eugenio Servadei 16 – codice fiscale 00659370407

MODIFICA:

Variazione IA - adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31.07.2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31.07.2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle frasi di seguito indicate

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Suini: Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere il paragrafo 4.5

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Un elevato tasso di resistenza in vitro è stato dimostrato in ceppi europei di Brachyspira hyodysenteriae, indicando che il medicinale non è sufficientemente efficace nei confronti della dissenteria dei suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel Decreto 2 settembre 2014 "Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina, da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda (GU Serie Generale n. 214 del 15-09-2014)" .

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata

14A09224

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tyloplus 200».

Estratto del provvedimento n. 883 del 31 ottobre 2014

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLOPLUS 200

Confezione: A.I.C. n. 103362012 – Sacco da 25 Kg

TITOLARE A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.A. con sede in Largo Donegani 2 – 20121 Milano

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

- Revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 Marzo 2005) - Modifica dei tempi di attesa – carne e visceri per i suini (diminuzione);

- Variazione di tipo IA: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31.07.2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale;

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

- diminuzione dei tempi di attesa per carne e visceri di suino da 8 a 2 giorni.

- adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31.07.2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Per effetto della suddetta variazione i seguenti punti dell'RCP e i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi devono essere modificati come di seguito indicato:

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione, aggiunta della seguente frase:

- Suini : vedere anche paragrafo 4.5.

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali, aggiunta della seguente frase:

Un elevato tasso di resistenza in vitro è stato dimostrato in ceppi europei di Brachyspira hyodysenteriae, indicando che il medicinale non è sufficientemente efficace nei confronti della dissenteria dei suini.

4.11 Tempi di attesa

Carne e visceri

Suini: 2 giorni

Polli da carne: 12 giorni

Non somministrare a galline che producono uova per il consumo umano

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Eliminare il riferimento alla dissenteria da Brachyspira hyodysenteriae.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel Decreto 2 settembre 2014 "Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina, da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda (GU Serie Generale n. 214 del 15-09-2014)".

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09226

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tylosin 200 premix».

Estratto del provvedimento n. 887 del 3 novembre 2014

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLOSIN 200 PREMIX per polli da carne e suini

AIC n. 103387

TITOLARE A.I.C.:

Chemifarma SpA con sede legale e fiscale in Forlì, Via Don Eugenio Servadei 16 – codice fiscale 00659370407

MODIFICA:

Variazione tipo IA: Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31.07.2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31.07.2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle frasi di seguito indicate

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Suini: Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere il paragrafo 4.5

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Un elevato tasso di resistenza in vitro è stato dimostrato in ceppi europei di Brachyspira hyodysenteriae, indicando che il medicinale non è sufficientemente efficace nei confronti della dissenteria dei suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel Decreto 2 settembre 2014 "Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina, da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda (GU Serie Generale n. 214 del 15-09-2014)" .

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A09227

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synthadon 5 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 114 del 4 novembre 2014

Procedura decentrata n. NL/V/0183/001/DC.

Medicinale veterinario SYNTHADON 5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: La società Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7 – 3421 TV Oudewater Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab Pharma B.V. Forellenweg 16 – 4941 SJ Raamsdonksveer – Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 5 ml - A.I.C. n. 104664014;

Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104664026;

Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104664038;

Flacone da 25 ml - A.I.C. n. 104664040;

Flacone da 30 ml - A.I.C. n. 104664053;

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104664065.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo:

metadone cloridrato 5 mg;

equivalente a metadone 4,47 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Analgesia in cani e gatti.

Premedicazione per anestesia generale o neuroleptoanalgesia in cani e gatti, in associazione ad un neurolettico.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 4 ore, al riparo dalla luce.

Tempi di attesa: Non applicabile.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta ministeriale a ricalco. Soggetto alla disciplina del D.P.R. n. 309/90 e successive modificazioni, tabella dei medicinali sezione A.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A09228

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «Service srl», in Milano.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 12 novembre 2014 il seguente organismo:

Service Srl Via della Vittoria, 52 – Milano.

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

14A09229

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Cert.Im Srl», in Napoli.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CERT.IM Srl Via S. Domenico al Corso Europa, 38 – Napoli.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'11 novembre 2014.

14A09230

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-280) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
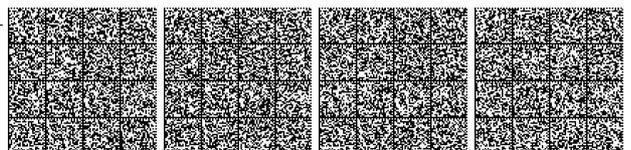
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
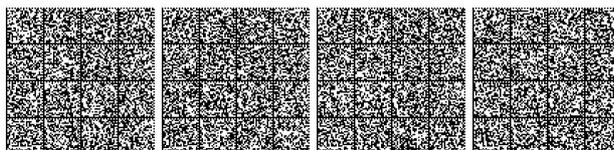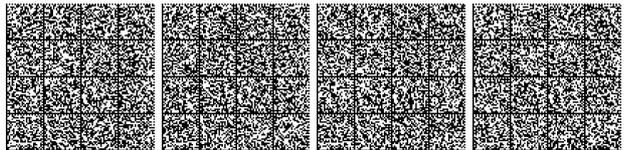
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.